

Pierpaolo Bonacini

Per il gran bene della pubblica tranquillità e sicurezza...
Giustizia e disciplina militare negli Stati estensi di Antico Regime
(secoli XVI-XVII)

Justice and Military Organisation in the Duchy of Este in the first Modern Age
(XVI-XVII Centuries)

ABSTRACT: The study of the military corps in the Duchy of Este in the early modern age leads to a clear distinction between the territorial militia and the hired troops, both progressively endowed with their own Orders, Chapters and Privileges and with own officers for the administration of justice. In both cases the jurisdictional competence is cumulated together with other pre-existing competences which are completely foreign to this specific area. The Commissioner of Battles is competent of the territorial militia and the Collateral of the soldiers enlisted in the hired corps, but in the heart of the provisions and in many practical cases they are subject to a lot of exceptions and fragmentations of competences, with the effect to make the justice towards the military corps an intricate and uneven system.

KEYWORDS: Military Justice - Italy - Duchy of Este - Modern Age

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Fonti archivistiche – 3. La “Militia et Ordinanza del suo Stato”: la prima disciplina della milizia territoriale e della giurisdizione militare – 4. “Intorno al soldo della militia stipendiata”: una magistratura per le truppe regolari del ducato – 5. I “massi di granito” di Francesco I – 6. L’esercizio della giurisdizione militare – 7. Bastone e carota: l’endemica piaga delle diserzioni – 8. Un profilo di sintesi.

1. Premessa

Questo saggio vuole rappresentare un primo avvicinamento allo studio della giustizia militare negli Stati estensi in età moderna nell’ambito di una ricerca di più ampio spessore orientata verso un settore rimasto sino ad oggi del tutto periferico rispetto sia alla tradizione storiografica maggiormente legata allo specifico ambito territoriale, sia agli interessi coltivati entro un panorama di calibro nazionale, pur con significative eccezioni che si riscontrano tra gli studi più aggiornati e certamente risaltano nel panorama complessivo.

Dal punto di vista delle prospettive valorizzate dagli storici del diritto – come è stato sottolineato di recente – “un ruolo senza dubbio assai marginale” è stato sino ad oggi riservato “a quei lavori dedicati allo sviluppo di una giurisdizione militare indipendente”¹. Primi tentativi di bilanci delle

Abbreviazioni: AMDSPMo = Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi; AME = Archivi Militari Estensi; ASLA = Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Modena; ASMo = Archivio di Stato di Modena; BEUMo = Biblioteca Estense Universitaria di Modena; CD = Cancelleria Ducale; GS = Gride a stampa in volumi. La breve citazione richiamata nel titolo è tratta dalle prime righe della *Convenzione per l’arresto de’ banditi e malviventi e per la reciproca consegna de’ disertori fra gli Stati di Sua Altezza Serenissima e quelli della Toscana*, pubblicata in Modena il 24 marzo 1767 (BEUMo, Gridari, aa. 1767-68, nn. 9 e 14 (A.94.P.16); ASMo, CD, GS, vol. GG, n. 1212).

Capitoli et ordini 1564 = *Capitoli et ordini fatti per lo illustrissimo et eccellentissimo sig. D. Alfonso II duca V di Ferrara &c. sopra la milizia e ordinanza del suo Stato dell’anno 1560 & ristampati il di primo di maggio 1564 con la giunta di alcuni Capitoli i quali sua Eccellenza vuole & commanda che siano inviolabilmente osservati da tutti i i suoi ufficiali & ministri di qual si voglia sorte & conditione sotto pena della sua disgrazia*, stampati in Ferrara per Francesco di Rossi da Valenza il primo di maggio 1564 [Ferrara, Biblioteca Ariostea, coll. MF 122.3].

Capitoli & ordini 1596 = *Capitoli & ordini del Serenissimo Signor D. Alfonso II, Duca di Ferrara &c. sopra la Milizia et ordinanza dello Stato suo*, in Ferrara, presso Vittorio Baldini stampator ducale, 1596 [ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 70; ASMo, AME, Collateralato, b. 52/G1]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 3-13.

Capitoli e privilegi 1611a = *Capitoli et privilegi concessi dal serenissimo signor duca Cesare d’este a’ soldati arrolati sotto i capitani delle porte della città di Modona & loro oblighi*, stampati in Modona, presso Giulian Cassiani, 1611 adi 7 di settembre [ASLA; Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 63].

Capitoli e privilegi 1611b = *Capitoli et privilegi della milizia a cavallo del Serenissimo signor duca Cesare d’Este*, stampati in Modona, presso Giulian Cassiani, 1611 adi 7 settembre [ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 63; vol. E, n. 583]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi 1707*, pp. 16-21.

Dichiarazioni & aggiunte 1613 = *Dichiarazioni & aggiunte a gli sopradetti Capitoli & Ordini del già Sereniss.*

conoscenze in riferimento ad alcuni tra i principali ambiti europei come l'area anglosassone, quella iberica e quella germanica iniziano a fornire dati in grado di affinare gli spunti in sede di comparazione mostrando che i sondaggi nel settore dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia militare

Alfonso di glo. mem. fatte di commissione del Serenissimo Sig. D. Cesare Duca di Modona, Reggio &c. a beneficio della sua diletta e fedel milizia, dat. in Modona li 15 maggio 1613 [ASLA, Gridario, b. 1; ASMo, CD, GS, vol. A, n. 70]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, pp. 13-15.

Ordini 1615 = Ordini per li capitani, soldati e uffiziali alle porte della città di Modona conceduti da S. A. Serenissima a detta città fin dell'anno 1605, li 10 novembre, come appare rescritto. Ristampati in *Ordini di giustizia militare* 1707, pp. 28-30 [reiterati con grida del 1667: ASLA, Gridario, b. 4].

Ordini e privilegi 1625 = Ordini e privilegi del Serenissimo signor D. Cesare d'Este Duca di Modona, Reggio &c. sopra i caporioni della medesima città, pubblicati in Modona il dì 11 e 12 giugno 1625 [ASLA, Gridario, b. 2]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, pp. 22-25.

Ordini sopra la carica del colaterale 1627 = Ordini sopra la carica del colaterale, in Modona, per Antonio Gadaldini stampator ducale, 1627 [ASMo, CD, GS, vol. A, n. 157]. Ristampati per Viviano Soliani stampator ducale, 1670.

Ordini 1629 = Ordini del Serenissimo Signor Duca Alfonso Terzo per gratia di Dio Duca di Modona e di Reggio &c. sopra il presidio di Modona da osservarsi inviolabilmente da tutti li capitani, alfieri, sergenti & altri ufficiali e soldati, in Modona, per Antonio Gadaldini stampator ducale, 1629 [ASMo, CD, GS, vol. B, n. 203; vol. K, n. 336]; in Modona, per Giulian Cassiani Stampator Ducale, 1629 [ASLA, Gridario, b. 1]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, pp. 26-39.

Ordini di giustizia militare 1642 = Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo Signor Duca di Modona, Reggio ecc., in Carpi, per Antonio Guidotti [1642] [ASMo, CD, GS, vol. D, n. 402; BEUMo, Misc. Ferr. Mor., 63, 16]. Ristampati in *Ordini di giustizia militare* 1707, pp. 1-28.

Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie 1659 = Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie dalle guardie di Modona, Reggio, Carpi, Correggio, Bersello et altri luoghi, 28-29 giugno 1659, a stampa [ASMo, CD, GS, vol. E, n. 61 e vol. F, n. 690. ASLA, Gridario, b. 4]. Ristampata in *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, pp. 41-44, la cui copia in ASMo, CD, GS, vol. K, n. 336, è corredata da due note mss. che ne specificano autore e data: Alfonso IV (p. 41); 28-29/6/1659 (p. 44).

Ordini e capitoli 1662 = Ordini e capitoli da osservarsi ne' delitti de' soldati stipendiati. Laura Duchessa di Modona &c., dati nel Ducal Palazzo di Modona il primo di dicembre 1662 [ASLA, Gridario, b. 4]. Ristampati in *Capitoli, ordini e privilegi* 1707, pp. 39-40.

Capitoli, ordini e privilegi 1707 = Capitoli, ordini e privilegi concessi da' serenissimi antecessori a beneficio della sua diletta e fedel milizia, approvati e confirmati dall'Altezza Serenissima di Rinaldo I Duca di Modona, Reggio &c., ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707 [BEUMo, Gridari, 88.B.31/1; ASMo, CD, GS, vol. K, n. 336].

Ordini di giustizia militare 1707 = Ordini di giustizia militare da osservarsi dalle soldatesche del Serenissimo Signor duca di Modona, Reggio &c., ristampati in Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1707 [BEUMo, Gridari, 88.B.31/1; ASMo, CD, GS, vol. K, n. 336].

¹ D. Maffi, *Introduzione*, in Id. (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (sec. XVI-XVIII)*, Milano 2012 (Annali di storia militare europea, 4), pp. 7-10, a p. 7. A conferma di questo ritardo si osservi come nella prima e organica rassegna bibliografica dedicata alla storia militare (P. Del Negro (cur.), *Guida alla storia militare italiana*, Napoli 1997) non compaia né una sezione dedicata agli studi sulla giustizia e la giurisdizione militare, né singoli esempi di questi con la sola eccezione di V.A. Viora, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Torino 1983, che si concentra sulla legislazione piemontese del secolo XIX. Una tematizzazione del problema, alla luce del delicato e spesso drammatico rapporto tra sfera militare e società civile in età moderna, è assente pure da un volume abbastanza recente che individua nella relazione fra l'esperienza della guerra e della pace una tra le molte e non secondarie peculiarità della storia italiana: W. Barberis (cur.), *Guerra e pace*, Torino 2002 (Storia d'Italia. Annali 18).

hanno cominciato a riscuotere un interesse non marginale negli ultimi decenni soprattutto da parte degli storici dell'età moderna ², ben consapevoli di quanto, “a fronte dell'abbondantissima produzione di studi sul diritto e sui giuristi in area non militare nell'Europa della prima età moderna, il diritto, i giuristi e la giustizia militare [abbiano] goduto di minore attenzione” ³.

Si tratta di un settore di studi che può allargarsi al di fuori degli ambiti strettamente nazionali nel momento in cui viene approfondito seguendo la traccia delle imprese belliche dei singoli stati, come si può verificare bene per la monarchia spagnola. La potenza militare dispiegata in età moderna coinvolge aree di dominazione esterne ai confini propriamente iberici, in primo luogo la tormentata regione delle Fiandre e il ducato di Milano, i cui eserciti ancora per buona parte del secolo XVII continuano a rappresentare “la colonna portante della macchina militare asburgica” sollecitando ricerche orientate a gettare nuova luce sul funzionamento delle strutture militari e sul loro controllo dal punto di vista disciplinare e giurisdizionale ⁴.

Calato nella realtà italiana e rispetto al mosaico assai composito della geografia politica che segmenta la Penisola tra lo scorcio del Medioevo e la fine del Settecento, tale filone di studi è stato fortemente valorizzato rispetto agli Stati sabaudi, con un'attenzione crescente e puntuale verso queste tematiche nel quadro di una più complessiva e solida tradizione storiografica attenta alla dimensione politico-istituzionale e ai suoi stretti legami con

² Con riferimento ai saggi raccolti nel volume citato a nota 1 assieme alle loro ricche e aggiornate bibliografie. Sono da aggiungere almeno E. Martínez Ruiz, *Legislación y fuero militar*, in E. García Hernán-D. Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica. Política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, Madrid 2006, I, pp. 11-32; E. Villalba, *La sala de alcaldes y la jurisdicción militar: perfles de un conflicto (siglos XVI-XVII)*, ivi, pp. 33-71; C. Storrs, *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, in C. Donati-B.R. Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2007, pp. 573-609.

³ Ivi, p. 574.

⁴ A. Esteban Estríngana, *La superintendencia de la justicia militar: establecimiento y evolución inicial en le ejército de Flandes (1594-1622)*, in Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea*, cit., pp. 87-123; D. Maffi, *Il potere delle armi. La monarchia spagnola e i suoi eserciti (1635-1700): una rivisitazione del mito della decadenza*, in “Rivista Storica Italiana”, CXVIII/II (2006), pp. 394-445, a p. 400 ss. da cui la citazione; Id., *Cacciatori di gloria. La presenza degli italiani nell'esercito di Fiandre (1621-1700)*, in P. Bianchi, D. Maffi, E. Stumpo (curr.), *Italiani al servizio straniero in età moderna*, Milano 2008 (Annali di storia militare europea, 1), pp. 73-104; Id., *Un conflitto giurisdizionale: il ruolo della giustizia militare e le relazioni coi civili nella Milano Spagnola, 1550-1700*, in Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea*, cit., pp. 201-228. Per valutazioni complessive sul contributo dei soldati italiani, soprattutto lombardi e napoletani, considerati “una delle colonne portanti dei *tercios* che si dissanguarono lentamente nel pantano delle Fiandre”, si rinvia da ultimo a D. Maffi, *L'Italia militare dalla metà del XVI secolo alla metà del XVIII: crisi o continuità?*, in P. Bianchi-N. Labanca (curr.), *L'Italia e il 'militare'. Guerre, nazione, rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica*, Roma 2014, pp. 31-55, p. 35 ss. e p. 37 per la citazione. V. anche Id., *Gli uomini del duca. Spunti biografici sull'ufficialità dell'Italia centrosettentrionale al servizio del Farnese*, in G. Bertini (cur.), *Militari italiani dell'esercito di Alessandro Farnese nelle Fiandre*. Atti della Giornata di studio, Fontevivo, 24 settembre 2011, Fidenza (PR) 2013, pp. 107-135.

l'apparato militare, che negli ultimi decenni è stato oggetto di ampie indagini sul piano della storia sociale ed economica e su diversi profili connessi all'amministrazione della giustizia nello specifico ambito dei corpi armati⁵.

Relativamente agli Stati estensi, l'attenzione della storiografia negli ultimi tre decenni si è invece concentrata in via quasi esclusiva sull'organizzazione e il funzionamento degli apparati militari in rapporto a due fasi ben definite e cronologicamente distanti tra loro: il Quattrocento, con sporadici affondi lungo un arco cronologico più ampio⁶, e il periodo della Restaurazione⁷, mentre appaiono saltuari i contributi riferiti a periodi diversi, con preferenza

⁵ Con precipuo riferimento a W. Barberis, *Continuità aristocratica e tradizione militare nel Piemonte sabauda*, in "Società e Storia", 13 (1981), pp. 529-592; Id., *Le guerre dei Savoia e l'«invenzione» di una tradizione*, in C.M. Belfanti-F. Fantini D'Onofrio-D. Ferrari (curr.), *Guerre, stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*. Atti delle Giornate di Studio in omaggio ad Adele Bellù, Mantova, 12-13 dicembre 1986, Mantova 1988, pp. 69-73; E. Stumpo, *Vel domi vel belli. Arte della pace e strategie di guerra fra Cinque e Seicento. I casi del Piemonte sabauda e della Toscana medicea*, ivi, pp. 53-67, in particolare alle pp. 56-62; W. Barberis, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino 1988 e 2003; S. Loriga, *Soldati. L'istituzione militare nel Piemonte del Settecento*, Venezia 1992; C. De Consoli, *Al soldo del duca. L'amministrazione delle armi sabaude (1560-1630)*, Torino 1999; P. Bianchi, *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino 2002; A. Barbero, *I soldati del principe. Guerra, Stato e società nel Piemonte sabauda (1450-1580)*, in C. Dipper-M. Rosa (curr.), *La società dei principi nell'Europa moderna (secoli XVI-XVII)*, Bologna 2005, pp. 169-205; P. Bianchi, *Dal mestiere delle armi alla carriera militare. Il caso sabauda tra XVII e XVIII secolo*, in Donati-Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna*, cit., pp. 351-399; Ch. Storrs, *La politica intenzionale e gli equilibri continentali*, in W. Barberis (cur.), *I Savoia. I secoli d'oro di una dinastia europea*, Torino 2007, pp. 3-47, a p. 31 ss.; P. Bianchi-A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia 2017, p. 105 ss. e in part. p. 109 ss. per l'organizzazione militare in età moderna.

⁶ M. Cattini, *Dall'economia della guerra alla guerra «in economia». Prime indagini sull'organizzazione militare estense nei secoli XV e XVII*, in C.M. Belfanti-F. Fantini D'Onofrio-D. Ferrari (curr.), *Guerre, stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*, cit., pp. 31-40; A. Merendoni, *Le «genti d'arme» dei duchi d'Este (1495-1598)*, in "Schifanoia", 9 (1990), pp. 67-138; S. Mantovani, *«Ad honore del signore vostro patre et satisfactione nostra». Ferrante d'Este condottiero di Venezia*, Modena-Ferrara 2005; E. Guerra, *Soggetti a «ribalda fortuna». Gli uomini dello stato estense nelle guerre dell'Italia quattrocentesca*, Milano 2005; Ead., *«Gente diabolica»: uomini d'arme e popolazione nel XV secolo estense*, in *Città, campagne, castelli. Cultura, potere e società nel Medioevo padano*. Atti del Convegno, Reggio Emilia, 12 marzo 2016, a cura di C. Baja Guarienti, Reggio Emilia 2016, pp. 83-100; Ead., *Uomini d'arme nel territorio estense alla fine del XV secolo*, in "Revista Universitaria de Historia Militar", 6/11 (2017), pp. 62-78.

⁷ A. Menziani, *La resistenza estense a Brescello (19-29 marzo 1849)*, in "AMDSPMo", s. XI, II (1980), pp. 147-155; Id., *Un'appendice della guerra del 1848-49: il recupero dell'Oltreappennino estense (aprile 1849)*, in "AMDSPMo", s. XI, III (1981), pp. 207-216; Id., *Ritratti fotografici degli ufficiali dell'esercito austro-estense*, Modena 1982; Id., *A proposito dell'autore del «Giornale della Reale Ducale Brigata Estense»*, in "AMDSPMo", s. XI, V (1983), pp. 267-271; Id., *Il servizio della Guardia Nobile d'Onore di Modena dal 1814 al 1829*, in "AMDSPMo", s. XI, VI (1984), pp. 309-317; Id., *Dopo lo scioglimento della Brigata Estense: le vicende dei militari ducali nella corrispondenza del generale Agostino Saccozzì (1863-1865)*, in "AMDSPMo", s. XI, X (1988), pp. 269-293; Id., *L'esercito del Ducato di Modena dal 1848 al 1859*, Roma 2005; Id., *La caduta del ducato di Modena: dalla battaglia di Magenta ai trattati di Villafranca e di Zurigo*, in "AMDSPMo", s. XI, XXXIII (2011), pp. 231-260; Id., *Le confraternite militari nel periodo Austro-Estense*, in "AMDSPMo", s. XI, XXXIV (2012), pp. 337-347; Id., *L'esercito del Ducato di Modena nei primi anni della Restaurazione (1814-1815). Dalla rinascita alle campagne di Napoli e di Francia*, Modena 2019.

per tematiche puntuali che tuttavia non escludono primi tentativi di sintesi ⁸.

Rispetto a questo panorama, l'avvio di una prima ricognizione sulle strutture militari del ducato nei secoli XVI-XVII e sugli strumenti predisposti per amministrare la giustizia verso i membri dei rispettivi corpi punta a integrare le scarse conoscenze acquisite sino a oggi in tali ambiti, ma nel contempo vuole contribuire a sfatare il mito perdurante della demilitarizzazione della società italiana nel lungo arco dell'età moderna che la storiografia più recente tende, con ragione, a demolire grazie allo sviluppo di ricerche settoriali che si moltiplicano da alcuni decenni a questa parte. Un obiettivo che si può perseguire chiarendo il ruolo attivo assunto dal ducato estense accanto agli altri stati della Penisola dopo la pace di Câteau-Cambrésis (1559), a chiusura del prolungato duello tra Asburgo e Valois per il predominio in tale area, nell'opera di riorganizzazione dei sistemi difensivi territoriali e dei corpi militari, così come emerge dalla fitta produzione normativa, per quanto mai lineare né organica, destinata a regolare strutture e funzionamento degli stessi corpi assieme al controllo giurisdizionale nei loro confronti ⁹.

2. Fonti archivistiche

È possibile avviare lo studio della giustizia militare estense facendo perno su tre tipologie di fonti distinte ma strettamente complementari. In primo luogo, la serie di regolamenti prodotti dall'autorità ducale tra la seconda metà del Cinquecento e il tardo secolo XVIII destinati a normare i più vari aspetti dell'organizzazione delle truppe, anche in relazione a corpi particolari, unitamente alla loro disciplina interna e all'azione delle magistrature cui è affidata la competenza sia per reati commessi da militari nei confronti di altri

⁸ A. Menziani, *Appunti di storia militare estense nei secoli XVII-XIX*, in "AMDSPMo", s. XI, XXI (1999), pp. 285-295; Id., *L'esercito estense ed austro-estense (1598-1859)*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del Convegno, Modena, 25-28 marzo 1998, Roma 2001, II, pp. 699-718; Id., *Da Modena a Belgrado: l'odissea (1739-40) dei battaglioni estensi alla guerra contro il turco*, in "AMDSPMo", s. XI, XXV (2003), pp. 127-162; Id., *L'aquila estense nel Mediterraneo: la vicenda della fregata corsara Intrepido (1776-77)*, in "AMDSPMo", s. XI, XXVII (2005), pp. 159-190; Id., *L'organizzazione militare del ducato di Modena all'epoca dell'invasione francese del 1702*, in "AMDSPMo", s. XI, XLI (2019), pp. 345-356.

⁹ In taluni casi i progetti di riorganizzazione degli apparati militari sono stati consolidati grazie alla valorizzazione del ruolo delle élites aristocratiche mediante la creazione di ordini militari cavallereschi, come quello dei cavalieri di S. Stefano, istituito nel 1561-62 dal granduca di Toscana, o quello intitolato ai santi Maurizio e Lazzaro, creato da Emanuele Filiberto di Savoia nel 1572: Maffi, *L'Italia militare dalla metà del XVI secolo*, cit., p. 39 s.; F. Angiolini, *I cavalieri e il principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna*, Firenze 1996; A. Merlotti, *Le ambizioni del duca di Savoia. La dimensione europea degli ordini cavallereschi sabaudi fra Cinque e Seicento*, in García Hernán-Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica*, II, cit., pp. 661-689.

militari sia per cause miste tra militari e civili. Si tratta di provvedimenti e raccolte normative emanate dagli Estensi sin dal tardo periodo ferrarese, di cui è stata ricostruita per la prima volta la sequenza completa e che sono qui esaminate non soltanto in merito a contenuti e prescrizioni specifiche, ma anche in rapporto alle fasi della politica militare ducale lungo un arco cronologico limitato – per questo primo sondaggio – al tardo secolo XVII. Risulta infatti necessario contestualizzare i provvedimenti normativi e gli interventi volti a modificare le strutture organizzative dell'apparato militare nell'ambito delle singole e mutevoli fasi della politica estense e delle variabili esigenze belliche che, nel confronto armato sia con stati italiani di pari caratura sia con potenze di calibro europeo, ne hanno condizionato le scelte in misura significativa tra XVI e XVIII secolo. Fasi largamente altalenanti e non raramente indipendenti dal ruolo politico ambito dai duchi d'Este nell'arco di gran parte dell'età moderna e dalla girandola di alleanze che ne hanno via via modificato l'impegno in campo militare giustificando l'intensa, ma irregolare e non sempre efficace, produzione normativa nel settore.

Accanto ai regolamenti militari prodotti già all'origine con una certa ambizione di omogeneità e completezza tematica che prendono avvio dagli ultimi decenni del Cinquecento, un ruolo di forte rilievo assume la normativa prodotta in via occasionale tramite grida, notificazioni e ordini allo scopo di regolare ambiti specifici della vita e della disciplina militare – primo fra tutti il grave e irrisolvibile problema delle diserzioni e del passaggio al soldo di eserciti e principi forestieri – che è stato possibile documentare tramite una ricerca sistematica nei Gridari a stampa conservati in tre serie distinte: in misura più abbondante e omogenea all'interno del vastissimo fondo della Cancelleria Ducale estense presso l'Archivio di Stato di Modena, e in altri due nuclei presso la Biblioteca Estense e l'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena.

Un terzo e amplissimo bacino di fonti di cui si è avviata l'esplorazione coincide con gli Archivi Militari Estensi depositati presso l'Archivio di Stato di Modena, un insieme scarsamente organico di scritture entro il quale sono stati inglobati anche tronconi di singoli archivi peraltro frammentari. Per la porzione inerente l'Antico Regime il complesso archivistico è oggi formato da 305 buste, di cui 17 miscellanee, e 38 registri, con estremi cronologici generali dal 1452 al 1796 e la presenza di altra documentazione che si spinge sporadicamente fino al 1806. Esso è frutto di accorpamenti di materiali assai eterogenei e di differente provenienza modernamente riuniti in unità archivistiche che soltanto in misura parziale riflettono il funzionamento di organi, uffici e magistrature in una stratificazione coerente e ordinata della documentazione rispettivamente prodotta¹⁰.

¹⁰ L. Ortolani, *Studio sul fondo dell'Archivio Militare Estense presso l'Archivio di Stato di Modena*, tesi di

Per quanto concerne la documentazione in grado di attestare il concreto funzionamento della giustizia militare, ci si deve in primo luogo rivolgere a quella confluita, all'interno degli Archivi Militari Estensi, entro la serie "Auditorato", il cui materiale, eccettuato un primo manipolo di missive relative al "Carteggio degli auditori Cavallerini e Cavazza" (1643-48), è composto da 4 volumi e 14 buste di carteggi, processi e sentenze relative a un arco di tempo compreso tra 1740 e 1806¹¹, che si possono integrare con ulteriori 13 buste relative ai "Piani dei condannati e forzati" contenenti scritture distribuite in modo costante dal 1745 al 1798¹². Appaiono di notevole interesse 8 filze contenenti atti di "Processi e sentenze", che coprono in maniera discontinua il secolo XVIII con forte preferenza per gli ultimi due decenni¹³, dal cui esame si prevede di ricavare informazioni più circostanziate – nel seguito della ricerca – sulle procedure effettivamente applicate e sugli intrecci di competenze che permangono ancora nel tardo Settecento, ai sensi delle *Istruzioni per l'Uditore Generale di Guerra* emanate dal duca Francesco III il 24 maggio 1770, con i tribunali ordinari operanti in distretti diversi da quello della capitale e con il Supremo Consiglio di Giustizia per quanto concerne alcune specifiche attribuzioni¹⁴.

Non si esclude che anche per il lungo periodo anteriore al 1740 sia conservata altra documentazione relativa al concreto esercizio della giurisdizione militare, che sarà da ricercare variamente mescolata – in primo luogo – all'interno del materiale disordinatamente accumulato tanto dal "Commissariato delle Battaglie", l'ufficio che per quasi 150 anni si occupa degli affari militari del ducato a partire almeno dallo scorcio del Cinquecento, quanto dal Collaterale, l'ufficio che dal 1627 il duca Cesare riforma unendo nuove funzioni giurisdizionali ai precedenti compiti inerenti la gestione della cassa militare e i cui titolari sono collocati da osservatori esterni tra i "ministri principali che ha il sig. duca di Modena al suo servizio"¹⁵. Il Commissariato pare essere la prosecuzione, nel periodo "modenese" e quindi a partire dal 1598, del precedente Commissariato alle Milizie, attivo nel secolo XVI con il compito di gestire i rapporti tra potere centrale e periferia per quanto concerne la complessiva organizzazione militare degli stati estensi

laurea, rel. prof. G. Plessi, a.a. 1970-71, p. VII; tesi in materia archivistica che costituisce ancora oggi l'ossatura dell'ordinamento dato a quanto rimane dei fondi militari estensi.

¹¹ ASMo, AME, Auditorato. Il "Carteggio degli auditori Cavallerini e Cavazza" è incluso nella filza 126/V1, la prima della serie.

¹² ASMo, AME, Collateralato, da b. 73/G22 (1745-51) a b. 80/G34 (1794-98).

¹³ ASMo, AME Auditorato, da b. 128/V6 (1790-91) a b. 135/V11 (sec. XVIII).

¹⁴ ASMo, CD, GS, vol. II, n. 1459.

¹⁵ A. Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi alle corti di Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, Torino (sec. XVI-XVII)*, Lucca 1901, p. 278: relazione dell'inviato lucchese a Modena del 9 novembre 1629, quando l'ufficio del Collaterale è ricoperto dal conte Galeazzo Tassoni.

funzionando, di fatto, come un'articolazione della Cancelleria Ducale¹⁶. Tra i compiti del Commissariato è inclusa l'organizzazione del parco di artiglieria e la preparazione di un corpo tecnico specializzato nel suo impiego¹⁷.

3. La "Militia et Ordinanza del suo Stato": la prima disciplina della milizia territoriale e della giurisdizione militare

A breve distanza dall'insediamento in Ferrara quale successore del padre Ercole II, scomparso il 3 ottobre 1559¹⁸, il nuovo duca Alfonso II d'Este emana entro l'anno successivo alcuni *Capitoli* "sopra la Milizia & Ordinanza del suo Stato" che nel maggio 1564 vengono ristampati con l'integrazione di ulteriori provvedimenti. Si tratta della normativa più risalente che tratteggia in misura abbastanza organica la disciplina cui sono sottoposti i componenti la milizia reclutata su base territoriale tra tutti i sudditi del ducato, cittadini e rustici, allo scopo di riunire una forza armata numerosa in grado di affiancarsi ai contingenti di truppe stipendiate, dalla consistenza assai variabile nel tempo e spesso di origine straniera (spagnoli, svizzeri, tedeschi, francesi, scozzesi, stradiotti levantini reclutati nei domini veneziani d'oltremare e soprattutto nei territori greci e albanesi¹⁹), che nel caso estense sono documenti dagli anni Sessanta e Settanta del Quattrocento. I reparti di soldati stipendiati (provvisionati) forniscono gli effettivi per la guardia ducale a piedi e a cavallo, anch'essa con elementi di origine non italiana, e per il presidio, con unità di fanti e cavalleggeri, di città, castelli e fortezze sparse nei diversi territori del ducato, mentre è assai variabile l'impiego sul campo di unità mercenarie costituite da soli forestieri e reclutate in base a condotte stipulate con singoli comandanti, che risente delle esigenze belliche strettamente contingenti²⁰.

Tranne una prima esperienza determinata dal conflitto con Venezia negli anni 1482-84, "quando il duca fa armare gli uomini atti alla guerra dei comuni di Rovigo e suo Polesine e Romagna"²¹, è dal primo decennio del Cinquecento che si registra l'avvio di un sistema di reclutamento esteso ai

¹⁶ Ortolani, *Studio sul fondo dell'Archivio Militare Estense*, cit., p. VII.

¹⁷ C. Montù, *Storia dell'artiglieria italiana*, parte I, vol. I, Roma 1934, p. 759 ss.

¹⁸ G. Benzoni, voce *Ercole II d'Este*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 43, Roma 1993, pp. 107-126, a p. 122. Trovandosi in Francia, Alfonso rientra nella capitale soltanto nel mese di novembre e il giorno 26 compie l'entrata trionfale in Ferrara dando formalmente avvio al proprio governo: R. Quazza, voce *Alfonso II d'Este, duca di Ferrara*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Roma 1960, pp. 337-341, a p. 338; Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, cit., pp. 70, 78, 114.

¹⁹ Stradiotto (E. Barbarich), *Gli stradiotti nell'arte militare veneziana*, in "Rivista di cavalleria", VII/XIII (gennaio 1904), pp. 52-72 e 249-268.

²⁰ Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, cit., *passim*.

²¹ Ivi, p. 82 ss., citazione a p. 83.

sudditi di città e territori rurali per formare corpi di fanteria in grado di integrare i reparti stipendiati in forma stabile rispondendo alle mutevoli necessità della politica militare ducale e del variabile coinvolgimento in conflitti con stati limitrofi. Il reclutamento sulla base delle “ordinanze”, che dagli anni Trenta si estendono a tutti i territori del ducato, alla metà del secolo coinvolge sia lo stato immediato che gli ambiti feudali ed è diretto, in linea teorica, a tutti i maschi adulti tra i 18 e i 50 anni, tra i quali vengono selezionati gli uomini effettivamente chiamati al servizio militare. Nei primi anni successivi alla metà del secolo ai reparti di fanteria se ne iniziano ad affiancare altri di archibugieri a cavallo armati di spade e di archibugi²² e il 29 luglio 1571 si tiene “fuori dalla porta di Bologna della città di Modena [...] la mostra generale delle soldatesche modenesi, comprese quelle dei feudatarii, in presenza del duca Alfonso secondo”²³.

Assieme alla progressiva riforma dell’organizzazione militare che matura nel corso del secolo XVI, l’indubbia svolta che emerge dalla stabilizzazione del sistema di reclutamento disciplinato nei *Capitoli* emanati da Alfonso II tra 1560 e ’64 pare il frutto di scelte indotte pure da stringenti esigenze finanziarie, dovute alla necessità di contenere le spese militari fortemente lievitate a causa del coinvolgimento nei conflitti degli anni precedenti culminato con l’adesione alla Lega antiaburgica promossa nell’autunno 1556 da papa Paolo IV e dal re di Francia Enrico II, di cui il padre di Alfonso, il duca Ercole II, è nominato capitano generale e luogotenente in Italia del re Cristianissimo²⁴. “Benché non sia possibile instaurare un rapporto diretto di causa-effetto tra l’istituzione della milizia territoriale e il contenimento delle uscite per il soldo”, conseguenza presumibile di un più generale e ponderato aggiornamento della politica difensiva del ducato, un registro di spese del biennio 1557-58 testimonia l’impressionante esborso economico sostenuto dalle finanze ducali per pagare contingenti di fanteria e cavalleria formati da francesi, svizzeri e italiani e per presidiare le maggiori rocche e i castelli del ducato, oggetto di notevoli lavori di rafforzamento e di ammodernamento delle strutture difensive²⁵. Va in ogni caso sottolineato come il progressivo passaggio a un modello di organizzazione militare basato sulle milizie territoriali, cittadine e rurali, che per il ducato estense si stabilizza nel corso del Cinquecento, si inquadra in un fenomeno assai più generale che accomuna stati italiani ed europei e prende corpo dalla fine del secolo XV per poi trovare un assestamento tra Sei e Settecento. Scopo fondamentale è quello di mettere

²² Esempi ivi, p. 113, e p. 114 per i reparti di archibugieri.

²³ A. Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena [...]*, p. 1 (ms. in BEUMo, Archivio Muratoriano, f. 39, f. 17b).

²⁴ Benzoni, voce *Ercole II d’Este*, cit., p. 115 s.

²⁵ Cattini, *Dall’economia della guerra alla guerra «in economia»*, cit., p. 34 ss. e p. 36 per la citazione.

in grado i sovrani di contare su reparti costituiti da propri sudditi dotati di un minimo di addestramento, remunerati attraverso un complesso di privilegi personali ed esenzioni fiscali e in grado di essere mobilitati *ad hoc* affiancando i contingenti di truppe permanenti destinati soprattutto al presidio di castelli e piazzeforti²⁶.

Il sistema di milizie territoriali regolato da Alfonso II già dall'anno successivo alla sua ascesa al governo del ducato avvantaggia notevolmente le finanze pubbliche, poiché le truppe, non pagate, sono provviste dal duca di dispositivi di protezione e di armi (picche, spade, pugnali, archibugi) che vengono distribuite a titolo oneroso a quanti ne sono privi, ma certamente non permette di contare su truppe preparate e addestrate in modo adeguato né in grado di dedicarsi alle operazioni militari per tempi prolungati senza pregiudizio delle attività lavorative, soprattutto quelle praticate dalla larghissima base della popolazione contadina. Neppure può essere mantenuta un'efficiente organizzazione delle truppe tramite le mostre previste una sola volta al mese, cui i coscritti sono tenuti a partecipare in tempo di pace²⁷, mentre potrebbe costituire un incentivo non trascurabile il pagamento del servizio "come gli altri soldati" – sancito dai *Capitoli et Ordini* di Alfonso II – nei casi in cui le milizie territoriali fossero inviate dal duca "fuora in altri luoghi o del suo stato o altrove"²⁸. Pur alla luce di questi limiti oggettivi, alla fine del Cinquecento la forza della milizia su cui il duca può contare ammonta a 7.600 unità di fanteria per lo stato immediato e a circa 4.500 per quello mediato²⁹.

Il modello di milizia territoriale sviluppato nel ducato estense nel corso del Cinquecento si pone in linea con le scelte operate in altri stati della Penisola come conseguenza delle esperienze belliche dei primi decenni del secolo dominate dall'egemonia di potenze straniere, in primo luogo Francia e Spagna. Si può confrontare direttamente – tra i casi meglio studiati – con l'organizzazione militare nel Piemonte sabauda³⁰, grazie anche ai rilevanti

²⁶ A. Corvisier, *Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789*, Paris 1976, p. 38 ss., con una sintesi in L. Pezzolo, *Esercito e stato nella prima età moderna. Alcune considerazioni preliminari per una ricerca sulla Repubblica di Venezia*, in C.M. Belfanti-F. Fantini D'Onofrio-D. Ferrari (curr.), *Guerre, stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*, cit., pp. 13-29, a p. 18 s.

²⁷ Già previste in *Capitoli et ordini* 1564, artt. 15, 20.

²⁸ Ivi, art. 13. Nel caso, tuttavia, l'allontanamento dai reparti, considerati evidentemente operativi, senza licenza del capitano o altro ufficiale superiore è punito con estrema durezza: bando perpetuo e confisca dei beni e, se il fuggitivo viene catturato, impiccagione.

²⁹ Merendoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'Este*, cit., p. 116 s. Dati quantitativi che si discostano molto da quelli offerti sempre verso la fine del Cinquecento da Orazio Della Rena, segretario della legazione fiorentina presso la capitale del ducato estense: v. nota 52 e t.c.

³⁰ Barberis, *Le armi del Principe*, cit., p. 19 ss., 66 ss.; De Consoli, *Al soldo del duca*, cit., p. 87 ss.; Loriga, *Soldati*, cit., p. 126 ss., con riferimento alla successiva formazione dei reggimenti provinciali, a partire dal 1713, costituiti dai civili compresi tra i 18 e i 40 anni di età; Barbero, *I soldati del principe*,

scambi e legami instaurati tra Savoia ed Este dalla metà del Cinquecento ³¹, e ancora con quella nel dominio veneziano di terraferma ³², nel Granducato di Toscana ³³, nel Mezzogiorno spagnolo ³⁴ e negli stati pontifici, ove i Capitoli pubblicati nel gennaio 1571 delineano in modo compiuto un'organizzazione

cit., p. 197 ss.; P. Bianchi, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia e i rapporti del Piemonte con la Francia e la Spagna. Da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II (1553-1675)*, in García Hernán-Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica*, I, cit., pp. 189-216, a p. 203 ss; Ead., *Onore e mestiere*, cit., p. 93 ss. Un primo tentativo di organizzare formazioni armate permanenti, nel senso di “un nucleo più o meno consistente di truppe organizzate, armate e finanziate dallo Stato con denaro pubblico, in pace e in guerra”, risale invece al 1487 per iniziativa del duca Carlo I: G. Ponzio, *I parlamenti e la nascita degli eserciti permanenti. L'esempio del Piemonte (1451-1560)*, in “Nuova Rivista Storica”, LXV/I-II (1981), pp. 368-379, citazione da p. 370, nota 5. Sugli sviluppi di tale progetto: Barbero, *I soldati del principe*, cit., p. 189 ss.

³¹ P. Merlin, *Savoia ed Este: due dinastie nel secolo di ferro*, in E. Fumagalli-G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento. Diplomazia e mecenatismo artistico*, Roma 2012, pp. 135-148; Merlotti, *Le ambizioni del duca di Savoia*, cit., p. 678 s., per il conferimento di ordini cavallereschi sabaudi a membri di Casa d'Este e a nobili sudditi estensi.

³² L. Pezzolo *L'archibugio e l'aratro. Considerazioni e problemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XVI e XVII*, in “Studi Veneziani”, n.s., VII (1983), pp. 59-80; M. Mallett, J.R. Hale, *The military organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617*, Cambridge 1984, p. 350 ss. (trad. it. della seconda parte del volume: J.R. Hale, *L'organizzazione militare di Venezia nel '500*, Roma 1990, p. 188 ss.); Pezzolo, *Esercito e stato nella prima età moderna*, cit.; S. Perini, *Le milizie della terraferma veneta verso la metà del Seicento*, in “Studi Veneziani”, XXIX (1995), pp. 193-208; P. Del Negro, *La milizia*, in G. Benzoni-G. Cozzi (curr.), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, VII. *La Venezia barocca*, Roma 1997, pp. 509-531.

³³ J. Ferretti, *L'organizzazione militare in Toscana durante il governo di Alessandro e di Cosimo I de' Medici*, in “Rivista Storica degli Archivi Toscani”, I (1929), pp. 248-275 e II (1930), pp. 58-80, 133-151, 211-219; A. D'Addario, *I «Capitoli della militia» e la formazione di un ceto di privilegiati alla periferia del Principato mediceo fra XVI e XVII secolo*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma 1983, II, pp. 347-380 (riedito con aggiunte col titolo *L'«Honorata militia» del Principato mediceo e la formazione di un ceto di privilegiati nel contado e nel distretto fiorentino dei secoli XVI e XVII*, in “Archivio Storico Italiano”, 162/4 (2004), pp. 697-738); F. Angiolini, *Le Bande mediche tra “ordine” e “disordine”*, in L. Antonielli-C. Donati (curr.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli 2003, pp. 9-47; A. Contini, *Il sistema delle Bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*, ivi, pp. 181-211; F. Alunno, *Bande ed amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea (seconda metà del XVI secolo). Una prima ricognizione normativa*, in M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini*, Firenze 1800-1808, Pisa 2006, pp. 9-92. Si ricordano pure le fonti relative all'organizzazione della milizia fiorentina dai primi anni del secolo XVI pubblicate in G. Canestrini, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana dal XIII secolo al XVI raccolti negli archivi della Toscana*, in “Archivio Storico Italiano”, XV (1851), p. 326 ss.

³⁴ T. Astarita, *Istituzioni e tradizioni militari*, in G. Galasso-R. Romeo (curr.), *Storia del Mezzogiorno*, IX. *Aspetti e problemi dal Medioevo all'età moderna*, Napoli 1993, pp. 122-153, a p. 137 ss.; G. Fenicia, *Il Regno di Napoli e la difesa del Mezzogiorno nell'età di Filippo II (1556-1598). Organizzazione e finanziamento*, Bari 2003, p. 39 ss.; D. Ligresti, *L'organizzazione militare del Regno di Sicilia (1575-1635)*, in “Rivista Storica Italiana”, CV (1993), pp. 647-678, a p. 653 ss.; V. Favaro, *Dalla “nuova milizia” al tercio spagnolo: la presenza militare nella Sicilia di Filippo II*, in “Mediterranea. Ricerche Storiche”, IV (2005), pp. 235-262.

militare già comunque impostata prima della metà del secolo ³⁵. Costituisce invece un'esperienza decisamente precoce rispetto alla Lombardia spagnola, ove varie motivazioni di ordine politico-militare inducono l'autorità sovrana a ritardare l'istituzione della milizia territoriale fino al XVII secolo mantenendola attiva soprattutto tra gli anni Trenta e Sessanta e con contingenti di fanteria decisamente esigui rispetto alle parallele e ben collaudate formazioni di truppe regolari ³⁶. Una valutazione quantitativa stima tra le 200.000 e le 250.000 unità i componenti le milizie territoriali su scala italiana agli inizi del Seicento tenendo conto dei corpi costituiti anche in altre realtà politico-territoriali – oltre a quelle sopra ricordate – come Urbino, Mantova e Genova ³⁷.

Benché si abbia notizia di “Capituli” per l'ordinamento della milizia estense redatti anche prima del 1556 ³⁸, quelli varati tra 1560 e '64 manifestano il

³⁵ A. Da Mosto, *Ordinamenti militari delle soldatesche dello Stato romano nel secolo XVI*, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, VI (1904), pp. 72-133; *Id.*, *Milizie dello Stato romano dal 1600 al 1797*, in “Memorie storiche militari”, 10 (1914), pp. 193-580; G. Lutz, *L'esercito pontificio nel 1677. Camera Apostolica, bilancio militare dello Stato della Chiesa e nepotismo nel primo evo moderno*, in *Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, II, Città del Vaticano 1978 (Collectanea Archivi Vaticani, 6), pp. 33-95; G. Brunelli, *Poteri e privilegi. L'istituzione degli ordinamenti delle milizie nello Stato Pontificio tra Cinque e Seicento*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1995 (= “Cheiron. Materiali e strumenti aggiornamento storiografico”, XII/23), pp. 105-129; E. Fimiani, “Per servizio di nostro signore”. *Mestiere delle armi e organizzazione militare nell'area dei domini pontifici (1453-1646)*, in G. Signorotto (cur.), *La ricerca storica e l'opera di Bandino Giacomo Zenobi*, Urbino 1996, pp. 95-136. Sull'organizzazione e la composizione dell'esercito pontificio tra XVI e XVII secolo anche G. Brunelli, “Soldati di Santa Chiesa”. *La politica militare dello Stato pontificio tra Cinque e Seicento*, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, 1 (1994), pp. 38-55; *Id.*, *Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello Stato della Chiesa (1560-1644)*, Roma 2003; *Id.*, *Identità dei militari pontifici in età moderna. Questioni di metodo e uso delle fonti*, in Donati-Kroener (curr.), *Militari e società civile nell'Europa dell'età moderna*, cit., pp. 313-350.

³⁶ M. Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche in una città di antico regime. La milizia urbana a Pavia nell'età spagnola*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1995 (= “Cheiron. Materiali e strumenti aggiornamento storiografico”, XII/23), pp. 157-185; S. Pedretti, *Ai confini occidentali dello Stato di Milano: l'impiego delle milizie rurali nelle guerre del Seicento*, in C. Donati (cur.), *Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell'età moderna*, Milano 2006, pp. 177-200, in part. pp. 180 s. e 186; D. Maffi, *La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II 1660-1700*, Milano 2010, p. 115 ss. Sul tema specifico in relazione al territorio lombardo anche E. Dalla Rosa, *Le milizie del Seicento nello Stato di Milano*, Milano 1991. Sulla militarizzazione della Lombardia nel secolo precedente: M. Rizzo, *Non solo guerra. Risorse e organizzazione della strategia asburgica in Lombardia durante la seconda metà del Cinquecento*, in García Hernán-Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica*, I, cit., pp. 217-252.

³⁷ Rizzo, *Istituzioni militari e strutture socio-economiche*, cit., p. 158 s. Sintesi complessive della situazione a livello italiano si devono a V. Ilari, *La difesa dello stato e la creazione delle milizie contadine nell'Italia del XVI secolo*, in *Studi storico-militari. 1989*, Roma 1990, pp. 7-70 e a L. Pezzolo, *Le “armi proprie” in Italia nel Cinque e Seicento: problemi di ricerca*, in T. Fanfani (cur.), *Saggi di storia economica. Studi in onore di Amelio Tagliaferri*, Pisa 1998, pp. 55-72.

³⁸ Ne dà notizia Merendoni, *Le “genti d'arme” dei duchi d'Este*, cit., p. 114, senza tuttavia specificare la fonte.

chiaro obiettivo di delineare i privilegi giurisdizionali riconosciuti ai suoi membri con l'evidente scopo di consolidarne la partecipazione all'apparato militare del ducato e limitare, anche grazie a tali strumenti, per quanto possibile, l'abbandono dei reparti e la renitenza alla coscrizione. E che il sistema del privilegio, basato sui differenti piani delle garanzie giurisdizionali, delle esenzioni fiscali e del diritto al porto d'armi, variamente miscelati per qualità e portata in base alle scelte contingenti, rappresenti una modalità fondamentale e irrinunciabile di remunerazione dei corpi militari diversi dai reparti stipendiati viene confermato dai regolamenti indirizzati ad altri corpi particolari come gli *Ordini e privilegi* emanati dal duca Cesare nel giugno 1625 in favore dei componenti la milizia urbana di Modena e in specie dei suoi ufficiali, intendendo in questa categoria quanti fossero incaricati sia di responsabilità di comando sia di altre funzioni³⁹. Alle disposizioni inerenti i compiti assegnati a questi reparti, organizzati in centurie con organici ben distinti da quelli dipendenti dai capitani delle porte, da quelli "eletti per bombardieri" e dai componenti le formazioni a cavallo reclutate dal duca, seguono quasi specularmente i privilegi riconosciuti, che prevedono unicamente il diritto di porto d'armi variamente graduato secondo le gerarchie e le situazioni contingenti e che rappresentano, attraverso la distinzione sociale che ne deriva, una forma evidente di remunerazione del servizio prestato. Anche perché questo non è esente da spese, poiché, oltre a quelle necessarie per armi, munizioni e per un abbigliamento che consenta di vestire "onorevolmente da soldato", si devono prevedere anche quelle conseguenti alle eventuali sanzioni pecuniarie irrogate in caso di mancato rispetto delle prescrizioni disciplinari, le quali, nonostante la leva urbana e i servizi svolti all'interno della capitale, saranno di spettanza della Camera ducale.

Anche se non emergono specifici uffici né magistrature competenti rispetto all'ordinamento militare, nei Capitoli della milizia estense del tardo Cinquecento appare molto chiara la distinzione tra mancanze e inadempienze legate allo stretto ambito disciplinare, sanzionate tramite interventi dei rispettivi capitani e superiori, e procedimenti di diversa natura, civile e penale, in cui i "soldati dell'Ordinanze" possono essere coinvolti sia come parti attive che convenuti. Le prime risultano sanzionate tramite punizioni irrogate in via diretta mediante tratti di corda e altre pene corporali ad arbitrio dell'ufficiale superiore, variamente integrate dalla cancellazione dai ruoli e da una sanzione pecuniaria⁴⁰. La più pesante condanna alla galera e alla confisca dei beni è

³⁹ *Ordini e privilegi* 1625 (suddivisi in articoli non numerati): nel novero degli ufficiali sono inclusi il sergente maggiore, il luogotenente, l'alfiere, l'aiutante del sergente maggiore, il sergente, i furieri, i caporali e il cancelliere. La milizia è suddivisa in sei centurie, ciascuna dotata di un tenente, sergenti, caporali e sottocaporali, e di "soldati" in numero variabile da 26 a 80: elenco manoscritto anonimo, intitolato *Caporioni della città di Modona, 1625*, in ASLA, Gridario, b. 2.

⁴⁰ *Capitoli et ordini* 1564, art. 12 (cessione in pegno o vendita di armi e capi d'abbigliamento), art. 13

prevista nel caso in cui il militare voglia “cassarsi dalla compagnia senza consenso di sua Eccellenza”⁴¹, mentre si ricorre alla pena capitale unicamente per punire la diserzione, che per i coscritti della milizia territoriale si può verificare quando essi abbandonano i reparti senza licenza dei superiori laddove siano utilizzati dal duca in luoghi diversi dello stato o altrove, in seguito evidentemente a esigenze belliche per le quali i milizioti sono equiparati alle truppe reclutate al soldo; e infatti in tal caso si prevede che anche i coscritti vengano pagati⁴².

Al di fuori dello stretto ambito disciplinare per aver “mancato al servizio del signor Duca”, il componente la milizia conserva l’ordinaria condizione di suddito ma viene beneficiato con un trattamento giurisdizionale particolare. Se attore o convenuto in cause civili, infatti, non è sottoposto al “giudice alcuno ordinario, cioè podestà, Commissario o altri giudici di qualsivoglia sorte”, ma unicamente al tribunale prescelto dall’autorità ducale “in ogni causa civile e mista”, e soltanto in assenza di quest’ultimo può sottostare al giudice ordinario ma dietro permesso rilasciato dal capitano o dal superiore⁴³. Analoga licenza è richiesta in caso di coinvolgimento in causa penale ed esclusivamente in presenza del rischio di fuga; diversamente il magistrato può procedere all’arresto nel caso in cui “l’indugio fosse con pericolo per qualche delitto de importanza”, ma sempre notificando l’atto al superiore gerarchico del militare e sospendendo altri passaggi procedurali in attesa – implicitamente – del permesso da parte di quest’ultimo⁴⁴.

Ulteriori benefici sono riconosciuti ai coscritti sia a livello fiscale, esentandoli dalle gravezze comunitative “et specialmente dalle colte, boccatico e macina”, sia per quanto concerne le spese conseguenti all’eventuale detenzione⁴⁵. Si tratta di provvedimenti di natura economica adottati con l’evidente scopo di risarcire i membri della milizia territoriale degli oneri sostenuti per l’armamento, scaricandone tuttavia il peso effettivo sulle finanze delle amministrazioni locali, e di compensare il disagio conseguente all’allontanamento forzato da casa – seppur per periodi in genere limitati – e dalle ordinarie attività lavorative. E con larga probabilità il complesso di tali benefici riveste anche lo scopo di incentivare la permanenza dei coscritti

(assenza da casa per più di 6 giorni senza licenza del capitano), art. 16 (mancata ubbidienza agli ordini o partecipazione alle mostre), art. 17 (divieto di utilizzare armi o indumenti altrui).

⁴¹ Ivi, art. 14.

⁴² V. nota 28.

⁴³ *Capitoli et ordini* 1564, art. 1 e art. 19 per la citazione precedente.

⁴⁴ Ivi, art. 2.

⁴⁵ Ivi, art. 3 e art. 5: “Che se alcuno de’ detti [descritti] fosse legittimamente preso et carcerato, non sia astretto di pagare se non il terzo della cattura, de malefitii della prigione et d’ogni altra spesa et de cancelli che ordinariamente si dovria pagare. Et se fusse preso, poi si trovasse non essere in dolo, non sia tenuto pagar cosa alcuna”.

all'interno dei corpi militari locali supplendo alla mancanza del soldo, che per i reparti a vario titolo stipendiati rimane sempre il vincolo più forte in grado di trattenerne i componenti all'interno delle rispettive unità e in condizioni di sufficiente tranquillità e obbedienza ai superiori ⁴⁶.

Fra i trattamenti privilegiati di cui beneficiano i coscritti si contano pure quelli concernenti il libero porto d'armi da difesa, in determinate situazioni e a particolari condizioni ⁴⁷, che riveste l'indubbia funzione di rappresentare un elemento simbolico di distinzione e di rilievo sociale all'interno della popolazione rurale e urbana e, nel contempo, una concreta possibilità di difesa anche al di fuori delle esigenze di servizio, costituendo tuttavia un fattore di pericolo e di accentuazione della conflittualità per i forti rischi conseguenti al loro uso indebito ⁴⁸. Assieme all'esenzione dai prelievi fiscali comunitativi – ma non da quelli “che riguardano l'interesse del Principe et dello Stato”, come in certi casi l'autorità ducale interviene a ribadire – il privilegio di portare armi in situazioni e luoghi altrimenti vietati contribuisce a delineare una condizione distintiva che dal tardo Cinquecento determina pesanti riflessi sugli equilibri sociali delle comunità rurali e sull'accesso al governo delle stesse favorendo i membri delle famiglie di rango elevato e di migliore dotazione economica, arruolati nelle compagnie dei soldati a cavallo e tra i quali sono nominati gli ufficiali, rispetto a coloni dipendenti o salariati aggregati invece nelle liste dei fanti ⁴⁹. Questo trattamento privilegiato può trasformarsi anche in una pericolosa sorgente di abusi e prepotenze nel momento in cui i milizioti, forti delle armi con cui possono liberamente circolare, hanno l'opportunità di commettere violenze e ruberie contro proprietà private e comunali e di dedicarsi a commerci illeciti e al contrabbando di cereali e altri generi sottoposti a dazi e limitazioni particolari, come accertato nel caso delle fanterie sforzesche già nel tardo XV secolo ⁵⁰.

⁴⁶ Guerra, *Soggetti a “ribalda fortuna”*, cit., p. 157 s. con riferimento al mondo militare del secolo XV.

⁴⁷ *Capitoli et ordini* 1564, artt. 4, 9, 10. Quest'ultimo estende il libero porto d'armi anche ai militi dotati di archibugio, ma sempre “col lume sonata la campana”.

⁴⁸ La funzione di distinzione sociale è in particolare sottolineata da L. Antonielli, *Introduzione*, in Antonielli-Donati (curr.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia*, cit., pp. 5-8, a p. 6. Anche nel caso delle Bande toscane di metà Cinquecento, l'alta percentuale di azioni ciminose poste in essere dai descritti nella milizia stanziata nei confronti dei non descritti è messa in stretta relazione con il porto d'armi, che costituiva un privilegio a loro riconosciuto ricco di forti connotazioni distintive sul piano simbolico e sociale: G. V. Parigino, *Crimini e punizioni: i descritti nelle sentenze dei tribunali toscani del Cinquecento*, in Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea*, cit., pp. 153-186, a p. 169 s.

⁴⁹ M. Cattini, *I contadini di San Felice. Metamorfofi di un mondo rurale nell'Emilia dell'età moderna*, Torino 1984, p. 320 ss. e citazione a p. 321, nota 2. Ai soldati della milizia di San Felice – località della pianura modenese a nord del capoluogo cittadino – il duca Cesare nel 1606 accorda il privilegio dell'eleggibilità nel Consiglio della Comunità.

⁵⁰ M.N. Covini, *Guerra e “conservazione del stato”: note sulle fanterie sforzesche*, in L. Pezzolo (cur.), *Istituzioni militari in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 1995 (= “Cheiron. Materiali e strumenti aggiornamento storiografico”, XII/23), pp. 67-104, a p. 87 ss.

Che la portata degli “ordini bellissimi sopra le milizie del suo dominio” emanati da Alfonso II tra 1560 e '64 fosse originale e qualificante per gli Stati estensi viene sottolineato da un autorevole osservatore forestiero, attento a cogliere per dovere d'ufficio gli elementi particolari e distintivi del governo ducale e della corte. Orazio Della Rena svolge per più di un anno e mezzo, tra 1589 e 1590, le funzioni di segretario di legazione a Ferrara presso l'ambasciatore residente del granduca di Toscana e nel puntare l'attenzione anche verso l'apparato militare del duca Alfonso non tralascia di evidenziare lo stretto rapporto tra l'organizzazione della milizia e il largo sistema di esenzioni riconosciute ai coscritti di cui fornisce un preciso resoconto, anche se queste ultime non sembrano sufficienti a garantire la reale partecipazione dei sudditi alle formazioni militari ⁵¹. Sulla carta gli effettivi, tra stato immediato e ambiti feudali, assommano a 34.000 fanti compresi 600 archibugieri a cavallo, ma per gran parte sono senza disciplina e senz'armi e inoltre “vi son molti vecchi inutili e giovani, che hanno ogni altro pensiero che di fare il soldato; e se venisse bisogno di valersi dell'opera di essi in qualche spedizione, come ho inteso da molti capitani, che ne son pratici, non si potrebbe far capitale del quarto di loro”. Anche perché l'addestramento appare del tutto saltuario e carente, giacché “quando qualche volta l'anno occorre che vadin a far la mostra, chi accatta la cavalla del mugnaio, chi del castaldo et così vanno a farsi vedere” ⁵².

A fronte di indubbe difficoltà nell'assicurare un funzionamento regolare ed efficiente della struttura militare basata sulle milizie locali, è soltanto con la fine del secolo che si registra un più incisivo intervento sul piano della normativa militare, sempre per iniziativa di Alfonso II, con la nascita di un foro particolare e l'individuazione di una specifica magistratura competente.

Al duca, “cupidissimo non men di fama che di gloria” ⁵³, non manca un

⁵¹ G. Agnelli, *Relazione dello Stato di Ferrara di Orazio Della Rena*, in “*Atti della Deputazione ferrarese di storia patria*”, VIII (1896), pp. 245-322, a p. 311 s.: il duca concede “molte belle e larghe esenzioni a soldati, come che alcuno di loro non potesse essere chiamato in giudizio, o gravato se non da giudice deputato da lui, ne capturato senza licenza del Capitano, e catturato, quando fosse in dolo, non dovesse pagar se non il 3° della cattura. Li liberò da tutte le gravezze, e gli concesse poter portare nella città, e luoghi murati ogni sorta d'arme da difesa, e spada, e pugnale per loro, e per un servitore; e nelle quistioni seguite casualmente fra essi, et senza soverchieria, ancorché con effusion di sangue, non potessin esser in alcuna pena condannati; fè loro poi molti comandamenti circa all'apparir bene all'ordine, e soggiacere alla disciplina dei Capitani, et usar altri termini di milizia; et propose pena della sua disgrazia a chi trasgredisse all'osservanza di essi”.

⁵² Ivi, p. 284: a questi componenti la Milizia territoriale Orazio Della Rena aggiunge 4 compagnie di cavalleggeri con 100 effettivi in Ferrara, 50 in Modena e 500 in Reggio. I brani ai quali si fa qui riferimento sono riportati anche in A. Merendoni, *Armi e armati nell'Italia dei secoli XV-XVI*, Rimini 1993, p. 75. Sul diplomatico toscano si rinvia a D. Toccafondi Fantappiè, voce *Della Rena Orazio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 37, Roma 1989, pp. 250-253.

⁵³ Agnelli, *Relazione dello Stato di Ferrara*, cit., p. 305. M. Folin, *Gli oratori estensi nel sistema politico italiano (1440-1505)*, in G. Fragnito-M. Miegge (curr.), *Girolamo Savonarola da Ferrara all'Europa*, Firenze

solido e tenace spirito guerriero che ancora nel 1595, nella speranza di rinnovare un'impresa compiuta una trentina di anni prima, lo induce ad allestire un esercito di 5.000 uomini, posto al comando del marchese Ippolito Bentivoglio, per partecipare alla mobilitazione indetta dall'imperatore Rodolfo II di fronte alla minaccia turca⁵⁴ e sostenere il lungo conflitto che si protrae dal 1593 al 1606⁵⁵. Tra l'estate e l'autunno del 1566 il duca aveva infatti guidato di persona una spedizione destinata a prestare aiuto militare in Ungheria al padre di Rodolfo, Massimiliano II, ed era partito accompagnato dalla propria guardia formata da una quarantina di alabardieri svizzeri e tedeschi e da un reparto di cavalleggeri di pari consistenza, posto sotto il comando del marchese Cornelio Bentivoglio e di Ercole e Alfonso Contrari, poi accresciuto sino a contare 120 effettivi⁵⁶. Per la prima volta in età

2001, pp. 51-83, a p. 81.

⁵⁴ L.A. Muratori, *Delle antichità estensi*, II, in Modena, nella Stamperia Ducale, 1740, p. 395; L. Chiappini, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001, p. 354. Il Bentivoglio, che tra 1584 e 1589 trascorre due soggiorni in Fiandra nelle file delle truppe comandate da Alessandro Farnese e negli anni Novanta, sotto il governo di Alfonso II, è “luocotenente generale di tutte le milizie de lo stato”, rimane nel seguito ducale anche negli anni successivi confermandosi “il vero alter-ego di Cesare nei primi anni del tormentato soggiorno modenese”: A. Cadoppi, *Un “macello di huomini da bene”. Lettere al duca d'Este dalle Fiandre di militari al servizio di Alessandro Farnese*, in G. Bertini (cur.), *Militari italiani dell'esercito di Alessandro Farnese nelle Fiandre*. Atti della Giornata di studio, Fontevivo, 24 settembre 2011, Fidenza (PR) 2013, pp. 153-170, a p. 159 s.; Merendoni, *Le “genti d'arme” dei duchi d'Este*, p. 115; Guerzoni, *Le corti estensi*, cit., p. 194. V. pure M. Folini, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari 2001, p. 372.

⁵⁵ G. Ricci, *Osessione turca. In una retrovia cristiana dell'Europa moderna*, Bologna 2002, p. 59 ss. per la spedizione dell'agosto 1566 che in due settimane raggiunge Vienna e per quella successiva, inconcludente, organizzata nel 1595, quando Alfonso II “non partì neppure, esaurendo le sue forze in parate e squilli di tromba sotto le mura di Ferrara”: Id., *I Turchi alle porte*, Bologna 2008, p. 85. V. pure F. Cardini, *Il turco a Vienna. Storia del grande assedio del 1683*, Roma-Bari 2011, p. 86 ss. per l'attenzione al fronte continentale balcanico-danubiano della “lunga guerra turca” e la partecipazione di contingenti anche italiani.

⁵⁶ Merendoni, *Le “genti d'arme” dei duchi d'Este*, cit., pp. 70, 73. Diversamente P. Bizzarri, *Historia della guerra fatta in Ungheria dall'invittissimo imperatore de' Christiani contra quello dei Turchi [...]*, in Lione, appresso Guliel. Rovillio, 1569, ricorda che il duca di Ferrara, oltre ad avere lasciato all'imperatore i 150.000 scudi della dote della sorella anche per finanziare la guerra contro il Turco (p. 59), giunge in Ungheria “accompagnato da quattro cento gentil'huomini, trecento archibusieri, cento celate & cento huomini d'arme” (p. 68); Muratori, *Delle antichità estensi*, II, cit., p. 395, riferisce di un contingente formato complessivamente da “quattro mila persone, tutte ben montate e guarnite”, tra le quali spiccano “trecento gentiluomini armati di tutt'armi [...] secento archibusieri a cavallo [...] altri venticinque archibusieri a cavallo [...] che servivano di vanguardia con sei trombetti [...] diciassette paggi del duca” seguiti infine dai “forieri o corrieri, gli ufiziali della Casa del duca, i servitori de' nobili, le carrette e i muli”; Quazza, voce *Alfonso II d'Este*, cit., p. 339, attribuisce ad Alfonso un esercito di 4.200 uomini; L. Chiappini, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001, a p. 328 s. ricorda un esercito composto da 4.500 uomini. La campagna militare del 1566 a fianco dell'imperatore in Ungheria è ricordata con toni di apprezzamento da Orazio Della Rena: “andò in Ungheria con onorata comitiva de' signori lombardi, et con gran cavalleria da combatter benissimo a ordine per aiutar l'Imperatore contro i grand'apparecchi de' Turchi, dal quale fu poi licenziato cessato il pericolo insieme con gli altri personaggi, et nel '67 se n'era già ritornato in Italia” (Agnelli,

moderna “un principe italiano partecipava ad una campagna militare al di là delle Alpi” largamente favorita dai recenti legami parentali stretti dall’Estense con la famiglia imperiale, avendo sposato da poco la sorella di Massimiliano, Barbara, conosciuta già nell’estate dell’anno precedente nel corso di un viaggio a Innsbruck ⁵⁷.

Non pare quindi una scelta indipendente dagli ultimi progetti militari di Alfonso II, che morirà nell’ottobre 1597, la redazione dei *Capitoli & ordini* [...] sopra la *Milizia et ordinanza dello Stato suo*, emanati in Ferrara il 26 gennaio 1596 a firma dell’influente consigliere e Segretario di Stato Giovan Battista Laderchi, dotato di una formazione giuridica – si laurea in diritto civile a Ferrara entro il 1561 – che egli valorizzerà ampiamente nel corso della sua carriera negli uffici del ducato; *Capitoli* che, pur ribadendo molte delle norme risalenti al 1560-64, si presentano ora con un impianto sistematico e puntano a riformare in misura significativa la disciplina delle truppe territoriali dal punto di vista giurisdizionale.

Viene infatti creato l’ufficio dell’Uditore Generale della Milizia, con competenza sulle cause tanto civili quanto criminali, senza tuttavia configurarlo come una magistratura autonoma né tanto meno qualificata sotto il profilo tecnico-giuridico, ma attribuendolo alla collaudata figura del Commissario (variamente qualificata, a seconda dei tempi e delle fonti, tramite il predicato ‘delle Battaglie’ o ‘delle Milizie’), già responsabile della redazione e aggiornamento dei ruoli militari – come viene esplicitamente ribadito ancora alla metà del secolo seguente ⁵⁸ – e in generale dell’organizzazione delle truppe, per quanto concerne la consistenza dei corpi di fanteria composti da sudditi ducali, e del periodico svolgimento delle mostre ⁵⁹.

Relazione dello Stato di Ferrara, cit., p. 299). Sul tema rimane importante A. Lazzari, *I “ricordi di governo” di Alfonso II d’Este duca di Ferrara*, in “Archivio Storico Italiano”, 78/1 (1920), pp. 110-123, in specie p. 112: “raccolgendo tutte le forze militari del suo piccolo Stato”, il duca sarebbe riuscito a mobilitare “alcune bande di fanteria, 600 archibugieri a cavallo [...] e una eletta schiera di trecento gentiluomini sfarzosamente armati formavano il piccolo esercito ducale, che contava circa 4.000 uomini, di cui solo la metà combattenti”. Sull’esperienza e le opere dell’eclettico e inquieto Pietro Bizzarri (1525-post 1586): S. Menchi, voce *Bizzarri Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 10, Roma 1968, pp. 738-741.

⁵⁷ G. Rill, voce *Barbara d’Asburgo, duchessa di Ferrara*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 6, Roma 1964, pp. 40-41. A. Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, Bologna 2003, p. 42 per la citazione precedente.

⁵⁸ *Grida sopra la liberazione de’ soldati delle milizie* 1659, art. 3: “S’attenderanno per il giusto e vero numero de’ soldati di ciascun luogo, insegna o compagnia li roli che si trovano presso di S. A. all’Ufficio del Commissario delle battaglie sino alla nuova descrizione, che si dovrà fare tanto nello stato immediato come ne’ luoghi infeudati, e queste si rinovaranno di tre in tre anni secondo le solite regole della Milizia”.

⁵⁹ *Capitoli & ordini* 1596, artt. 1, 31. Per le mostre del Commissario art. 26. Diversamente “Le mostre di ciascuna compagnia” si devono svolgere una sola volta l’anno in presenza del colonnello quella generale, mentre quelle “particolari” tre volte l’anno (art. 22). Per attestazioni dell’ufficio del

Riunite nell'apposito Titolo *Del foro de' soldati*⁶⁰, le norme regolanti l'esercizio della giurisdizione militare disegnano un quadro che tiene conto di precise distinzioni sia tra il territorio dell'allora capitale, Ferrara, e il resto degli Stati estensi sia della presenza fisica, all'interno di questi, del Commissario nelle funzioni di giudice militare. A lui è attribuito il foro attivo e passivo nelle cause civili che coinvolgono i membri della milizia posti agli ordini del colonnello di Ferrara, con l'unica eccezione, nelle cause miste, che l'attore (militare) "abbia a seguire il foro del reo" e pertanto ricada sotto la competenza delle magistrature cittadine come il Giudice dei Savi e i Fattori ducali⁶¹. Nelle parti restanti del ducato al Commissario compete la giustizia civile e penale in relazione a cause che nascono nel luogo stesso in cui egli si viene a trovare; diversamente – anche per comprensibili ragioni di celerità e di contrasto a un possibile pericolo di fuga dei rei – si prescrive l'intervento del giudice ordinario locale; e così pure per "tutt'i delitti militari che saranno commessi da' soldati e [per le] cause appartenenti alla contravvenzione di questi Capitoli". Fatta eccezione per i "delitti militari", chi querela un componente la milizia ha pure facoltà di informare il suo colonnello o capitano "affinchè vegga se potesse introdurre accordo senza liti fra le parti nel termine di dieci giorni, il quale passato la giustizia abbia il suo luogo"⁶². In modo autonomo e diretto il Commissario può invece intervenire in occasione delle mostre per punire "ad arbitrio suo" i militi colti in flagrante a commettere "delitti, ancorchè non militari"⁶³ e in seguito la sua giurisdizione viene allargata pure ai delitti militari commessi dai soldati del presidio di Modena, la nuova capitale del ducato, "esortandosi però ogn'uno a guardarsi dà contravenire, perché chi contravverrà sarà senza remissione castigato"⁶⁴.

Sarebbe di indubbio interesse poter raffrontare le norme che delineano un primo quadro della giurisdizione attivabile nei confronti dei membri delle milizie territoriali con testimonianze relative al suo concreto esercizio da parte

Commissario "che ha carico tutte queste cernide dello stato di sua altezza" già negli anni '60 e '80 e che nel 1583 è ricoperto da Leandro Grillenzoni: Merandoni, *Le "genti d'arme" dei duchi d'este*, cit., p. 114 s. Sempre nelle funzioni di "Generale Commissario" il Grillenzoni viene spedito dal duca in Garfagnana per guidare ritorsioni contro gli abitanti dei confinanti territori lucchesi "con molti soldati et in particolare certi banditi che al presente dominano questo stato, soprannominati Ferinelli, li quali con altri soldati fecero gran danno a Lucchesi, havendogli abbruciato da 10 a 12 ville": Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, cit., p. 4.

⁶⁰ Con l'unica eccezione del breve e iniziale art. 4: "Il medesimo Commissario sarà anche Uditore generale della Milizia e cognitor delle cause civili e criminali, come si dirà sotto".

⁶¹ *Capitoli & ordini* 1596, art. 40.

⁶² Ivi, artt. 40 e 41.

⁶³ Ivi, art. 41.

⁶⁴ ASMò, CD, GS, vol. B, n. 144, 15-16 maggio 1665.

sia di magistrati ordinari che del Commissario delle Battaglie nelle vesti di Uditore Generale della Milizia. Sfortunatamente la disponibilità delle fonti archivistiche non consente di procedere in tal senso, non essendo nota, allo stato attuale della ricerca, una documentazione seriale conservata negli archivi militari in grado di attestare il concreto funzionamento, tra XVI e XVII secolo, degli organi giudicanti né di chiarire le procedure effettivamente applicate, tanto più in casi di liti miste tra milizioti e civili oppure di reati compiuti dai coscritti nel corso delle rassegne, come invece emerge da studi recenti dedicati – a titolo di esempio – agli iscritti nei ruoli delle Bande militari del Granducato toscano, con approfondimenti concentrati negli anni centrali del Cinquecento e nel tardo Seicento⁶⁵.

Quanto a benefici ed esenzioni riconosciute ai sudditi estensi coscritti, la latitudine si amplia sullo scorcio del secolo XVI rispetto alle prescrizioni vigenti in base ai *Capitoli & ordini* risalenti a una trentina di anni prima. Permane l'esenzione da tutte le "gravezze personali, ordinarie e straordinarie [...] ancorchè imposte sopra fuochi" in ambito comunitativo, ma esse sono estese in favore di graduati e di altri componenti le singole compagnie, che possono farle valere anche per aiutanti, accompagnatori, attendenti⁶⁶. Si confermano pure altri trattamenti privilegiati riconosciuti alla milizia. Anzitutto il diritto di portare armi "per tutto il dominio di Sua Altezza" così come "per tutte le città, terre et anche castella immediate e mediate" con varie regole particolari e distintive riferite a ufficiali e soldati, ad alcuni territori specifici nei pressi della capitale e al fatto di riguardare l'arco del giorno o della notte⁶⁷. Viene inoltre rinnovata l'esenzione da spese processuali e carcerarie, dovute per metà soltanto in caso di condanna, ma si irrigidisce la disciplina nei confronti di giudici, notai e cancellieri, chiamati a risarcire del doppio rispetto alle spese imposte e soprattutto esposti a punizioni arbitrarie da parte dell'autorità ducale laddove non rispettino la norma. Da questi benefici patrimoniali sono tuttavia esclusi quanti si macchino di delitti "tali che infamino di lor natura appresso gli uomini gravi e di buona opinione"⁶⁸, mentre si prevedono pene arbitrarie, sempre rimesse all'autorità ducale, per i soldati che, in caso di diverbi e litigi improvvisi, compiano atti indegni per un

⁶⁵ G. V. Parigino, *Nuovi documenti per lo studio della milizia territoriale nella Toscana dei Medici. L'amministrazione della giustizia*, in G. Candiani-L. Lo Basso (curr.), *Mutazioni e permanenze nella storia navale del Mediterraneo. Sec. XVI-XIX*, Milano 2010 (Annali di storia militare europea, 2), pp. 211-231; Id., *Crimini e punizioni*, cit.; D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009, pp. 20 ss., 31 ss.

⁶⁶ *Capitoli & ordini* 1596, art. 35: "[...] Et i luogotenenti de' colonnelli e gli alfieri non solo siano esenti dalle precedenti gravezze, ma possano avere sei bocche le quali godano la medesima esenzione, & i sargenti quattro; i caporali & i forieri due; i cancellieri & i tamburini una e similmente i soldati che avranno o moschettoni o corsaletti".

⁶⁷ Ivi, artt. 36 e 38 per le citazioni; v. pure gli artt. 37 e 39.

⁶⁸ Ivi, art. 42.

militare⁶⁹.

La stessa normativa ducale denuncia tuttavia che il sistema del privilegio, unito ad altri limiti e debolezze del sistema complessivo di organizzazione e di controllo della milizia territoriale, sul tempo lungo non si rivela lo strumento migliore per legare in modo stabile ed efficace i miliziotti al servizio. È il duca Alfonso IV, a neppure un anno dall'avvio del proprio governo, a denunciare in modo esplicito nel giugno 1659 le carenze del sistema che, di conseguenza, rendono scarsamente affidabili i reparti: “poca buona disciplina della gente del paese”, “troppo aperta disobediencia de i soldati di queste bande”, e inoltre frodi diffuse tra gli ufficiali “che o per amicizia o per altro fine liberano dalle fazioni li bene stanti e più commodi, facendo nelle mute occorrenti di quindici in quindici giorni servire solo li poveri e miserabili, che o fuggono mentre sono nel servizio attuale o, sbrigati da quello, abbandonano il paese per non esser di nuovo sforzati a fare, oltre le parti loro, quelle ancor degli altri”⁷⁰.

Il modello di milizia territoriale sussistente ormai da più di un secolo necessita pertanto di una riforma profonda, che non viene a modificare le norme vigenti in merito all'amministrazione della giustizia civile e penale nei riguardi dei suoi componenti, ma a monte di esse i meccanismi di reclutamento e i compiti ad essa assegnati. Anche per le sollecitazioni giunte da numerose comunità degli Stati estensi unitamente alla Provincia del Frignano, alla Terra del Finale, al Principato di Correggio e ad altre terre infeudate, d'ora in poi i miliziotti sono esentati dal prestare servizio a guardia delle piazzeforti (in particolare Modena, Reggio, Correggio, Carpi e Brescello), ma vengono sottoposti, con l'eccezione di “colonnelli, capitani, tenenti capitani, alfieri e sargenti”, al prelievo di una dobla d'oro l'anno (pari a 27 lire modenesi) suddivisa in due rate semestrali e destinata a finanziare “le guardie e i presidii delle piazze con gente volontaria e di fortuna in loco loro”⁷¹. Ad esclusione dei distretti di Modena e di Reggio e dei principati di Carpi e Correggio, dell'esazione sono incaricati gli stessi capitani, remunerati con il 5% del denaro raccolto per ciascuna compagnia, i quali di fronte ai renitenti possono avvalersi del “braccio camerale” e “procedere contro li morosi debitori colla stessa autorità, modo e regola colle quali procedono e possono procedere et esiggonno gli Esattori camerale”⁷². Oltre al fatto che, in caso di ampi fenomeni di rifiuto a corrispondere la contribuzione dovuta, l'autorità

⁶⁹ Ivi, art. 43.

⁷⁰ *Grida sopra la liberazione de' soldati delle milizie* 1659, preambolo. Alfonso IV succede al padre, Francesco I, scomparso il 14 ottobre 1658.

⁷¹ Ivi, artt. 1 e 2.

⁷² Ivi, artt. 5 e 6. Le modalità di esazione vengono ulteriormente precisate in dettaglio due anni più tardi tramite gli *Ordini da osservarsi da tutti li colonnelli e capitani dello Stato di S.A.S. sopra l'esazione del pagamento da farsi da soldati della mezza dobola (sic) per le riserve delle guardie*, in ASMo, CD, GS, vol. E, n. 624, 17 giugno 1661.

ducale si riserva “l’arbitrio per far gravare in solido la massa de’ soldati di ciascuna compagnia o insegna”, i cui componenti sono in ogni caso tenuti a prestare un servizio abbastanza leggero, non potendo essere convocati per le mostre dai rispettivi ufficiali più di due o tre volte l’anno “per tenerli provveduti d’armi e ben disciplinati”⁷³. L’esenzione dal presidio delle fortezze è surrogata tramite un inasprimento della pressione fiscale generale e trova un unico limite nelle esigenze straordinarie di difesa del ducato e di mobilitazione in caso di guerra, laddove ai milizioti, in ragione della “convenienza del tempo, [del] servizio prestato et incommodo patito per la mossa fatta dalle case loro”, viene assicurato il rimborso dell’imposta versata in proporzione al tempo trascorso ai reparti richiamati in servizio effettivo⁷⁴.

Rispetto alla composita e recalcitrante milizia territoriale, un diverso assetto dell’esercizio della giurisdizione viene predisposto nei confronti di corpi specializzati come quello dei Bombardieri, ovvero i reparti di artiglieria, formati da un gruppo ristretto di tecnici stipendiati e da un più numeroso contingente di personale volontario non pagato; giurisdizione che si preferisce mantenere – con limitate eccezioni – sotto esclusivo controllo dei membri della propria gerarchia⁷⁵. Stante alcuni privilegi consistenti nell’esenzione dalle gravezze reali e personali e nel diritto di portare armi da taglio e da fuoco nei territori dello stato mediato e immediato, i componenti questo corpo – ai sensi degli organici *Capitoli* pubblicati nel 1660 e ancora otto anni dopo – sono giudicati dall’ufficiale superiore, il Generale di Artiglieria, tanto per negligenze del servizio, e in tal caso a suo arbitrio, quanto nelle cause civili e criminali “per mancamenti solo commessi nell’attual servizio” e nelle cause civili con foro attivo e passivo “eccettuati que’ casi ne’ quali si concorrerà con altri Fori privilegiati”⁷⁶. Sono invece sottoposti a pene rimesse all’esclusivo arbitrio

⁷³ *Grida sopra la liberazione de’ soldati delle milizie* 1659, artt. 7 e 9.

⁷⁴ Ivi, art. 8: “Si dichiara però da Sua Altezza ad ogni buon fine et in quanto si stimasse necessario, che tal liberazione dal servizio militare non s’intende ne i casi inopinati et improvvisi di rinforzi necessari di presidii, d’invasioni dello stato, o parte, moti di guerra, sospetti probabili e simili, ne’ quali casi straordinari, se succedessero, dovranno li soldati servire e portarsi dove occorrerà per difesa de’ Stati, e per il tempo che stassero nel servizio attuale colla persona gli si bonificarà dalla camera il pagamento alla rata del tempo con ogni riguardo e convenienza del tempo, servizio prestato e incommodo patito per la mossa fatta dalle case loro”.

⁷⁵ A titolo di esempio, nel 1657 in tutto il ducato il corpo di artiglieria risulta composto da 21 caporali e 238 bombardieri suddivisi tra Modena (63 unità), Reggio (51), Brescello (42), Carpi (57), Correggio (7), Rubiera (8), Monte Alfonso (7) e la fortezza di Verrucola (6) in Garfagnana, e la fortezza di Sestola (19) nell’Appennino modenese, e l’organico arriva a superare le 550 unità verso la fine del secolo: Montù, *Storia dell’artiglieria italiana*, cit., pp. 766 s. e 773 (originali in ASMo, AME, Commissariato delle Battaglie, b. 39/E 44). Risale al 1655 l’*Istruzione* diramata dal generale dell’artiglieria ducale Cornelio Malvasia ai responsabili dei depositi al fine di tenere ordinate registrazioni delle munizioni loro affidate (ASLA, Gridario, b. 3, a. 1655).

⁷⁶ Montù, *Storia dell’artiglieria italiana*, cit., p. 768 ss., ove si trascrivono i *Capitoli che l’Illustrissimo etc. Sig. di Baas, Comandante generale dell’Artiglieria di S.A.S., ha fatti stampare con partecipazione et ordini*

ducale gli artiglieri rei di sottrarre polveri immagazzinate nei depositi militari e quelli che, provocando risse conseguenti al gioco, feriscano dei compagni di corpo, o altrimenti si prevede che vengano condannati alla galera⁷⁷.

La preoccupazione anche per questi profili non strettamente inerenti l'attività e l'organizzazione militare rivela come la giurisdizione affidata al diretto ufficiale più alto in grado sia avvertita, più che un privilegio di corpo, una necessità funzionale al più rigido controllo dei sottoposti, per larga parte volontari e con esperienza non militare, che formavano una massa di tecnici-artigiani la cui disciplina era ardua da controllare; una componente che tra Cinque e Seicento mantiene un ruolo rilevante all'interno della complessiva organizzazione militare – e anche per questo è oggetto di una specifica trattatistica orientata alla formazione dei suoi ranghi⁷⁸ –, ma che gli eserciti del

dell'A.S. da essere osservati da' Bombardieri di tutto lo Stato, sotto le pene contenute in essi, insieme co' privilegi che devono godere, artt. III e XII-XVI, da quest'ultimo le citazioni (ASMo, CD, GS, vol. E, n. 611, 24 febbraio 1660; ASMo, AME, Commissariato delle Battaglie, b. 39/E 44; ASLA, Gridario, b. 4). I medesimi *Capitoli* sono ripubblicati da Alfonso d'Este in qualità di “generale dell'artiglieria di tutto lo Stato di S. A. S.” nel 1668 (ASMo, CD, GS, vol. F, n. 732; ASLA, Gridario, b. 4) e integrati due anni dopo da istruzioni indirizzate ai “monizioneri da guerra” in merito alla redazione, alla conservazione e all'aggiornamento delle scritture destinate alla registrazione delle munizioni per le artiglierie (ASMo, CD, GS, vol. F, n. 742; ASLA, Gridario, b. 4). Una serie di più brevi “Capitoli” dei Bombardieri, manoscritti e datati a partire dall'anno 1600, è raccolta in ASMo, AME, Commissariato delle Battaglie, b. 39/E 44, ove già sono previsti trattamenti privilegiati: diritto di porto d'armi, esenzioni fiscali, procedimenti e condanne giudiziarie subordinate al consenso del superiore (“Non possano li Bombardieri essere gravati ne in reale ne personale senza licenza del Generale e di chi s'aspetta in sua assenza, se non fosse caso importante e sospetto di fuga”). La scelta, in seguito, di delegare la giurisdizione sugli artiglieri all'ufficiale più alto in grado conferma come tali corpi specializzati tendessero ad avere “spesso un proprio sistema di giustizia e tribunali propri”: Storrs, *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, cit., p. 590.

⁷⁷ *Capitoli che l'Illustrissimo etc. Sig. di Baas, Comandante generale dell'Artiglieria di S.A.S., ha fatti stampare*, cit., artt. VIII e X. Sulla grande diffusione della condanna alla galera in età moderna quale risposta alla crescente richiesta di rematori destinati a sostenere l'incremento delle flotte militari e mercantili a livello mediterraneo si rinvia a L. Lo Basso, *Schiavi, forzati e buonevoglie. La gestione dei rematori delle galere dell'Ordine di Santo Stefano e della repubblica di Venezia. Modelli a confronto*, in *Atti del Convegno: l'Ordine di Santo Stefano e il mare* (Pisa, 11-12 maggio 2001), Pisa 2001, pp. 171-232; Id., *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Milano 2003, rifluito in parte in Id., *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, pp. 117-144. Per l'applicazione di tale condanna nella Toscana di età moderna: F. Angiolini, *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, ivi, pp. 79-115. Sulla base dei dati elaborati per la seconda metà del secolo XVII, Modena e i ducati padani di Mantova e Parma sono, fra gli stati italiani, i principali fornitori di galeotti per il naviglio veneziano: L. Lo Basso, *Il mestiere del remo nell'armata sottile veneziana: coscrizione, pena, debito e schiavitù (secc. XVI-XVIII)*, in “Studi Veneziani”, n.s., XLVIII (2004), pp. 105-185, alle pp. 147, 149, 172, 178 ss.; Id., *Uomini da remo*, cit., pp. 106 ss., 148, 156, 159 s., 237 s.

⁷⁸ Tra il tardo secolo XVI e il successivo appaiono diverse monografie destinate alla formazione dei bombardieri che si pongono l'obiettivo di istruirli dal punto di vista tecnico-pratico senza porre attenzione all'organizzazione e alla disciplina dei reparti né tantomeno all'esercizio della giurisdizione nei loro confronti. V. almeno G. Marzari, *Scelti documenti indialogo a' scolari bombardieri [...]*, In Vicenza, appresso gli eredi di Perin libraro, 1595 (altra ed. 1596); A. Chincherni, *Lo scolare*

Settecento avrebbero progressivamente eliminato nel segno della razionalizzazione, in particolare nel settore dell'artiglieria, e della rimozione degli elementi che potevano essere di ostacolo tanto alle operazioni belliche quanto all'ordinato comportamento e addestramento delle truppe⁷⁹.

4. *“Intorno al soldo della militia stipendiata”*: una magistratura per le truppe regolari del ducato

Il governo di Cesare d'Este è generalmente considerato un periodo abbastanza tranquillo per la vita del ducato sotto il profilo degli impegni militari. Superata l'umiliazione dovuta alla perdita di Ferrara e del suo contado e le forti difficoltà conseguenti al trasferimento dell'intera corte a Modena, accentuate dalla defezione di una parte consistente della nobiltà ferrarese non disponibile a seguire il duca, le preoccupazioni di quest'ultimo si concentrano soprattutto sui problemi di bilancio e sulle rendite della Camera ducale, fortemente ridimensionate in seguito all'amputazione di pezzi importanti dei propri stati. Alla carenza del gettito destinato alla Camera ducale si aggiunge la gran quantità di debiti ereditati dal padre Alfonso e dal cugino, il cardinale Luigi⁸⁰, determinando così dei limiti che vengono a condizionare fortemente anche la spesa nel settore militare e che non vengono risolti neppure tramite l'incameramento del modesto Stato di Sassuolo, concluso nel 1609 in seguito alla morte senza eredi di Marco Pio nel novembre di dieci anni prima⁸¹.

bombardiere amaestrato di cento cinquanta istruzioni di conoscere e tirare con l'artiglieria, In Ferrara, Giuseppe Gironi, 1606; E. Gentilini, *La real instruzione di artiglieri*, In Venetia, appresso Gio. Antonio & Giacomo de' Franceschi, 1606; Id., *Il perfeto bombardiero et real instruzione di artiglieri [...]*. In Venetia, Alessandro de' Vecchi, 1626.

⁷⁹ Considerazioni espresse su un piano generale da F. Cardini, *Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla grande rivoluzione*, Milano 1982, p. 125.

⁸⁰ G. Guerzoni, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598*, Modena 2000, pp. 184 s., 191 ss.; Folini, *Rinascimento estense*, cit., p. 350 ss.; C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri. “Grazia” e “giustizia” nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2002, p. 12 ss. Per una minuziosa descrizione del trapasso del duca e della corte ferrarese in Modena, preparata attraverso contatti con la Comunità modenese avviati dal padre Alfonso già dal 1590, v. A. Biondi, G. Biondi, *Modena “metropoli” dello stato. Storie e microstorie di primo Seicento*, Modena 2003, pp. 11-42; L. Turchi, *Un patriziato alla prova e un duca clemente nell'Italia spagnola: il consiglio dei Conservatori di Modena e Alfonso II d'Este*, in “Archivio Storico Italiano”, 166/4 (2008), pp. 633-672, a p. 645 ss. per l'ultimo viaggio intrapreso dal duca a Modena e Reggio pochi mesi prima della morte, avvenuta nell'ottobre 1597, nel tentativo di “legittimare *in extremis* di fronte ai sudditi dei feudi imperiali l'eredità che si era scelto suo malgrado: Cesare d'Este”.

⁸¹ T. Ascari, voce *Cesare d'Este*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 24, Roma, 1980, pp. 136-141, a p. 138; T. Sorrentino, *La nascita e il perdurare del “mito” dello Stato di Sassuolo*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale*, cit., I, pp. 587-599; A. Biondi, G. Biondi, *Modena “metropoli” dello stato*, cit., pp. 186-192.

Unico serio coinvolgimento in conflitti con stati limitrofi si registra a più riprese con la repubblica di Lucca, che rinnova le antiche pretese sulla Garfagnana fomentando una modesta guerra di confine tra 1602 e 1603 e dieci anni più tardi approfitta del conflitto scoppiato tra Ferdinando Gonzaga e Carlo Emanuele I per innescare scontri più aspri con le truppe estensi, che si risolvono in saccheggi a danno di comunità poste sui diversi versanti del confine appenninico e nel vano assedio di Castiglione da parte delle truppe ducali⁸².

A quel torno di tempo risalgono ulteriori capitoli e privilegi concessi da Cesare tanto a beneficio della Milizia che di altri corpi militari. Nel 1613, in concomitanza alla ripresa delle ostilità in Garfagnana destinate a risolversi in una “guerra lillipuziana”⁸³, sono aggiornati i *Capitoli e Ordini* emanati dal padre nel 1596 modificando la formulazione di alcuni articoli e integrandone altri con l’obiettivo di specificarne meglio la formulazione e ampliare l’ambito dei privilegi riconosciuti ai coscritti – a titolo di esempio – circa l’immunità dall’arresto nei giorni delle mostre anche per controversie relative a debiti civili⁸⁴, circa la libera circolazione con le armi di servizio per soldati semplici e ufficiali⁸⁵ e l’autorizzazione a praticare il gioco delle carte⁸⁶. Nella nuova città capitale, Modena, il Commissario è competente del procedimento nei confronti di qualsiasi “soldato per sospetto di fuga” anche quando fermato da altro ufficiale⁸⁷, mentre il pagamento di *sportule* e altre spese agli ufficiali giudiziari si conferma dimezzato in tutti i casi di delitti non infamanti, ma – diversamente dal passato – è dovuto anche in caso di assoluzione⁸⁸.

⁸² Ascari, voce *Cesare d’Este*, cit., p. 139; R. Montagnani, *Giovan Battista Laderchi nel governo estense (1572-1618)*, in AMDSPMo, s. X, XII (1977), pp. 101-153, a p. 147 s.; O. Rombaldi, *Cesare d’Este al governo dei ducati estensi (1598-1628)*, Modena 1989, p. 44 ss.; M. Brogi, *Lo Stato di Modena e la Repubblica di Lucca*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale*, cit., II, pp. 1211-1225, a p. 1214 ss.; O. Raffo Maggini, *Il tentato recupero della Garfagnana da parte della Repubblica di Lucca durante il governo di Cesare d’Este (1601-1618)*, in *La Garfagnana da Modena capitale all’arrivo di Napoleone*. Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001, Modena 2002, pp. 25-31; De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense* cit., p. 74 ss.

⁸³ La definizione si deve a G. Hanlon, *The Twilight of a Military Tradition. Italian Aristocrats and European Conflicts, 1560-1800*, London 1998, p. 61 s. e nota 46, nel confronto con l’esperienza dei conflitti nella Penisola nel secolo XVII. È ricordata pure in C. Sodini, *L’Ereale tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del ’600*, Firenze 2001, p. 49, con ulteriore bibliografia.

⁸⁴ *Dichiarazioni e aggiunte* 1613, art. 28.

⁸⁵ Ivi, artt. 29, 36, 39.

⁸⁶ Ivi, art. 36.

⁸⁷ Ivi, art. 40.

⁸⁸ Ivi, art. 42. Nel complesso sono modificati o integrati gli artt. 15, 17, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42 delle precedenti disposizioni del 1596, mentre un ulteriore capitolo conclusivo ribadisce “Che i capitoli presenti in caso dubbioso s’intendano a favore de’ soldati”. Non mancheranno in seguito occasioni di contrasti tra colonnelli delle milizie, da un lato, e Commissario delle Milizie e

Il rinnovato stato di guerra induce l'emanazione di ulteriori provvedimenti per tentare di scoraggiare l'emorragia di sudditi e militari estensi, ma non soltanto, sia appartenenti alle truppe stipendiate che alla milizia territoriale. Le grida emanate per l'occasione sono destinate a vietare il passaggio di sudditi estensi "a soldo d'altro principe" sanzionando gli intermediari che si occupano del reclutamento per conto di altri stati ed estendendo le pesanti sanzioni anche a "chi farà massa nello stato di S.A. di soldati ancorche fossero tutti forastieri"⁸⁹; a impedire la partenza di molti soldati dal territorio garfagnino "con passaporto o senza" intimando anche ai malati, ma non ai feriti, di rientrare nei ranghi "quando saranno risanati"⁹⁰; a intimare ai "molti soldati descritti a ruoli della militia" di rispondere all'ordine di recarsi in quella regione eccetto coloro che potranno vantare una giusta causa di esenzione, "la qual dovrrano (sic) venir' ad allegare in termine di due dì quelli del distretto di Modona, di Carpi, di San Felice, del Finale, di Nonantola e di Rubbiera innanzi a S.A. ò à chi sarà da lei deputato"⁹¹; e, infine, a precisare con dettaglio quasi maniacale compiti e doveri attribuiti a militari che ricoprono gradi specifici, come quelli prescritti ai caporali delle compagnie di fanteria, oggetto di istruzioni scandite in ben 39 capitoli⁹².

I "Capitoli della Milizia a piedi" riformati da Alfonso II sullo scorcio del Cinquecento vengono estesi da Cesare nel settembre 1611 ai soldati arruolati per presidiare le porte della nuova capitale⁹³ e contemporaneamente sono formulati appositi *Capitoli et privilegi* destinati a regolare l'istituzione della nuova milizia a cavallo, i cui componenti sono sottoposti alla disciplina vigente per la fanteria per tutte le fattispecie non espressamente contemplate dal nuovo

Governatori locali, dall'altro, nell'applicazione dei Capitoli emanati da Alfonso II nel 1596, come quelli attestati per lo Stato di Sassuolo che sollecitano l'intervento del consigliere ducale Andrea Codebò, autore di una serie di *Osservazioni* in merito destinate al duca Cesare e datate 6 marzo 1627: ASLA, Gridario, b. 1, manoscritto allegato a una copia delle *Dichiarazioni & aggiunte* 1613.

⁸⁹ ASMo, CD, GS, vol. A, n. 69, 4-5 maggio 1613. Due anni dopo le sanzioni vengono aggravate prevedendo anche la "confiscatione di tutti i lor beni" per i sudditi "che ardiranno d'andar al soldo d'alcun principe" (ivi, n. 89, 21 dicembre 1615) e ancora sullo scorcio del 1624 la materia viene ripresa e tutte le sanzioni sono ribadite in un'ulteriore Grida emanata sempre dal duca Cesare (ivi, vol. B, n. 140, 31 dicembre 1624).

⁹⁰ Ivi, n. 74, 6-7 settembre 1613.

⁹¹ Ivi, n. 75, 11-12 settembre 1613.

⁹² Ivi, n. 77, a. 1613.

⁹³ *Capitoli et privilegi* 1611a, in 7 articoli: oltre a fissare alcune disposizioni concernenti l'arruolamento e la descrizione dei militari, sono ribaditi per soldati semplici e ufficiali gli ampi privilegi nel porto d'armi, tenendo conto di alcune differenze tra armi da difesa e da offesa. Tali Capitoli vengono integrati quattro anni dopo da ulteriori Ordini per ufficiali e soldati di servizio nei reparti dislocati presso le porte della città capitale al fine di precisarne i compiti anche nei servizi di controllo di beni e merci in transito: v. *Ordini* 1615. Le medesime disposizioni risultano stampate già in foglio sciolto con data 1614 e ancora 1616 (ASLA, Gridario, b. 1).

regolamento⁹⁴. Si deve quindi ritenere allargata anche ad essi la giurisdizione del Commissario così come regolata nel 1596 e trova parimenti conferma il ventaglio di privilegi inerenti il porto d'armi⁹⁵. La dotazione di armi, abbigliamento e animali dei componenti i nuovi reparti a cavallo è dichiarata immune da sequestri ed esecuzioni, anche per debiti nei confronti della Camera ducale⁹⁶, e i militari, oltre ad essere “esenti dal datio de' contratti de' loro cavalli” in ragione di un solo atto di acquisto e uno di vendita ogni anno⁹⁷, non possono essere arrestati per debiti né per reati criminali senza licenza del generale, eccetto il caso in cui “il delitto non fosse di qualità che meritasse pena afflittiva o corporale”; e se querelati per debiti è loro concesso un intervallo di dodici giorni per soddisfare comunque il creditore, “i quali passati, la giustizia habbia il suo luogo”⁹⁸.

Diversamente dai reparti deputati al presidio delle porte della capitale e da quelli delle milizie territoriali, formati da unità di fanteria e cavalleria sparsi nei diversi territori degli Stati estensi, per quelli composti da truppe stipendiate soltanto negli ultimi anni del governo di Cesare d'Este si giunge all'individuazione di precise competenze giurisdizionali nei confronti dei soldati che ne fanno parte senza tuttavia attribuirle a una magistratura appositamente incaricata e creata *ex novo*, ma ancora una volta – come per le milizie territoriali – sommandole alle funzioni già svolte da un altro ufficiale. Nel caso specifico, a quelle tradizionalmente assegnate al Collaterale, responsabile della cassa del soldo ovvero della distribuzione delle paghe ai militari e dell'esecuzione di tutti i mandati di natura economico-finanziaria ricevuti dai Fattori generali della Camera ducale o direttamente dal duca.

Nell'organizzazione militare estense l'ufficio del Collaterale è attestato almeno dagli anni Cinquanta del Quattrocento⁹⁹ e rappresenta un'istituzione

⁹⁴ *Capitoli et privilegi* 1611b, art. 14 finale.

⁹⁵ Ivi, artt. 11, 12.

⁹⁶ Ivi, art. 3.

⁹⁷ Ivi, art. 10.

⁹⁸ Ivi, art. 9.

⁹⁹ M. Folin, *Note sugli ufficiali negli stati estensi (secoli XV-XVI)*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997, pp. 99-154, a p. 138 (= “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, s. IV – Quaderni, 1): il Collaterale generale e due suoi notai sono registrati in corrispondenza dell'anno 1456 nelle Bollette dei salariati della Camera ducale; Guerra, *Soggetti a “ribalda fortuna”*, cit., p. 160, con riferimento a una successiva testimonianza risalente al 1460; Merendoni, *Le “genti d'arme” dei duchi d'Este*, cit., p. 71: nel 1476 il Collaterale distribuisce le paghe ai componenti la guardia a cavallo del duca Ercole; Guerra, *Uomini d'arme nel territorio estense*, cit., p. 64, nota 2: dal 1482 prende avvio la serie archivistica dei registri contabili redatti all'interno dell'ufficio del Soldo, “diretto da un collaterale generale soggetto, come tutti coloro che prestavano servizio nella Camera ducale, alla supervisione e al controllo dei fattori generali”; G. Guerzoni, *La Camera Ducale estense tra Quattro e Cinquecento: la struttura organizzativa e i meccanismi operativi*, in *Storia di Ferrara*, VI. *Il Rinascimento. Situazioni e personaggi*, Ferrara 2000, pp. 159-183, a p. 163: già tra Quattro e Cinquecento la struttura della Camera ducale prevede “L'ufficio del Soldo, o *banca dei soldati*, che stipendiava i

condivisa da altri stati italiani e in taluni casi documentata già per tempi più risalenti, in linea con una tendenza generale, legata alla più efficace gestione materiale e finanziaria degli eserciti che si registra nel corso del Quattrocento e che tende ad allargare lo spettro di competenze attribuite al Collaterale facendone l'ufficiale con maggiori responsabilità in ordine all'amministrazione delle forze armate¹⁰⁰. Nel ducato milanese di età visconteo-sforzesca – la prima realtà statale italiana in cui inizia a svilupparsi un composito esercito permanente¹⁰¹ – il Collaterale del Banco, in quanto responsabile del banco degli stipendiati e in seguito sottoposto direttamente al controllo della Camera ducale, è documentato dalla metà del secolo XIV e risulta pienamente operativo un secolo più tardi, quando da lui dipendono – secondo gli *Ordini* emanati da Filippo Maria Visconti nel 1445¹⁰² – dal “punto di vista amministrativo e finanziario le guarnigioni delle fortificazioni viscontee [...] così come tutti gli appartenenti all'esercito milanese”. I compiti principali e caratteristici dell'ufficio, che può essere ricoperto anche da più soggetti distinti tra Collaterali generali e altri, inviati nelle diverse località del ducato per espletare le mansioni loro affidate, consistono nel controllo di tutte le operazioni che riguardano l'iscrizione dei soldati nei ruoli militari, l'aggiornamento periodico di questi ultimi in base a relazioni inviate mensilmente dai responsabili delle guarnigioni in merito alla consistenza e alle variazioni subite dai reparti posti al loro comando e, infine, le ispezioni in occasione delle “mostre”, che dal 1445 si dispone di effettuare ogni due mesi per verificare la consistenza dei reparti di stipendiati dislocati presso i castelli e le fortificazioni del ducato nonché lo stato e le capacità difensive di queste ultime¹⁰³.

membri permanenti delle milizie ducali (le compagnie di fanti e *mercennari* erano pagate a parte) e talune categorie di cortigiani non comprese nei *salariati della Bolletta* (staffieri, cuochi, tamburini, trombettisti, fino ai primi anni del Cinquecento)”.

¹⁰⁰ Accenni alle funzioni svolte nel corso del Seicento dal Collaterale nel contesto dell'organizzazione militare degli Stati pontifici in Brunelli, *Poteri e privilegi*, cit., p. 109, ss. A un esperto militare come Cesare Palazzuolo, Commissario Generale e Collaterale delle Milizie pontificie, si deve la pubblicazione agli inizi del secolo XVII del trattato *Il Soldato di Santa Chiesa. Per l'istituzione alla pietà de' centomila Fanti & de' decemila Soldati a cavallo delle Militie dello Stato ecclesiastico*, Roma, per Luigi Zannetti, 1606, “che raccoglie precetti comuni dell'arte militare, celebrazioni dell'esercito dell'antica Roma, passi biblici, citazioni di S. Agostino, influenze ignaziane” destinate alla formazione anche morale e religiosa, oltre che disciplinare, del milite papale.

¹⁰¹ Guerra, «*Gente diabolica*», cit., p. 86 s.

¹⁰² C. Santoro, *Ordini di Filippo Maria Visconti per l'amministrazione delle entrate ducali*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, III. Medioevo, Milano 1962, pp. 463-492, alle pp. 467 s. e 485 ss. per i compiti attribuiti al Collaterale.

¹⁰³ C. Santoro, *Gli Uffici del Comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968, pp. 218 s., 258 ss.; T. Zambarbieri, *Castelli e castellani viscontei. Per la storia delle istituzioni e dell'amministrazione ducale nella prima metà del XV secolo*, Bologna 1988, p. 115 ss., da cui la citazione; M.N. Covini, *L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480)*,

La volontà del duca Cesare di riformare le competenze del Collaterale emanando specifici *Ordini* il 10 dicembre 1626¹⁰⁴ pare sorretta e favorita da due condizioni, una di ordine tecnico-culturale operante in una prospettiva larga e una invece pratica e contingente, legata alla migliore definizione dei contenuti particolari dell'ufficio al fine di caratterizzare meglio lo specifico provvedimento.

Quanto alla prima, non sembra influente una riflessione alimentata dalla trattatistica militare elaborata nel medesimo ambito estense e per di più da autori esperti della materia. Risaliva infatti all'anno 1600 la pubblicazione, dedicata proprio al duca Cesare, del trattato scritto dal colonnello delle truppe garfagnine Bartolomeo Pellicciari, modenese, allo scopo di prendere in esame e illustrare “le cose più sustantiali al soldato e distender brevemente ogni genere, come richiederà il bisogno, et presentare il semplice frutto, conforme all'uso soldatesco, senza tanti ornamenti di fiori et di frondi”. Quindi illustrare tutti gli aspetti della vita, della dotazione e del comportamento del soldato spiegando “gli insegnamenti dell'arte sua con parole comuni et intelligibili”, dal momento che tra i militari sono “pochissimi li literati” e tutti gli altri o non sanno leggere o non comprendono ciò che leggono.¹⁰⁵ Tra gli insegnamenti che intende dispensare egli ha cura di ricordare anche la necessaria presenza, in un esercito, dell'Uditore Generale di Giustizia che sia in primo luogo un tecnico del diritto, ma anche poliglotta, in modo da parlare e scrivere nelle varie lingue correnti negli eserciti multietnici di età moderna, e superiore agli Uditori particolari, affiancato inoltre da due notai ugualmente capaci di parlare varie lingue e da esecutori e “altri ministri della giustizia” per coadiuvarlo “in ogni bisogno”¹⁰⁶.

Roma 1998, p. 153 ss.: già verso la metà del secolo XIV “alcune fonti documentano l'attività dei *collaterales domini*, che erano reclutatori e tesoriere direttamente dipendenti del signore”, mentre nell'ambito dell'amministrazione cittadina milanese alla fine dello stesso secolo emerge la “specializzazione di uno dei collaterali del podestà, incaricato dell'arruolamento militare” (p. 153, nota 102). Gli studi di Caterina Santoro sono ripresi da M. Mallett, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1983 (ed. orig. London 1974), p. 128 ss. nel contesto dello sviluppo di eserciti permanenti nell'Italia del secolo XV. Sull'organizzazione delle truppe lombarde nella seconda metà del Quattrocento, in particolare i reparti stipendiati, si rinvia anche al precedente studio di Covini, *Guerra e “conservazione del stato”*, cit.

¹⁰⁴ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627.

¹⁰⁵ *Avertimenti militari del colonnello Bartholomeo Pellicciari da Modona [...] dedicati al Serenissimo signor don Cesare d'este, duca di Modona, di Reggio &c.*, in Modona, appresso Giovan Maria Verde, 1600 (ristampati nel 1606), p. 2 del Proemio. A Pellicciari si devono altri due trattati in materia militare stampati negli anni successivi: la *Parte prima delle rassegne et modo per essercitare fanteria*, in Modona, presso Giulian Cassiani, 1613 e la *Universale istruttione per servitio della cavalleria in tutte l'occorrenze di guerra*, in Venezia, appresso Antonio Pinelli, 1617.

¹⁰⁶ *Avertimenti militari del colonnello Bartholomeo Pellicciari*, cit., p. 199: “Avertimenti per l'Auditor Generale della giustizia dell'essercito. In un essercito è di somma necessità un Auditor Generale di Giustizia, che sia dottore in leggi intendentissimo e prattichissimo et che sia di molta maniera et

Prima di rientrare in patria e acuartierarsi in Garfagnana Pellicciari aveva maturato una notevole esperienza tra gli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento militando nell'esercito spagnolo in Francia, nelle Fiandre e in Normandia al servizio del duca Alessandro Farnese e poi del figlio Ranuccio. La sua carriera e la sua diretta pratica della guerra nel teatro delle Fiandre, ove operavano altri sudditi o servitori del duca Alfonso II ¹⁰⁷, e non soltanto non doveva essere molto distante da quella di un altro militare e trattatista italiano, Giorgio Basta (1540ca-1607), nominato dal Farnese commissario generale della cavalleria e quindi passato al servizio di Rodolfo II negli eserciti imperiali, noto per avere composto alcuni trattati di tecnica militare stampati più volte nel corso del Seicento. Tra essi anche quello dedicato al mastro di campo generale, l'ufficiale responsabile dell'organizzazione e del mantenimento delle formazioni militari sul campo in grado pure di assumere la guida dell'esercito in assenza del comandante generale ¹⁰⁸.

Non è perciò escluso che l'ufficio di Uditore Generale proposto da Pellicciari si ispiri ai modelli disciplinari osservati nei periodi di servizio all'estero, in specie quello già realizzato negli eserciti spagnoli nel corso del Cinquecento includendo nei singoli reparti propri Uditori sottoposti al controllo di un supremo giudice militare, l'Uditore Generale. Nel 1536 su disposizione di Carlo V questo ufficio viene introdotto nella Lombardia spagnola e in seguito, dopo il 1587, l'apparato della giustizia militare viene potenziato anche nelle Fiandre all'interno dei singoli reparti limitando i poteri correzionali in precedenza riconosciuti ai rispettivi comandanti e le competenze della giurisdizione militare nelle cause civili ¹⁰⁹. All'interno della

destrezza et sappia parlar, legger et scriver in tutti li linguaggi delle nazioni del campo, dovendo giudicar sopra le differenze di ciascuna et esser superior a tutti gl'altri Auditori particolari. Deve haver assistenti al suo offitio al meno duoi sufficientissimi notari che sappiano con li medesimi termini le sopradette lingue e gli esecutori et altri ministri della giustizia devono haver la sua residenza appresso il suo allogiamento per haverli prestamente in ogni bisogno, et esso ha obbligo di lasciarsi veder spesso dal generalissimo per ogni buon fine". Altri capitoli del trattato di Pellicciari relativi a gradi, compiti e attività militari sono trascritti in Merendoni, *Armi e armati nell'Italia dei secoli XV-XVI*, cit., pp. 76-89.

¹⁰⁷ Cadoppi, *Un "macello di buomini da bene"*, cit.

¹⁰⁸ G. De Caro, voce *Basta Giorgio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 7, Roma 1970, pp. 154-157; C. Donati, *Organizzazione militare e carriera delle armi nell'Italia d'antico regime: qualche riflessione*, in M.L. Betri-D. Bigazzi (cur.), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, I. *Politica e istituzioni*, Milano 1996, pp. 9-39, a p. 24 s. Prima edizione del trattato qui citato: G. Basta, *Il mastro di campo generale*, in Venetia, appresso Gio. Battista Ciotti Senese all'Aurora, 1606. Alcuni anni dopo Basta pubblica anche *Il governo della cavalleria leggiera [...]*, in Venetia, appresso Bernardo Gionti, Gio. Battista Ciotti, & Compagni, 1612 e *Del governo dell'artiglieria [...]*, in Venetia 1610. Il primo tra questi è oggetto di considerazione soprattutto da parte di Stradiotto (E. Barbarich), *Giorgio Basta ed il primo regolamento dei cavalleggeri italiani*, in "Rivista di cavalleria", VII/XIII (luglio 1904), pp. 3-22.

¹⁰⁹ D. Maffi, *Il baluardo della corona. Guerra, esercito, finanze e società nella Lombardia seicentesca (1630-1660)*, Torino 2007, p. 269 s. Accogliendo poi le richieste dei sudditi milanesi, obbligati a subire la

struttura politico-militare dei Paesi Bassi spagnoli questo settore speciale dell'amministrazione giudiziaria viene perfezionato mediante la creazione della *Superintendencia de la Justicia Militar*, attivata in via temporanea negli ultimi anni del Cinquecento per correggere le carenze diffuse che si erano riscontrate venendo sovraordinata tanto agli Uditori locali quanto all'Uditore Generale, ma rapidamente consolidatasi in una magistratura stabile caratterizzante il sistema giudiziario militare della regione ¹¹⁰.

Diversamente Basta, nel suo trattato sul mastro di campo, frutto in particolare dell'esperienza maturata in tali funzioni dagli ultimi anni del Cinquecento nell'esercito dell'arciduca Mattia, fratello di Rodolfo II, include tra i compiti politici dell'ufficiale anche l'esclusivo giudizio delle cause militari e la competenza nel disporre la cattura e l'incarcerazione dei rei, lasciando invece all'Auditore Generale quella sulle controversie civili, ove, piuttosto che la perfetta conoscenza "di tutti gli ordini, di tutte le usanze et di tutte le leggi della militia", è necessaria "la interpretatione delle leggi imperiali et delle altre, fatte da principi particolari" ¹¹¹.

Per quanto invece concerne la formazione in sede locale del provvedimento volto a dare nuova regolamentazione all'ufficio del Collaterale licenziato dalla Cancelleria il 10 dicembre 1626, è da rilevare come esso sia frutto di un lavoro preparatorio avviato già in tempi precedenti, quando il duca Cesare chiede informazioni al Governatore di Reggio e al marchese di Bismantova, le cui risposte datano al tardo agosto 1626, manifestando

presenza e le angherie delle truppe spagnole e tedesche, il monarca spagnolo, una prima volta nel 1543 e in via definitiva nel 1556, concede "pieni poteri alla giustizia ordinaria, e quindi al Senato, di procedere nei confronti dei soldati rei di delitti contro la vita e i beni dei sudditi lombardi" (p. 270). V. anche Maffi, *La cittadella in armi*, cit., p. 157 ss.; Id., *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio. Giustizia militare e relazioni coi civili nello Stato di Milano al tempo della dominazione spagnola (1550-1700)*, in L. Antonielli (cur.), *Polizia militare. Military Policing*. Seminario di studi, Messina, 11/12 dicembre 2009, Soveria Mannelli 2013, pp. 99-126, a p. 102 s; Storrs, *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna* cit., p. 587 s.; Id., *Military Justice in Early Modern Europe*, in Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea*, cit., pp. 11-41, a p. 18 s. V. Martínez Ruiz, *Legislación y fuero militar*, cit., p. 16 s. ed Esteban Estríngana, *La superintendencia de la justicia militar*, cit., p. 89, nota 7, per il decreto emanato dal comandante generale delle truppe spagnole nelle Fiandre Alessandro Farnese il 15 maggio 1587. Sul Farnese e la sua brillante carriera al servizio della Spagna: J. Martínez Millán, *Alessandro Farnese, la corte di Madrid e la monarchia cattolica*, in A. Bilotto-P. Del Negro-C. Mozzarelli (curr.), *I Farnese. Corti, guerra e nobiltà in antico regime*. Atti del convegno di studi, Piacenza, 24-26 novembre 1994, Roma 1997, pp. 93-116; R. Sabbadini, *L'uso della memoria. I Farnese e le immagini di Alessandro, duca e capitano*, in M Fantoni (cur.), *Il "perfetto capitano". Immagini e realtà (secoli XV-XVII)*. Atti dei seminari di studi Georgetown University a Villa "Le Balze"-Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara 1995-1997, Roma 2001, pp. 155-182. Si ricordano anche i saggi riuniti in S. Pronti (cur.), *Alessandro Farnese, condottiero e duca (1545-1592)*, Piacenza 1995 e in Bertini (cur.), *Militari italiani dell'esercito di Alessandro Farnese nelle Fiandre*, cit.

¹¹⁰ Esteban Estríngana, *La superintendencia de la justicia militar*, cit., in part. p. 92 s. per l'ampio raggio di competenze attribuite al nuovo magistrato.

¹¹¹ Basta, *Il mastro di campo generale*, cit., p. 19 ss.

l'“intentione di regolare l'uffitio del Colaterale secondo l'uso antico e di porre in iscritto li ordini appartenenti a tal carica”¹¹². Allo scopo pare necessario ricostruire con esattezza il ventaglio di competenze di questo ufficiale alla luce di prassi operative soprattutto risalenti all'ultimo periodo ferrarese – anteriori pertanto al gennaio 1598 e soprattutto alla scomparsa di Alfonso II avvenuta nell'ottobre 1597 – che avevano suscitato perplessità e contrasti rispetto all'arbitraria libertà d'azione mostrata dall'allora Collaterale Leandro Grillenzoni o che avevano invece condizionato – come denunciato per gli anni seguenti – l'operato di alcuni tra i suoi successori¹¹³.

Nella sua replica il marchese di Bismantova, che per breve tempo aveva ricoperto l'ufficio di Collaterale, lamenta al duca le difficoltà incontrate “quasi da tutti li ministri di V. A. Serenissima, onde io per la brevità del tempo che l'essercitai non potei superare le molte et intricate pretensioni che erano contrarie alla mia autorità”, e ricorda che in rapporto a corpi speciali come i cavalleggeri della Guardia ducale la giurisdizione è rimessa ai propri ufficiali oppure ai giudici ordinari, ma sempre dietro licenza di questi ultimi¹¹⁴. Precisa inoltre di non essersi mai ingerito, nel periodo in cui ha esercitato le funzioni di Collaterale, “nelle cause fattoriali o siano per interesse di Camera o de serenissimi Condutori di S. A. S., sapendo che la cognitione di dette cause s'aspettava al foro de signori Fattori”¹¹⁵.

L'autorità ducale sembra tesa ad accertare l'orizzonte effettivo dei poteri connessi a tale ufficio soprattutto in ordine agli intrecci di ruoli e attribuzioni

¹¹² ASMo, AME, Collateralato, b. 52/G1, c.n.n.: come riferisce una lettera del Governatore di Reggio datata 23 agosto 1626, secondo la quale il duca vuole “sapere come e con quale autorità sia stata esercitata dal Colaterale [Leandro] Grillenzoni a suo tempo in cotesta compagnia de cavalli e se poneva mano in cassare e rimettere i soldati et i cavalli et in dar la mostra alla compagnia come e quando a lui pareva e se ha in alcun caso amministrata giustizia nelle cause civili o criminali di detti soldati et in somma se si è impedito in altra cosa appartenente alla detta compagnia, che in far levare le paghe da cotesto Tesoriero [...]”. In base ad altra documentazione conservata nella stessa busta, Leandro Grillenzoni ricopre l'ufficio del Collaterale tra il 1592 e il 1598 succedendo al conte Scipione Sacrati.

¹¹³ Leandro Grillenzoni è qualificato come “dottore”, verosimilmente in legge, in riferimento a una ambasceria inviata a Ferrara presso il duca dai Conservatori modenesi nel febbraio 1575: Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, cit., p. 2. È ricordato anche come “colaterale e consigliere di Sua Altezza Serenissima” in G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena, anni 1588-1602*, a cura di A. Biondi-R. Bussi-C. Giovannini, Modena 1993, p. 24 (17 gennaio 1596; citato come “Avandro Grilinzioni”) e p. 35 (28 settembre 1596).

¹¹⁴ ASMo, AME, Collateralato, b. 52/G1, c.n.n., 1626 agosto 23: “[...] Quanto al trattenere o suspendere le paghe a cavalleggeri della Guardia di V. A. Serenissima, io non hebbi mai ditta pretensione, ch'io mi ricordi, e non me ne sono impedito in altro che in far pagare ogni mese di mio ordine li mandati al furiero di detta compagnia per la paga che l'A. V. ogni mese anticipatamente paga loro. Il comporre le differenze che nascono tra di loro o tra loro et altri sono sempre state composte dalli loro uffitali; e quando non hanno potuto accordarli sono stati cittati con licenza però del capitano e suoi uffitali avanti li giudici ordinarii”.

¹¹⁵ ASMo, AME, Collateralato, b. 52/G1, c.n.n., 1626 ottobre 29.

rispetto ad altri funzionari ducali e alle tradizioni che avevano presieduto alla risoluzione degli inevitabili e non rari conflitti di competenze. In ciò il duca Cesare sembra applicare una prassi informativa e organizzativa che si riscontra pure rispetto all'operato dei massimi organi giurisdizionali del ducato e che emerge come un tratto caratterizzante il suo governo, segnato dalla necessità urgente, oltre a quella di riadattare alla nuova sede modenese e a una realtà territoriale profondamente ridimensionata la latitudine operativa degli organi centrali, di calibrarne meglio il funzionamento e la suddivisione dei rispettivi compiti¹¹⁶.

Per acquisire le informazioni inerenti le competenze del Collaterale già in anni precedenti ci si era basati sulle testimonianze rilasciate da notai tanto ferraresi quanto modenesi deputati all'“Uffizio delle Milizie” in Ferrara, all'amministrazione della “Ducal Fattoria” ovvero della Camera Ducale oppure occupati direttamente “in castello di Modena”¹¹⁷. Notai che attestano come al tempo del Commissario Generale delle Milizie ducali Leandro Grillenzoni questi avesse sempre esercitato la giurisdizione attiva e passiva in cause miste coinvolgenti soldati delle milizie e civili senza però riuscire a evitare la concorrenza dei giudici locali, come già accadeva in tempi precedenti, “non ostante continue dolianze che tra le parti nascessero per causa di tale giurisdizione tirando le cause di già cominciate avanti diversi giudici di detta città al detto Uffizio delle Militie”.

Sempre in relazione al tardo periodo ferrarese, concluso con la morte di Alfonso II, “ed anco più oltre” non è invece subordinata ad altri tribunali la giurisdizione del “Foro Fattoriale”, ovvero dei “ducali Fattori Generali [costituiti] come giudici particolari de' curiali attive et passive. Ancorché l'attore o reo fosse stato soldato et sottoposto al foro del signor Colaterale, a lui non era permesso declinar il Foro Fattoriale, poiché a quello niuno poteva inibire che la ducal Signatura”¹¹⁸. Nei fatti, la giurisdizione esercitata dai

¹¹⁶ Tavilla, *La favola dei Centauri*, cit., p. 20 s.: già nei primi anni successivi al 1598 il duca “prese l'iniziativa di investire i suoi consiglieri [...] del compito di riferire circa la prassi dei maggiori organi centrali – Segnatura e Consiglio di Giustizia –, al fine di definire uno *stylus* finora regolato dalla consuetudine sporadicamente integrata dalla discrezionalità dei consiglieri stessi, ed inoltre di delineare quelle linee di intervento riformatore che avrebbe dovuto da un lato ricreare un coordinamento con le istituzioni comunali e dall'altro ovviare ai limiti e alle contraddizioni già riscontrati in epoca ferrarese”.

¹¹⁷ ASMo, AME, Collateralato, b. 52/G1, con riferimento a un manipolo di dichiarazioni rilasciate da notai che hanno esercitato a Ferrara e a Modena datate tra il 1605 e il 1620 e collocate di seguito alle missive sopra citate.

¹¹⁸ ASMo, AME, Collateralato, b. 52/G1: dichiarazione del notaio Giacomo Dainesi (13 aprile 1620). In un'altra dichiarazione (non datata) il medesimo notaio conferma che le cause “tra curiali et soldati erano sempre decise et giudicate dal signor Consultore della Ducal Camara, et quando uno servitore di S. A. stipendiato veneva convenuto ad istanza di qualche soldato nanti il Giudice delle Militie, in quel caso i illustrissimi signori ducali Fattori Generali inibevano a detto giudice delle Militie et tal causa era conosciuta et giudicata dal signor Consultore”.

responsabili della Camera ducale è di portata larghissima, applicandosi “non solo nelle cause di detto Alf(onso) et de tutti i servitori della Camera, ma anco agli appaltatori et non solo nelle cause dove erano rei, ma anco come attori, et se inhibeva a tutti gli altri fori eccetto che alla ducal Signatura”¹¹⁹, ovvero a uno dei due tribunale centrali operanti negli Stati estensi, esemplato sul modello vaticano e istituito da Ercole II intorno alla metà del Cinquecento¹²⁰.

Che negli Stati estensi e in particolare nella nuova città capitale siano normalmente operative giurisdizioni differenti tanto da quelle municipali previste dagli Statuti locali e affidate al governatore, al podestà e al giudice degli appelli, che da quelle centrali espressione della suprema *potestas* del principe è un dato di fatto condiviso non soltanto dai notai degli uffici ducali, ma pure dai più stretti funzionari di corte. In modo del tutto esplicito un giurista e diplomatico per anni al fianco del duca come Matteo Baracchi all'interno di una relazione focalizzata sulle competenze dei due supremi consigli operanti negli Stati estensi, il Consiglio di Giustizia e la Segnatura, non ha esitazione a riconoscere che “i signori Fattori et il signor Commissario delle Bande hanno continuata la cognitione delle cause c’havevano in Ferrara sopra i camarari e soldati rispettivamente” nonostante che lo statuto modenese non prevedesse altre giurisdizioni oltre a quelle pocanzi ricordate¹²¹.

A prescindere dal conflitto con la normativa locale venutosi a creare dopo il trasferimento della capitale nella seconda città del ducato, qui preme sottolineare come risultino funzionanti giurisdizioni speciali esercitate nei confronti sia dei dipendenti della Camera ducale – con uno spettro molto ampio di inclusione in tale categoria di soggetti individuati tramite rapporti anche soltanto economici con l’istituzione, come emerge dalle testimonianze precedenti – sia dei militari, in rapporto ai quali viene esplicitato il ruolo del Commissario delle Bande (Commissario delle Battaglie), al quale sono riconosciute – in linea generale – competenze organizzative e giurisdizionali verso i componenti le milizie territoriali piuttosto che i soldati stipendiati.

¹¹⁹ ASMo, AME, Collateralato, b. 52/G1: dichiarazione del notaio Giacomo Cechini (23 giugno 1603) e del medesimo tenore anche una successiva dichiarazione del notaio Giacomo Dainesi (19 febbraio 1605).

¹²⁰ C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, pp. 4 s., 12 ss. e più ampiamente Id., *La favola dei Centauri*, cit., pp. 8 ss., 23 ss. e *passim*. È assai probabile che la sua istituzione risalga al 1552-53, dal momento che “proprio dal 1553 prendono avvio le relazioni della Segnatura indirizzate al duca” (ivi, p. 9, nota 21). Diversamente Benzoni, voce *Ercole II d’Este*, p. 122, annovera l’istituzione del Consiglio di Segnatura tra gli ultimi provvedimenti di Ercole II, che cade ammalato il 25 settembre 1559 e spira dopo pochi giorni il 3 ottobre.

¹²¹ Tavilla, *La favola dei Centauri*, cit., p. 18 per notizie su Matteo Baracchi e p. 204 s. Il testo completo della relazione di Baracchi indirizzata al duca Cesare e datata 23 aprile 1615 è trascritto ivi, p. 226 ss.

L'intreccio di attribuzioni con il Collaterale, soprattutto nell'amministrazione della giustizia militare, rimane frequente e viene a determinare un significativo condizionamento delle funzioni riconosciute a quest'ultimo, che risultano concorrenti rispetto ad altri ufficiali ducali, come i Fattori generali, e pure ad altre autorità militari, come lo stesso Commissario delle Battaglie.

Le disposizioni infine emanate dal duca Cesare sullo scorcio del 1626 tentano di mettere ordine in questa tessitura non certo lineare tracciando un profilo indubbiamente più organico in merito alla disciplina delle truppe stipendiate senza tuttavia sovvertire prassi consolidate né alterare vistosamente gli equilibri tra magistrature e uffici centrali cristallizzati nel lungo periodo ferrarese e traslocati senza significative variazioni negli assetti dell'amministrazione ducale che si stabilizza dopo il 1598 nella nuova città capitale.

In linea generale le mansioni attribuite al Collaterale ineriscono il pagamento del soldo alle truppe stipendiate e ad altri corpi particolari, il controllo dei ruoli militari e la diretta sorveglianza sugli organici tramite la convocazione periodica delle mostre, l'amministrazione della giustizia civile e criminale nei confronti delle medesime truppe e le analoghe prerogative nei confronti dei corpi di polizia locale formati da bargelli ed esecutori; il tutto alla luce di una fitta serie di deroghe, condizioni e trattamenti particolari¹²². Per lo svolgimento di tutti i compiti egli può avvalersi di “due ufficiali che terranno cura delle scritture dell'ufficio”, uno con funzioni di cancelliere e l'altro di agente pagatore “il quale anderà a pagare i presidij e gli stipendiati et al ritorno gli farà relatione in iscritto di tutte le piazze et de pagamenti fatti”, di un dottore in leggi per l'amministrazione della giustizia affiancato da un notaio attuario e infine di un “banchiero approvato” per la gestione del denaro versato dalle comunità per il mantenimento di un reparto particolare, la compagnia di cavalleggeri della guardia ducale¹²³.

¹²² *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, suddivisi in 5 titoli con articoli non numerati: [I] *Dell'ufficio e autorità del Colaterale intorno al soldo della militia stipendiata*; [II] *Degli ufficiali del Colaterale*; [III] *Dell'autorità del Colaterale del [sic] dar mostra, del cassare e del rimettere*; [IV] *Della giurisdizione del Colaterale nelle cause civili, criminali*; [V] *Dell'autorità del Colaterale nel soldo degli esecutori, nelle loro mostre e nel cassargli e rimettergli*. Analoghi limiti e condizioni nel convocare le mostre e nell'aggiornare i ruoli militari valgono anche nei confronti della Guardia ducale formata da fanti tedeschi e svizzeri.

¹²³ Ivi, titolo [II], artt. [1], [2], [3]. Oltre un secolo dopo il “notaio attuario del soldo” Antonio Covezzi Forciroli firma una “Notificazione” sui debiti contratti dai militari e una “Grida sopra i disertori” emanate il 27 gennaio 1738 (ASMo, CD, GS, vol. T, nn. 8, 9. I due testi sono ristampati in appendice agli *Ordini e capitoli militari del Serenissimo signor duca Francesco terzo per grazia di Dio duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc.*, in Modena, per Bartolomeo Soliani stampatore ducale, 1738, p. 23 e pp. 20-22 rispettivamente) e ancora un provvedimento di indulto in favore dei disertori datato 19 novembre 1739 e un'altra “Grida sopra i disertori” emanata il 4 febbraio 1740 (ASMo, CD, GS, vol. V, nn. 122, 136). Il suo successore nell'ufficio, Giuseppe Caprioli, nel 1742 firma altri due provvedimenti destinati ai militari delle truppe al soldo, una “Notificazione” in merito ai crediti concessi dai privati ai soldati il 10 gennaio e una “Notificazione sopra i disertori” il 17 aprile

Accanto alle mansioni di “Tesoriere e pagatore generale del soldo” per gli “stipendiati” e per altri reparti particolari come la compagnia dei cavalleggeri della Guardia ducale e le compagnie montate di Reggio¹²⁴, al Collaterale è attribuita piena autorità nel controllo degli organici e delle loro dotazioni, incluse le cavalcature, ma con alcuni limiti nei confronti delle due particolari formazioni sopra ricordate in quanto dipendenti direttamente dal duca così come nei confronti dei reparti di tedeschi e svizzeri componenti la guardia ducale¹²⁵. Lo stretto collegamento tra queste due funzioni è giustificato dal fatto che il potere di confermare nei ruoli o di decretare la cancellazione dei singoli militari si intreccia strettamente con il loro aggiornamento e il conseguente conteggio delle paghe da distribuire ai comandanti dei reparti. Si tratta dei due compiti originari e distintivi in capo all’ufficio del Collaterale che vengono ribaditi pure dal figlio e successore di Cesare, il duca Alfonso III, nel corso del brevissimo governo del ducato che egli sostiene prima di abbracciare la vita religiosa, in merito alla disciplina dei soldati stipendiati inquadrati nei reparti destinati al presidio militare della città capitale¹²⁶. Analogo rilievo ai compiti del Collaterale in merito alla gestione delle paghe dei militari sarà ribadito all’interno degli ampi *Ordini di giustizia militare* emanati dal figlio ed erede di Alfonso, Francesco I, nel 1642¹²⁷.

Per quanto concerne l’esercizio della giurisdizione civile, gli *Ordini* emanati da Cesare D’Este sullo scorcio del 1626 prevedono procedure differenziate sulla base di un criterio geografico-gerarchico. Cause in cui gli stipendiati sono

(ASMo, CD, GS, vol. V, nn. 211, 228). In seguito, tra 1752 e 1762 Caprioli è Cancelliere del Magistrato di Guerra istituito da Francesco III nel gennaio 1741 (ivi, vol. AA, nn. 613, 614; vol. BB, nn. 695, 758, 764, 765; vol. CC, n. 778; vol. DD, n. 936, 945; vol. EE, n. 992).

¹²⁴ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, titolo [I], artt. [1], [2], [3].

¹²⁵ Ivi, titolo [III], artt. [1], [2], [3].

¹²⁶ *Ordini* 1629, artt. 43 (“S’incarica a’ capitani, che diano al Generale dell’infanteria & al Collaterale conto sempre delli soldati che fuggissero o morissero col giorno preciso, acciò si possano aggiustare i Ruoli e li fuggitivi per farli seguitare, onde subito che ciò sia a loro notizia ne diano subito avviso, incaricando anche li caporali a darne parte subito alli loro capitani, sotto pena ad arbitrio del Generale dell’infanteria, e lo stesso s’impono alli sergenti”) e 55 (“Sia lecito ad ogni ufficiale o soldato dimandare il suo conto al suo capitano alla Banca & il Collaterale e pagatore lo ascoltino e conforme al dovere aggiustino le loro partire”). Si tratta di un’ampia regolamentazione di compiti e doveri delle truppe regolari di stanza in Modena in cui viene sanzionata – con radiazione dai ranghi, tratti di corda, condanna alla galera oppure a morte – un’ampia gamma di reati e mancanze strettamente connesse al servizio militare con la precisazione conclusiva “Che tutti i casi non compresi in questo si riservino all’arbitrio di S. A. per castigarli conforme alla qualità di essi” (art. 70). Succeduto al padre nel dicembre 1628, Alfonso III abdica nel luglio dell’anno successivo in favore del primogenito Francesco per entrare nell’ordine dei Cappuccini: Chiappini, *Gli Estensi*, p. 451 ss.

¹²⁷ *Ordini di giustizia militare* 1642, capo XI, art. 6: “Chi avendo dato vantaggio o capo soldo a’ suoi soldati e poi lo leva di loro proprio moto e capriccio, senza legitime cagioni e senza averne dato prima conto al Mastro di Campo e poi a’ Collaterali e pagatori dell’esercito, sia punito ad arbitrio”.

parte attiva o passiva che si formano nella capitale, Modena, sono di competenza esclusiva del Collaterale e devono essere discusse dinanzi al proprio consultore, ma procederanno soltanto dopo che l'ufficiale da cui dipende il militare coinvolto nel contenzioso avrà tentato una composizione stragiudiziale entro il termine di dieci giorni. Diversamente negli altri luoghi del ducato, alla luce del consolidato principio generale in base al quale l'attore dovrà seguire il foro del reo e che tutte le cause rimangono onerose, il Collaterale si avvarrà per la loro soluzione del giudice locale, il quale ne diverrà competente in via diretta unicamente in caso di assenza dell'ufficiale ducale¹²⁸.

Dalla giurisdizione del Collaterale sono esentati, nel civile e nel criminale, gli ufficiali delle truppe stipendiate, sottoposti a un regime differente non altrimenti specificato, ed essa deve pure cedere di fronte a quella tradizionalmente riconosciuta in via esclusiva ai Fattori generali nelle cause "anche attive de' curiali e camerale contro stipendiati", stipendiati che invece ricadono sotto la giustizia del Collaterale "per tutti i delitti [...] pertinenti al soldo" e per quelli "commessi nell'esercizio del loro uffitio o in luogo privilegiato non soggetto agli ordinarij" con l'unica eccezione della compagnia dei cavalleggeri di Reggio, "de' quali sarà giudice il Governatore" di quella città¹²⁹.

Al foro del Collaterale risultano sottoposti anche i componenti le milizie territoriali, disciplinate da *Capitoli et ordini* emanati in varie riprese tra gli anni Sessanta e Novanta del Cinquecento, quando operino come soldati stipendiati o comunque pagati tramite le finanze ducali¹³⁰, eccetto i casi in cui essi siano "solamente spesati in roba da vivere da S(ua) A(ltezza) senz'altro stipendio" conservando pertanto lo *status* originario e ricadendo di conseguenza sotto la giurisdizione del Commissario delle Battaglie, al quale sono sottoposti anche soldati e ufficiali dei reparti posti a presidio delle porte della capitale già destinatari alcuni anni prima di appositi e brevi *Capitoli et privilegi* emanati sempre dal duca Cesare¹³¹. Un caso particolare concerne le cause 'miste', ossia quelle che coinvolgono soldati stipendiati e militi territoriali che commettono "delitti nel loro ufficio o in luogo privilegiato", di cui "sarà cognitore [...] il giudice di quel che sarà reo": il Collaterale oppure il Commissario delle Battaglie, che tuttavia dovranno unificare le rispettive giurisdizioni laddove i responsabili siano militari di entrambi i corpi "per non dividere i processi"¹³².

¹²⁸ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, titolo [IV], artt. [1], [2], [3] e [10], secondo il quale "Le cause civili che si faranno al foro del Colaterale dovranno essere sportularie et le sportole regolarsi secondo gli Statuti e le tasse de' luoghi". Tranne alcune eccezioni non risultano invece onerose le cause criminali, così come disciplinato dall'art. [11].

¹²⁹ Ivi, artt. [6], [4] e [5] rispettivamente.

¹³⁰ Fattispecie già prevista in *Capitoli et ordini* 1564, art. 13: v. nota 28.

¹³¹ *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, artt. [7] e [8]; *Capitoli e privilegi* 1611a.

¹³² *Ordini sopra la carica del Colaterale* 1627, art. [9], che prevede anche la divisione in parti uguali delle

Nelle competenze del Collaterale ricadono pure varie funzioni espletate nei confronti di quanti sono reclutati a livello locale per svolgere compiti di polizia e di controllo dell'ordine pubblico. Deve distribuire le paghe a bargelli, luogotenenti, cancellieri dei bargelli ed esecutori degli Stati estensi e ha facoltà di "dare le mostre", ossia controllarne direttamente la presenza e l'idoneità al servizio con poteri di confermarli o cassarli ma nel rispetto di alcuni limiti nelle piazze di Reggio, Carpi, Sassuolo, Brescello e in Garfagnana, ove egli "dovrà haver risguardo di porre persone che sieno di soddisfazione" a governatori e ufficiali locali al prevedibile scopo di non creare pericolose frizioni tra giurisdizioni differenti¹³³. Nei confronti dei soli esecutori al Collaterale è affidata competenza giurisdizionale sia per i "delitti [...] pertinenti al soldo o commessi nel loro ufficio", rimettendo invece tutte le altre cause al giudice ordinario, sia per le cause civili nel solo ambito della città di Modena "salva però l'autorità del Sindaco del Palazzo datagli per gli Ordini e tasse per le mercedi degli esecutori cavate dalle provisioni e gratie della Città di Modona, alla qual autorità S(ua) A(ltezza) non intende di derogare in alcuna parte", e "salva anche la dichiarazione da farsi da S(ua) A(ltezza) se in altri luoghi dello stato fossero altri ordini"¹³⁴.

Nonostante l'indubbia professionalizzazione dell'ufficio del Collaterale assicurata dalle disposizioni ducali, che a lui affiancano un giurisperito e un notaio attuario per l'effettiva amministrazione della giustizia militare nelle cause civili e criminali, quest'ultima appare organizzata secondo criteri non uniformi sia per l'ambito di effettivo esercizio, limitato alla sola città capitale ove ha materialmente sede il magistrato, sia per il complesso intreccio di competenze con altre magistrature tanto di livello centrale, come quelle rappresentate dai Fattori Generali per tutte le cause coinvolgenti dipendenti degli uffici ducali e dal Commissario delle Battaglie per quelle che vengono a interessare membri delle milizie territoriali, quanto locale, come gli organi giudiziari operanti in Modena e beneficiati da apposite disposizioni nonché da altri possibili ordini ducali vigenti in differenti località del ducato a garanzia di trattamenti speciali riservati agli uffici e ai funzionari locali.

Lo stesso Commissario delle Battaglie continua a esercitare una giurisdizione concorrente con quella dei giudici ordinari "quando nelle cause criminali delli soldati stipendiati procede come Uditore del Generale", e per

spese delle cause tra i due ufficiali-giudici.

¹³³ Ivi, titolo [V], artt. [1], [2], [3]. In Garfagnana, a monte di Castelnuovo, è posta la fortezza di Montalfonso, realizzata "con somma spesa" dal duca Alfonso II: Muratori, *Delle antichità estensi*, II, cit., p. 405. Su tale struttura, una delle principali piazzeforti del sistema difensivo del ducato, v. F. Velani, *Mont'Alfonso: la genesi del forte e gli adeguamenti funzionali tra i secoli XVII e XIX*, in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*. Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001, Modena 2002, pp. 205-219.

¹³⁴ *Ordini sopra la carica del Colaterale 1627*, titolo [VI], artt. [1], [2], [3].

risolvere i frequenti conflitti tra i due fori la duchessa Laura Martinozzi nel 1662 interviene con apposite disposizioni al fine dichiarato di privilegiare la giurisdizione del Commissario, riconosciuta nelle cause penali che coinvolgono unicamente soldati stipendiati e in quelle miste con soldati della milizia o civili e anche per reati commessi “in luogo privilegiato non soggetto a gli ordinari, come sotto le porte, in corpo di guardia, su le mura”¹³⁵. Essa, tuttavia, nonostante la perentorietà e l’esteso ambito di applicazione, non potrà mai essere esercitata in modo uniforme in tutti i territori degli Stati estensi, poiché, in caso di delitti commessi ove il Commissario non sarà materialmente presente, ancora una volta “i giudici de’ luoghi suppliranno e procederanno contro tali soldati delinquenti in conformità del giusto”¹³⁶.

Nonostante questi limiti, una timida iniziativa destinata a rendere più efficace e diretta la procedura applicata nei confronti dei soldati, come di altre categorie di sudditi privilegiati attraverso trattamenti giudiziari particolari, viene assunta dalla stessa duchessa due anni dopo cassando l’obbligo per “li giudici delle cause criminali” di chiedere preventiva autorizzazione scritta ai superiori per l’audizione del militare sospettato di essere responsabile di un reato allo scopo dichiarato di “levare ogni pretesto a giudici di non haver potuto compire alle loro parti & a delinquenti e loro parziali l’occasione d’occultare la verità & impedire la giustizia”¹³⁷.

5. I “massi di granito” di Francesco I¹³⁸

Nel corso del secolo XVII gli anni di governo di Francesco I sono costellati da un largo impegno delle truppe estensi su vari fronti dell’Italia settentrionale, senza escludere qualche puntata al di fuori della Penisola, come effetto ravvicinato delle tenaci ambizioni politiche nutrite dal duca nel delicato e variabile equilibrio di alleanze con Spagna e Francia. Dal punto di vista degli sforzi militari sono notevoli le differenze rispetto al duca Cesare, obbligato ad affrontare i gravi problemi di ordine economico-finanziario conseguenti al definitivo abbandono di Ferrara e del suo territorio sullo spirare del secolo precedente e ai difficili rapporti con la feudalità più potente radicata nell’area

¹³⁵ *Ordini e Capitoli* 1662, art. [1].

¹³⁶ Ivi, art. [2].

¹³⁷ ASMo, CD, GS, vol. E, n. 654, 16 gennaio 1664.

¹³⁸ È del tutto volontario il richiamo alla metafora utilizzata da Mario Sbriccoli per riassumere icasticamente il valore della codificazione penale napoleonica: M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (cur.), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 163-205, a p. 191 (riedito in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, I. *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, pp. 3-44 - Per la storia del pensiero giuridico, 88).

modenese-reggiana¹³⁹. Nonostante questi limiti, indotti da condizioni interne agli Stati estensi, non erano mancate occasioni di spedire contingenti militari al di là delle frontiere, in particolare come effetto dell'alleanza con la Spagna avviata grazie a trattative iniziate nell'estate del 1600, formalizzata poi con la ratifica di appositi Capitoli di protezione due anni più tardi¹⁴⁰ e infine suggellata tramite la concessione al duca del collare dell'ordine del Toson d'Oro nel 1606 assieme alla promessa di una pensione annua di 10.000 scudi romani¹⁴¹. In tale contesto si giustifica l'invio di un *Terzo*¹⁴² in appoggio all'esercito spagnolo in Lombardia nell'estate del 1625¹⁴³, quando l'impegno delle truppe imperiali è orientato soprattutto a contrastare l'occupazione della Valtellina da parte francese, e ancora nell'autunno-inverno 1635-36¹⁴⁴, già sotto il governo di Francesco I, dopo l'invasione dei territori più occidentali del ducato milanese prossimi al confine con i Cantoni svizzeri e con gli Stati sabaudi¹⁴⁵.

¹³⁹ Tavilla, *La favola dei Centauri*, cit., p. 12 s.

¹⁴⁰ Rombaldi, *Cesare d'Este*, cit., p. 32 ss.

¹⁴¹ Muratori, *Delle Antichità Estensi*, II, cit., p. 522; Montagnani, *Giovan Battista Laderchi*, cit., p. 147. Da ultimo G. Signorotto, *Modena e il mito della sovranità eroica*, in E. Fumagalli-G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento*, cit., pp. 11-49, a p. 17.

¹⁴² La denominazione del contingente militare estense vuole richiamare in modo esplicito l'unità base della fanteria spagnola composta in origine di 3.000 uomini, la cui consistenza tende ad assottigliarsi progressivamente già nel corso della prima metà del Seicento per una serie di fattori, tra i quali le innovazioni nelle tattiche di combattimento: D. Maffi, *Un bastione incerto? L'esercito di Lombardia tra Filippo IV e Carlo II (1630-1700)*, in García Hernán-Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica*, I, cit., pp. 501-536, a p. 509 ss.; Id., *La cittadella in armi*, cit., p. 49 ss.; C. Borrenquero Beltrán, *De la erosión a la extinción de los Tercios españoles*, in García Hernán-Maffi (curr.), *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica*, I, cit., pp. 445-483.

¹⁴³ L'invio di truppe estensi in appoggio a quelle spagnole di stanza in Lombardia è comprovato da una serie di gride volte a scoraggiare e sanzionare l'endemico fenomeno delle diserzioni, comune a tutti gli eserciti del tempo: *Grida contra li soldati che fuggono dal terzo mandato nello Stato di Milano* (ASMo, CD, GS, vol. B, n. 143, 1625 marzo 1 e 2); *Grida contro li soldati che fuggono dal terzo mandato nello Stato di Milano* (ivi, n. 146, 1625 giugno 4 e 5); *Grida sopra i disertori dal terzo fornito al re di Spagna* (ivi, n. 148, 1625 luglio 3 e 4; ASLA, Gridario, b. 1); *Grida sopra i disertori dal terzo fornito al re di Spagna* (ASMo, CD, GS, vol. B, n. 149, 1625 agosto 21).

¹⁴⁴ *Grida sopra i soldati fuggiti dal terzo concesso alla maestà del re cattolico* (ASMo, CD, GS, vol. C, n. 302, 1635 novembre 28 e 29); *Grida sopra i soldati che sono fuggiti dal terzo* (ivi, n. 307, 1636 febbraio 11 e 12). Maffi, *Il baluardo della corona*, cit., p. 16: il coinvolgimento militare di Francesco I al fianco della Spagna è conseguenza del patto di alleanza stipulato il 13 ottobre 1635.

¹⁴⁵ D. Sella, *Sotto il dominio della Spagna*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984 (Storia d'Italia, XI), pp. 1-149, a p. 9 ss.; R. De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense durante la guerra dei Trent'anni (1618-1659)*, in *La Garfagnana da Modena capitale all'arrivo di Napoleone*. Atti del convegno tenuto a Castelnuovo Garfagnana, Rocca Ariostesca, 8-9 settembre 2001, Modena 2002, pp. 69-96, a p. 79 ss.; Signorotto, *Modena e il mito della sovranità eroica*, cit., p. 24 ss. A conferma dell'imponente sforzo sostenuto contro la Francia, tra il 1635 e il 1658 nel solo stato di Milano furono arruolati oltre 100.000 soldati al servizio della monarchia spagnola: Maffi, *L'Italia militare dalla metà del XVI secolo*, cit., p. 41.

Si tratta comunque di occasioni assai circoscritte, a fronte della scottante esigenza, avvertita soprattutto sotto il governo di Cesare d'Este, di contenere il più possibile la spesa pubblica anche nel settore militare e nel contempo di non sbilanciare la politica estera del ducato per evitare il rischio di ancora più onerosi coinvolgimenti in imprese belliche su largo raggio. Imprese che nell'arco di un secolo non risulteranno del tutto estranee all'esperienza militare del ducato, effetto delle variabili scelte a livello di politica estera compiute tra gli anni di Francesco I (1629-58) e quelli di Francesco III (1737-80): nel 1639-40 diverse compagnie di soldati estensi sono impegnate al fianco degli Spagnoli nella difesa del Rossiglione (Catalogna del nord al confine con la Francia) invaso dai Francesi; una trentina di anni più tardi si appresta un reggimento di 1.000 fanti, incrementato poi con circa 430 unità composte anche da Ultramontani, su decisione della reggente Laura Martinozzi, da imbarcare a Venezia e inviare a Candia per sostenere la difesa dell'isola di Creta da parte della Serenissima di fronte all'assedio turco; ancora nei primi anni Settanta del Seicento si raccolgono truppe nel territorio del ducato estense, oltre che in quello parmense, da inviare al servizio della Francia, che già in anni precedenti aveva esteso il bacino di provenienza dei soldati italiani arruolati nei propri eserciti alla Toscana e a varie regioni degli Stati pontifici¹⁴⁶; nel 1716 una compagnia di soldati arruolati nel Ducato si trova di presidio a Zara nell'ambito di un nuovo conflitto turco-veneziano; e ancora nel 1739-40 due battaglioni di 800 uomini ciascuno partono alla volta della Serbia, a fianco delle armate imperiali di Carlo VI d'Asburgo, per venire impegnati soprattutto nella difesa di Belgrado¹⁴⁷.

L'arruolamento volontario in occasioni straordinarie viene incentivato tramite provvedimenti altrettanto straordinari, come la cancellazione delle condanne inflitte a "banditi, condannati e contumaci per qualsivoglia delitto, ancorché capitale", disposta dalla duchessa Laura nel marzo 1669 a condizione che i rei si fossero consegnati alla pubblica autorità entro il termine

¹⁴⁶ Ivi, p. 43 ss.

¹⁴⁷ A. Menziani, *Appunti di storia militare estense nei secoli XVII-XIX*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi", s. XI, XXI (1999), pp. 285-295, a p. 287 ss.; Id., *L' "esperienza" dell'Europa: presenze militari straniere nello Stato di Modena tra il XVIII e il XIX secolo*, in "Quaderni Estensi", 5 (2013), pp. 181-197, a p. 183 s.; Id., *Da Modena a Belgrado*. In altri casi il contributo, per quanto oneroso, è soltanto finanziario: a titolo di esempio, con la *Grida per il soccorso da darsi alla Maestà dell'Imperatore dalla Città di Modana e suo distretto per occasione della guerra contro il Turco* si impone alla Comunità, su richiesta imperiale, una pesante contribuzione da versarsi in tre rate fino alla Pasqua dell'anno seguente (ASMo, CD, GS, vol. E, n. 628, 14 e 15 ottobre 1660); e con la *Grida sopra l'imposta per il sussidio Imperiale nella guerra contro il Turco* si dispone un'imposta generale sugli immobili nelle città e in tutti i territori del ducato (ivi, n. 658, 10-11 giugno 1664; ASLA, Gridario, b. 4). Sull'estenuante impegno militare veneziano, avviato nel 1645, per sostenere l'assedio turco alla fortezza di Candia v. Del Negro, *La milizia*, cit., p. 518 ss.; per la sua contestualizzazione entro il più ampio conflitto europeo con l'impero ottomano Cardini, *Il turco a Vienna*, cit., p. 116 ss.

di dodici giorni e avessero prestato servizio per almeno otto mesi – forse corrispondenti alla durata prevista della spedizione – a partire dal giorno dell'imbarco a Venezia¹⁴⁸. Tutte misure che nel passato sono state interpretate forse troppo frettolosamente come strumenti adottati allo scopo, comunque non secondario, di arruolare a forza banditi e facinorosi per migliorare il livello dell'ordine pubblico interno¹⁴⁹.

Al tempo erano in vigore da oltre un quarto di secolo i dettagliati – per certi aspetti – e severissimi *Ordini di giustizia militare* emanati nel 1642 da Francesco I, che si possono inquadrare nella più generale diffusione, a partire circa dalla metà del Seicento, di regolamenti o di più compiuti “codici militari” in diversi stati europei quali Spagna, Francia, domini asburgici, Svezia, Inghilterra e Prussia, elaborati allo scopo di conferire una regolamentazione più ampia e organica alle formazioni militari e al loro controllo sotto il profilo disciplinare e giurisdizionale perseguendo l'obiettivo comune di svincolare in misura sempre più ampia la giurisdizione sui militari da quella ordinaria civile¹⁵⁰.

Scanditi in 24 capi per complessivi 202 articoli¹⁵¹, gli *Ordini* ducali promulgati nel 1642 allo scopo precipuo di servire “di freno per astenersi dal

¹⁴⁸ ASMo, CD, GS, vol. F, n. 735, 31 marzo 1669.

¹⁴⁹ Muratori, *Delle Antichità Estensi*, II, cit., p. 591: la reggente “usò il ripiego di fare una leva di mille fanti, formandone nel 1669 un reggimento sotto il comando del conte Galeazzo Fontana Cavaliere di Malta e d'altri uffiziali, ch'ella poi mandò alla Repubblica di Venezia, oltre al dono di cinquanta mila libbre di polve (sic) da fuoco, sovvenendo in tal maniera al bisogno de' signori veneziani nelle agonie di Candia e spurgando nello stesso tempo il paese”; Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, cit., p. 266.

¹⁵⁰ D. Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio. Giustizia militare e relazioni coi civili nello Stato di Milano al tempo della dominazione spagnola (1550-1700)*, in L. Antonielli (cur.), *Polizia Militare. Military Policing*, Soveria Mannelli 2013, pp. 99-126, a p. 124; Storrs, *Giustizia militare, militari e non militari nell'Europa della prima età moderna*, cit., p. 602 s.; Id., *Military Justice in Early Modern Europe*, cit., p. 14 ss.

¹⁵¹ Capo I. Del giuramento de gli uffiziali e soldati (artt. 2); capo II: Dell'onore di Dio e riverenza che si deve alle cose sacre (artt. 8); capo III: Della riverenza e fedeltà che devono i soldati alla persona Nostra, a' generali & altri superiori di comando (artt. 19); capo IV: De' soldati fuggitivi e vagabondi (artt. 7); capo V: De' furti, assassinamenti e incendi (artt. 7); capo VI: Delle violenze d'ogni sorte (artt. 5); capo VII: Delle quistioni, ferite, risse, percosse, insolenze, scandali e cartelli (artt. 10); capo VIII: Dell'impertinenze, arroganze e negligenze punibili (artt. 5); capo IX: Delle licenze e passaporti (artt. 9); capo X: Dell'armi e monizioni (artt. 6); capo XI: Delle paghe e prestanze (artt. 7); capo XII: Del comprare e vendere viveri e mercanzie (artt. 4); capo XIII: Delle rassegne e mostre (artt. 8); capo XIV: Del marchiare l'armata (artt. 5); capo XV: De' quartieri, campo e del foraggio (artt. 11); capo XVI: Delle sentinelle, ronde guardie e altre fazioni (artt. 21); capo XVIII: De' lavori che devono fare i soldati (artt. 4); capo XVIII: De' trattati con gl'inimici (artt. 8); capo XIX: Del combattere gl'inimici (artt. 17); capo XX: Degli acquisti, bottini e prigionieri (artt. 6); capo XXI: Del manifestare, sopportare & occultare i delinquenti (artt. 4); capo XXII: Del Commissario delle Battaglie e dell'Auditore del Campo (artt. 10); capo XXIII: Del bargello e prevosto dell'armata e suo obbligo (artt. 12); capo XXIV: Avvertimenti universali per l'amministrazione della giustizia (artt. 7).

male col timor della pena, a chi non cura di farlo col solo motivo dell'amor della virtù", individuano i titolari della giurisdizione nel Commissario delle Battaglie, erede del Commissario alle Milizie di epoca ferrarese, e nell'Auditore del Campo, i quali possono "amministrare la giustizia in quei casi che rispettivamente spettano alla loro giurisdizione secondo le leggi civili e de' presenti Capitoli", ma con facoltà di "castigar il delinquente senz'altro processo o forma giudiziaria" se colto in flagrante o reo confesso. Ma anche in caso diverso, formando "il processo con gli atti di giustizia", questi si dovranno comunque abbreviare "procedendo sommariamente con la maggior sollecitudine possibile"¹⁵². Non viene regolato in modo dettagliato l'iter processuale caratterizzante l'esercizio della giurisdizione da parte del Commissario e dell'Auditore, ma si scorge con chiarezza il riferimento a una procedura distinta essenzialmente dalla brevità e dalla limitata formalità, laddove non sussistano forme ancora più immediate, che viene a distinguere un procedimento *ad modum belli* ammesso anche all'interno degli Stati estensi secondo una consuetudine praticata da tempo su scala ben più larga¹⁵³.

Al Commissario delle Battaglie risultano affidati anche compiti non strettamente giurisdizionali, ma in generale connessi alla sorveglianza a livello centrale dell'apparato militare e all'applicazione di provvedimenti che ne riguardano il funzionamento sotto aspetti particolari. È così, ad esempio, che al Commissario nel gennaio 1644 è attribuito il compito di ricevere tutte le armi lasciate da militari del presidio di Modena in casa di privati al fine di assentarsi dal servizio senza correre il rischio di essere riconosciuti troppo facilmente. Quanti ne fossero venuti in possesso, compresi gli ufficiali, sono tenuti a consegnarle a lui denunciando nel contempo il nome dei militari che le avrebbero abbandonate per "poterne fare la dovuta restituzione"¹⁵⁴.

Lungi dal delineare in modo esaustivo competenze e procedure cui dovranno attenersi il Commissario e l'Uditore, gli *Ordini* di Francesco I si limitano a richiamare alcune prescrizioni abbastanza generiche in capo ai due ufficiali. Ma è soprattutto l'Auditore del Campo, materialmente presente al seguito dei reparti, a intervenire emanando "sentenze e decreti" che dovranno essere eseguiti dal Bargello dell'Armata, a disporre la liberazione dei prigionieri dopo che il Bargello gli avrà trasmesso notizia degli arresti effettuati e a ricevere "le licenze d'uffiziali non fermate", ovvero i permessi privi dell'autorizzazione degli ufficiali superiori ma ugualmente in possesso dei soldati che, per questo, dovranno essere arrestati sempre dal Bargello¹⁵⁵. Nel

¹⁵² *Ordini di giustizia militare* 1642, capo XXII, art. 1.

¹⁵³ Con esempi in L. Lacché, "Ordo non servatus". *Anomalie processuali, giustizia militare e "specialia" in Antico Regime*, in "Studi Storici", 29/2 (1988), pp. 361-384.

¹⁵⁴ ASM, CD, GS, vol. D, n. 440.

¹⁵⁵ *Ordini di giustizia militare* 1642, capo XXIII, artt. 1, 5, 10, 2 rispettivamente.

controllo della disciplina delle truppe all'Auditore compete il dovere di essere informato di "tutte le querele e disordini" e di ricevere dal medesimo ufficiale di polizia "relazione distinta e reale di tutti i delitti, e di ciaschedun prigionero" al fine di prendere i necessari provvedimenti in merito ¹⁵⁶.

Ponendo sollecita attenzione alle azioni e pratiche sospette, egli deve "procurare che tutti i delitti siano debitamente puniti", altrimenti è tenuto a informare della situazione il Generale "e secondo il suo ordine esortare i mastri di campo o colonnelli all'osservanza & esecuzione della buona giustizia" ¹⁵⁷. Deve anche registrare ed esaminare i prigionieri nemici sorvegliando che non vengano liberati se non dietro proprio ordine, deve "far registrare dal suo Cancelliere in un libro tutti i bandi che occorreranno pubblicarsi, con il giorno della pubblicazione" e deve infine controllare che il Bargello del campo e i suoi uomini "non usino alcuna ingiusta violenza verso i mercanti o altri, ma che esercitino fedelmente l'ufficio loro castigando quelli che errano" ¹⁵⁸. Al Bargello, infatti, al quale dovranno essere consegnati tutti i "malfattori o trasgressori de' presenti Capitoli" ¹⁵⁹, è affidata la diligente esecuzione degli stessi "Ordini e Costituzioni militari e delle sentenze e decreti dell'Auditore" unitamente alla denuncia di tutti i reati commessi infrangendo i medesimi Ordini e alla custodia cautelare dei relativi responsabili ¹⁶⁰.

Nel complesso le nuove disposizioni volute da Francesco I disegnano un sistema di controllo della disciplina militare improntato a una fortissima severità, ove "tutti i delitti si devino castigare aspramente" facendo particolare attenzione alla loro qualità e ponendo maggior rigore nella punizione di "quelli che nascono da perversa ostinazione", ma nel contempo usando "qualche moderazione" nel sanzionare quelli "che derivano da impazienza o altre cagioni alle quali l'umana fragilità è quasi impossibile che resista" ¹⁶¹. Non è ammesso il ricorso a fonti diverse dagli Ordini stessi, che è obbligatorio applicare in via analogica per sanzionare "tutti gli altri delitti che non fossero specificati tra questi Capitoli" e che, al pari di tutti i reati, non possono trovare

¹⁵⁶ Ivi, art. 11.

¹⁵⁷ Ivi, capo XXII, artt. 4 e 2. Al pari degli articoli citati alla nota seguente, anche questi, che fanno seguito all'art. 1 i cui soggetti sono il Commissario delle Battaglie e l'Uditore del Campo, sono formulati come prescrizioni alla terza persona singolare anziché plurale. Considerate le disposizioni del successivo capo XXIII relative ai compiti del Bargello e ai suoi doveri nei confronti esclusivamente dell'Uditore, che emerge come unico titolare della giurisdizione e del controllo disciplinare nei confronti delle truppe e di tutti i componenti la gerarchia militare, anche gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del capo XXII si devono a lui riferire.

¹⁵⁸ Ivi, artt. 3, 6, 5 rispettivamente. A nessun soldato è ovviamente consentito trattenerlo in "carcere privata" eventuali nemici presi prigionieri "senza farne consapevole il suo superiore" a pena della vita: capo XXI, art. 4.

¹⁵⁹ Ivi, capo XXI, art. 1.

¹⁶⁰ Ivi, capo XXIII, artt. 1 e seguenti.

¹⁶¹ Ivi, capo XIV, art. 1.

scusanti neppure in cause di debolezza, evidentemente diffuse tra i soldati, come l'ubriachezza¹⁶².

L'apparato repressivo risulta assai aspro, modellato su un massiccio ricorso alla pena capitale, che viene prescritta pure nei casi di recidiva e secondo modalità diversificate in base alla tipologia di reati¹⁶³, oppure, come unica alternativa, a sanzioni da comminarsi in forme e misure arbitrarie che soltanto in casi sporadici si precisa siano disposte dagli ufficiali superiori¹⁶⁴ o di cui viene specificata la particolare modalità di esecuzione¹⁶⁵. Gli *Ordini* sono tesi a imporre una disciplina ferrea ai membri sia della truppa sia dei quadri superiori, con la formale intenzione di regolarne comportamenti e doveri connessi al servizio militare attraverso modalità tendenzialmente uniformi senza ammettere trattamenti privilegiati. In caso di omicidio di un altro militare, si può derogare all'applicazione della pena capitale unicamente se esso viene commesso "a difesa della vita e dell'onore"¹⁶⁶, mentre essa si applica ai soldati a piedi e a cavallo, tanto pagati che non pagati, se danno "occasione di rissa" e viene estesa pure ai "loro capi, mentre non inviglieranno al mantenimento della buona disciplina militare fomentando i seditiosi o non li consignando (sic), quando havranno trasgredito in mano della giustizia per riceverne il dovuto castigo"¹⁶⁷.

¹⁶² Ivi, artt. 6, 7.

¹⁶³ Ivi, art. 4: "Delle pene capitali, solo i traditori, fuggitivi, ammutinatori, spie e ladri si devino appiccare; gli altri, che commettono altri delitti capitali, si devino archibugiare, tagliar la testa o farli passar pe le picche"; art. 5: "Qualunque incorrerà nel medesimo delitto, ancorché non capitale, del quale due altre volte sia stato condannato, la terza volta come incorreggibile merita la pena di morte". La decimazione per impiccagione è invece applicata nei confronti dei soldati di truppa che "abbandonassero l'insegna", mentre "gli altri siano castigati arbitrariamente" e agli ufficiali colpevoli del medesimo reato sia sempre riservata la pena di morte: ivi, capo IV, art. 4.

¹⁶⁴ Ivi, capo VII, art. 5: "Qualunque con superchieria batterà con armi o con bastone il suo compagno o altro soldato casca in pena della vita, se non avesse avuta giustissima cagione di farlo per difesa della vita e dell'onore, eccettuato gl'ufficiali, che percuotessero per castigo conforme a gli Ordini Militari"; capo VIII, art. 3: "Qualunque di notte facesse strepito intorno alla guardia o nella pubblica strada tumultuando, deve essere castigato ad arbitrio del superiore secondo le circostanze e qualità del caso".

¹⁶⁵ Ivi, capo XVII, art. 3: "I soldati, che tardano a comparire a simili lavori nel luogo destinato, si castigano arbitrariamente con ferri a' piedi a lavorare". Nel Settecento tra le forme più lievi di sanzioni rispetto alla condanna capitale è documentata la pena delle "bacchette", consistente nell'obbligare il condannato a passare tra due file di commilitoni armati di bastoni per quante volte sia disposto dalla sentenza.

¹⁶⁶ Ivi, capo VII, art. 10.

¹⁶⁷ ASMo, CD, GS, vol. D, n. 377, 28-29 luglio 1642; ASLA, Gridario, b. 3. Sempre la pena capitale viene prevista per "li soldati così pagati come non pagati, non solo dentro la città ma fuori ancora" quando comandati di svolgere servizi di guardia o altri incarichi procurano danni ai civili sottraendo loro generi commestibili per sé e per i cavalli e altri beni senza corrispondere il prezzo pattuito; abusi commessi da militari e ritenuti di particolare gravità, al punto che per poterli contrastare e reprimere "si accetteranno per sufficientemente concludenti quelle pruove che per l'ordinario non sariano admesse per tali" (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 416, 25 giugno 1643).

Non è forse superfluo notare come la redazione nel 1642 degli *Ordini* destinati a rinnovare con minuziosa attenzione la disciplina e la giustizia militare sia concomitante al coinvolgimento del ducato estense nella infruttuosa guerra di Castro (1641-44), logorante quanto inutile conflitto divampato a causa delle ambizioni di papa Urbano VIII verso l'omonimo feudo farnesiano, incastonato all'interno degli Stati pontifici al confine con la Tuscia, e verso i territori più settentrionali del giovane ducato, esteso nella fascia più occidentale della regione emiliana¹⁶⁸. Una lega difensiva tra Parma, Modena, Venezia e lo stato mediceo viene siglata nel maggio 1642 di fronte alle mene espansive di papa Barberini, le cui truppe, che potevano contare sul poderoso Forte Urbano eretto tra gli anni Venti e Trenta in prossimità del confine tra Stati della Chiesa e ducato estense, minacciavano i limiti orientali di quest'ultimo accostandosi sempre più anche alla fortezza della Mirandola¹⁶⁹. La minaccia pareva effettivamente seria, se la possente fortificazione papalina, a pianta quadrata e dotata di quattro baluardi, negli anni precedenti poteva già ospitare “fino a 2.500 o 3.000 soldati in circa”, benché valutati “in apparenza di poco buona qualità”, ed era comunque munita grazie a una “certa quantità di artiglieria cavata di Bologna et Ravenna”¹⁷⁰. Di conseguenza

¹⁶⁸ Le origini delle pretese pontificie sul feudo di Castro, che affondano nella disastrosa situazione economico-finanziaria in cui era precipitato lo stato farnesiano e il duca Odoardo (1612-46) in seguito ai costi enormi della guerra contro la Spagna del 1635-36 e del mantenimento di cospicue truppe francesi sul territorio del ducato, sono approfondite in dettaglio da G. Hanlon, *The Hero of Italy. Odoardo Farnese, Duke of Parma*, Oxford 2014. V. pure Sodini, *L'Eroale tirreno*, cit., p. 87 ss.; Hanlon, *The Twilight of a Military Tradition*, cit., p. 134 ss. e Id., *Storia dell'Italia moderna (1550-1800)*, Bologna 2002 (ed. orig. 2000), p. 289 ss. per le varie fasi del conflitto, che coinvolge altri stati italiani come il ducato sabauda, quello gonzaghese e quello estense, e la loro collocazione nel quadro più ampio della Guerra dei Trent'anni e delle conseguenze che ebbe per gli stati della Penisola il contrasto tra la potenza spagnola, quella asburgica e quella francese.

¹⁶⁹ L. Simeoni, *Francesco I d'Este e la politica italiana del Mazarino*, Bologna 1922, p. 29 ss.; O. Rombaldi, *Il duca Francesco I d'Este (1629-1658)*, Modena 1992, p. 32 ss.; Hanlon, *Storia dell'Italia moderna*, cit., p. 304 ss.; De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense* cit., p. 84 s.; Signorotto, *Modena e il mito della sovranità eroica*, cit., p. 29 ss.; L. Turchi, *Fra Modena e Parigi: i primi anni di cardinalato di Rinaldo d'Este, protettore di Francia (1618-1672)*, in E. Fumagalli-G. Signorotto (curr.), *La corte estense nel primo Seicento*, cit., pp. 263-304, a p. 271 s. Quanto resta di Forte Urbano è ancora visibile alla periferia occidentale di Castelfranco, lungo l'asse della via Emilia, dal 1929 trasferito dalla provincia di Bologna a quella di Modena. La forte mobilitazione delle truppe pontificie, in tale occasione, è rafforzata dall'istituzione della milizia civica a Roma e Bologna, le maggiori città dello Stato della Chiesa minacciate dalle truppe parmensi e alleate: V. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia (1506-1870)*, I. «Dall' Ordinanza fiorentina» di Machiavelli alla costituzione dell'esercito italiano, Roma 1989, p. 145.

¹⁷⁰ Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, cit., p. 275 (relazione del 18/03/1629) e p. 278 (relazione del 9/11/1629) da cui la citazione. Nel 1642 si stima che il forte fosse presidiato da 2.000 fanti (ivi, p. 282, relazione del 21/07/1642). Secondo B. Rossi, *Raimondo Montecuccoli. Un cittadino dell'Europa del Seicento*, Pontecchio Marconi (BO) 2002, p. 163, il forte, a pianta stellare, dopo il suo completamento “era presidiato da una guarnigione di 500 uomini, che aveva in dotazione 130 cannoni con una riserva di 16.563 proiettili”.

anche le difese della capitale estense, situata pochi chilometri a occidente, vengono rafforzate verso la metà di luglio, quando “si levorno dai magazzini tutte l’artiglierie e si condussero alla muraglia con la soprintendenza del Principe Borso, fratello di S.A.”, mentre il duca “delle sue milizie fa andare in Modena due compagnie, quali ci stanno 15 guerrieri a vicenda”¹⁷¹. La situazione di emergenza tocca direttamente i territori del ducato minacciandone pure la capitale e ciò giustifica il profluvio di grida e proibizioni che si susseguono tra l’inverno e l’estate del 1643 allo scopo di regolare e sanzionare numerosi comportamenti delle truppe estensi, sia pagate che non pagate, in merito alla disciplina di servizio, a illeciti commessi nei confronti della popolazione civile e agli eccessi imputati ai militari all’interno dei presidii ove sono comandati¹⁷².

Nel solco di una tradizione ben radicata in Casa d’Este, i cui rampolli sia cadetti che destinati alla successione praticano di frequente e con notevole abilità il mestiere delle armi nel corso del Quattro e Cinquecento, nel secolo successivo Francesco I spicca tra i pochi esponenti delle maggiori dinastie regnanti, accanto ai Savoia, ad Alessandro e Odoardo Farnese e a Vincenzo I Gonzaga, impegnati a guidare le operazioni militari scendendo di persona in campagna¹⁷³. È grazie a questo solido spirito guerriero, unito a una fortissima ambizione al primato politico nei confronti delle potenze straniere, che il duca, conclusa la deludente esperienza della guerra di Castro, persevera nel condurre caparbiamente altre imprese militari in Piemonte e Lombardia che alla fine gli risulteranno fatali.

In seguito all’alleanza con la Francia formalizzata nell’agosto 1647 grazie anche ai buoni uffici del fratello del duca, il cardinale Rinaldo (1617-72), ma

¹⁷¹ Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, cit., p. 282 (relazione del 21/07/1642). Ai soldati “che vengono alle guardie di questa città e fortezza” e ai quali sono destinati propri alloggiamenti è fatto divieto di cercare ospitalità in case private “sotto pena di cinquanta scudi d’oro per ciascuna volta, che si contravverrà, et altre afflittive ad arbitrio dell’Altezza Sua Serenissima [...] la qual pena – ribadendo un meccanismo comune alla gran parte delle disposizioni seicentesche in materia militare – s’applicherà per i due terzi alla Ducale Camera e per l’altro terzo all’accusatore o inventore, che volendo sarà tenuto secreto” (ASMò, CD, GS, vol. D, n. 409, 4 aprile 1643; ASLA, Gridario, b. 3).

¹⁷² ASMò, CD, GS, vol. D, n. 403, 1-2 gennaio 1643 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 408, 9-10 marzo 1643; n. 409, 4 aprile 1643 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 416, 25 giugno 1643; n. 424, 27-28 luglio 1643 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 425, 30 luglio 1643; n. 434, 15-16 novembre 1643 (ASLA, Gridario, b. 3). La serie è preceduta dalla *Grida sopra l’alloggio della soldatesca*, data in Modena nel dicembre 1642, volta a determinare le contribuzioni in denaro e in natura imposte ai sudditi del duca per “tenere provisto e pronto buon numero di soldatesca per munimento di questi suoi Stati”: ASLA, Gridario, b. 3 (tre esemplari con data 21 dicembre; un quarto con data 19-20 dicembre). In seguito il “pagamento per l’alloggio della soldatesca” è dilazionato entro il giorno 10 del mese ed entro il giorno 20 di quello corrente (ASLA, Gridario, b. 3, 12 aprile 1643). Sempre il 4 aprile 1643 viene disposta la “Remissione della pena à soldati fuggiti mentre tornino al soldo di Sua Altezza Serenissima” entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della stessa (ASLA, Gridario, b. 3).

¹⁷³ Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, cit., p. 239.

destinata a essere capovolta nel giro di un paio di anni ¹⁷⁴, le truppe estensi invadono la Lombardia spagnola passando il Po per estenuarsi vanamente nell'assedio di Cremona e poi impantanarsi nell'autunno dell'anno successivo sotto Casalmaggiore a causa delle piogge insistenti, vanificando così "il progettato attacco al milanese che era lo scopo dell'alleanza tra Francia e Modena" ¹⁷⁵. Alla metà degli anni Cinquanta il duca guida nuovamente operazioni militari tra Piemonte e Lombardia al fianco della Francia, mentre truppe spagnole dall'aprile 1655 varcano i confini degli Stati estensi attaccando la fortezza di Brescello, che si difende grazie alla poderosa cinta bastionata risalente alla metà del secolo precedente, e occupando vari territori fra Reggiano e Modenese, ove si stanziavano truppe francesi alleate degli Este ¹⁷⁶. Nel settembre 1655 fallisce il disastroso assedio di Pavia, difesa strenuamente dal governatore Gian Galeazzo Trotti ¹⁷⁷, da parte degli alleati sabaudi e delle stesse truppe franco-estensi ma viene presa Valenza nel settembre dell'anno successivo e si allargano le operazioni in direzione di Alessandria, posta sotto assedio nel luglio 1657, ove Francesco I "si segnalò per atti di valore e sprezzo del pericolo" ¹⁷⁸. Nel gennaio 1658 truppe franco-estensi entrano nel

¹⁷⁴ D. Frigo, *Gli Stati italiani e le relazioni internazionali*, in G. Galasso-A. Musi (curr.), *Italia 1650. Comparazioni e bilanci*, Napoli 2002, pp. 37-69, a p. 55.

¹⁷⁵ Ivi, p. 45.

¹⁷⁶ Nell'autunno 1655, tra novembre e dicembre, in Modena sono acquarterate truppe francesi e si dispone un'imposta straordinaria in natura o in valore equivalente di denaro allo scopo di approvvigionare di legna per l'inverno la "soldatesca francese": ASMò, CD, GS, vol. E, n. 556, 20 novembre 1655 (con data cronica riportata a mano in calce) e n. 558, dicembre 1655. La prima delle due grida anche in ASLA, Gridario, b. 3. Non risulta che negli anni successivi alla guerra di Castro Francesco I abbia reclutato "due reggimenti per il servizio della Francia", come ricordato in Maffi, *L'Italia militare dalla metà del XVI secolo*, cit., p. 43, nota 37, con rinvio a J.-F. Dubost, *La France Italienne. XVI^e-XVII^e siècle*, Paris 1997, p. 60 ss. e in part. pp. 63-65, ove, nel solco di una "immigrazione militare" dall'Italia verso la Francia già ben viva dalla metà del Cinquecento, si documenta il reclutamento di alcuni comandanti italiani incaricati di arruolare reggimenti di truppe locali in seguito al rinnovarsi di una consistente influenza della Francia nella Penisola tra gli anni '30 e '50 del Seicento. Sempre dalla metà del secolo XVI è significativa la presenza Oltralpe di maestri d'arme e scudieri italiani, tra i quali figura un solo esempio di origine ferrarese (Giuliano Zamolli) attestato nel 1581 (ivi, p. 104 ss.). Conclusa la guerra di Castro, i soldati di ventura italiani sono attratti dalla Spagna e dalla Repubblica di Venezia oltre che dalla Francia, che recluta militari da altri stati della Penisola come, per esempio, dal Granducato di Toscana: Sodini, *L'Erocole tirreno*, cit., p. 238 ss.

¹⁷⁷ G. Signorotto, *Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660)*, Milano 2001², p. 183.

¹⁷⁸ Chiappini, *Gli Estensi*, cit., p. 476. Il perdurante mantenimento dei soldati estensi in campagna ha costi notevoli e dall'autunno 1656 viene istituita una tassa sui camini (focatico) come fonte di finanziamento per le truppe ducali, che l'anno successivo è confermata con ulteriori specificazioni su modalità, scadenze di pagamento e sanzioni per gli inadempienti e quindi modificata nell'estate 1658 poiché, non essendo progressiva rispetto alla ricchezza individuale, si rivela troppo onerosa per gli indigenti: ASMò, CD, GS, vol. E, n. 572, 20-21 novembre 1656 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 580, 23-24 novembre 1657 (ASLA, Gridario, b. 3); n. 591, 12-13 luglio 1658 (ASLA, Gridario, b. 3). Già più di un anno prima si registra "con quanta fredeza" siano pagate le varie imposte a sussidio

Mantovano passando il Po a Viadana, dilagano nel Cremonese superando l'Adda e nell'estate successiva varcano il Ticino arrivando a impadronirsi di Trino e ad assediare Vigevano e Mortara, ma il duca – come ben noto – è colpito dalla malaria e, trasferito nelle retrovie, cessa di vivere a Santhià, presso Vercelli, il 14 ottobre 1658¹⁷⁹.

6. *L'esercizio della giurisdizione militare*

La scarsa documentazione superstite relativa all'azione della magistratura militare nel secolo XVII permette di ricostruire alcuni limitati profili del suo operato in rapporto a un arco di tempo ristretto agli anni 1643-48, ma non privo di interesse in riferimento al contesto politico-militare in cui essa si può inquadrare.

Tra il 30 giugno e il 18 agosto 1643 l'Auditore Generale del campo Alfonso Cavallerini invia un manipolo di nove lettere/relazioni al "Serenissimi Principe" (Francesco I d'Este) che in tre casi vengono specificamente smistate – tramite note apposte nel bordo superiore dei fogli verosimilmente da personale di segreteria – al Collateralato, l'ufficio il cui titolare – come visto in precedenza – riunisce un fascio di competenze in ordine all'amministrazione finanziaria delle truppe e all'attività giurisdizionale che avevano trovato una recente sistemazione negli specifici *Ordini* emanati dal duca Cesare alla fine del 1626¹⁸⁰.

I reati portati all'attenzione dell'Auditore generale riguardano la cattura di soldati estensi genericamente considerati fuggitivi o responsabili di essersi allontanati dalle rispettive sedi di servizio senza licenza scritta dei superiori; una mancanza che direttamente comporta la "pena della forca in virtù della grida di V(ostra) A(ltezza)" o che altrimenti – come nel primo caso – viene giudicata e sentenziata assegnando "due hore a fare le difese et passate quelle si farà eseguire la giustizia, mentre l'A(ltezza) V(ostra) non comandi in contrario"¹⁸¹. Sempre nell'estate del 1643 l'Auditore riferisce più volte al duca

dell'alloggio e del mantenimento dei militari arrivando a disporre di inviare "immediatamente li soldati alle case dei debitori morosi niun'ecceutato come sopra e senza riguardo di qual si voglia qualità di persone e senz'admettere scusa alcuna": ASLA, Gridario, b. 3, 18 gennaio 1657.

¹⁷⁹ M. Schenetti, *I Duchi guerrieri di Modena*, in AMDSPMo, s. X, IV (1969), pp. 311-360, a p. 312 ss.; M. Romanello, voce *Francesco I d'Este*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 49, Roma 1997, pp. 731-737, a p. 733 ss.; Chiappini, *Gli Estensi*, cit., p. 468 ss.; Signorotto, *Milano spagnola*, cit., pp. 266 s., 280; De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense* cit., p. 86 ss.

¹⁸⁰ Prime e generali notizie in Ortolani, *Studio sul fondo dell'Archivio Militare Estense*, cit. p. VIII.

¹⁸¹ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: 11 lettere/relazioni ordinate cronologicamente. Sono qui citate quelle datate 30 giugno e 10 luglio 1643. Si tratta di militari individuati e tratti in arresto nelle campagne modenesi, presso Cittanova e Campogalliano, non lontano dalla città capitale. La pena capitale per l'allontanamento dal campo oltre un miglio di distanza senza licenza scritta dell'ufficiale

di soldati papalini presi prigionieri in diverse località presso il confine con gli Stati della Chiesa, che in base alle disposizioni vigenti egli stesso deve registrare, esaminare e tenere sotto stretto controllo per evitare che commettano “azioni e pratiche sospette”¹⁸², sollecitando nel contempo istruzioni sul comportamento da tenere; ugualmente comunica – a titolo informativo ma in rapporto a pressanti esigenze militari – che un soldato estense, una volta licenziato, si è allontanato in direzione del campo del duca di Parma¹⁸³.

Le testimonianze dell’operato di Cavallerini sono concomitanti ai momenti di maggiore tensione raggiunti durante la prima fase della guerra di Castro (1641-44) e ai combattimenti tra Bolognese e Ferrarese che scoppiano in seguito all’avanzata delle truppe parmensi guidate dal duca Odoardo Farnese (1612-46), cognato di Francesco I¹⁸⁴ e “unico sovrano italiano dell’età moderna a condurre una guerra contro un altro principe della Penisola (il papa) affiancato da una coalizione nella quale erano assenti le potenze straniere”¹⁸⁵. Frutto di tali iniziative sono la provvisoria conquista delle fortezze di Bondeno e Stellata, sul basso corso del Po, seguita dalla sconfitta inferta dalle truppe papaline, nella seconda fase delle ostilità, a San Pietro in Casale, una trentina di chilometri a nord di Bologna in direzione di Ferrara, il 13 agosto 1649¹⁸⁶. Alcuni anni prima, il 20 luglio 1643, presso Nonantola un contingente di truppe estensi al comando di Raimondo Montecuccoli,

è prevista dagli *Ordini di giustizia militare* 1642, capo IX, *Delle licenze e passaporti*, art. 9, e ugualmente per chi “si partirà di sentinella o di guardia o d’altro luogo dove sia stato posto dal suo ufficiale senza esser cavato da chi ha autorità” (capo XVI, *Delle sentinelle, ronde, guardie e altre fazioni*, art. 10).

¹⁸² *Ordini di giustizia militare* 1642, capo XXII, art. 3 (“Deve esaminare tutti i prigionieri nemici, metterli al ruolo, e non comportare che sia liberato alcuno senza suo ordine”) e art. 4 (“Deve aver l’occhio alle azioni e pratiche sospette per poterli esaminare e darli il condegno castigo”).

¹⁸³ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettere/relazioni datate 2, 9, 22 e 31 luglio relative alla cattura di soldati presso alcune località più orientali del territorio modenese di pianura come Piumazzo, Spilamberto, Ravarino e Bomporto. In un’altra missiva del 12 agosto dal Finale Cavallarini informa dell’arresto di un militare inquadrato in una compagnia con “gente veneta”, ma ritenuto soldato papalino rimettendosi alla volontà del duca sul da farsi. L’ultima missiva citata è invece datata 21 luglio.

¹⁸⁴ Il giovane duca di Modena, infatti, sposa in prime nozze nel 1630 la sorella di Odoardo, Maria Farnese, che morirà nel 1646.

¹⁸⁵ Spagnoletti, *Le dinastie italiane nella prima età moderna*, cit., p. 40.

¹⁸⁶ G. Brunelli, voce *Odoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 85, Roma 2015 (on line alla URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/odoardo-farnese-duca-di-parma-e-di-piacenza_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/odoardo-farnese-duca-di-parma-e-di-piacenza_(Dizionario-Biografico))). L’andamento degli scontri militari nella fascia di confine tra Modenese e Bolognese assieme alla battaglia di S. Pietro in Casale hanno trovato una discreta risonanza nella storiografia locale: v. almeno G.L. Masetti Zannini, *Fulvio Testi e la “Guerra di Castro” sul Bolognese (1643)*, in “Strenna Storica Bolognese”, 39 (1989), pp. 291-305; G. Evangelisti, *La Guerra di Castro e il fatto d’armi di S. Pietro in Casale (13 agosto 1649)*, ivi, 42 (1992), pp. 189-202; A. Giacomelli, *La crisi del Seicento europeo, la guerra di Castro e la battaglia di San Pietro in Casale*, S. Pietro in Casale (BO) 2000, pp. 19 ss., 34 ss.

appositamente richiamato in patria da Francesco I, aveva invece prevalso su più numerosi reparti pontifici dopo una serie di scontri armati combattuti con alterne fortune lungo la fascia confinaria tra Modenese e Bolognese, in particolare tra Cento, Crevalcore e Vignola ¹⁸⁷.

Dalle missive inviate dall'Auditore generale al duca emerge il ricorso a una procedura seguita in maniera abbastanza costante: al magistrato compete l'accertamento dei fatti, la raccolta delle testimonianze rilasciate dai soggetti coinvolti fino a concludere il processo di cognizione e la determinazione della pena da infliggere ai rei; infine egli rimette la propria relazione al "Serenissimo Principe" lasciando alla sua suprema volontà l'approvazione del procedimento tramite il consenso all'esecuzione delle condanne comminate oppure l'inoltro di specifiche e differenti disposizioni. Nel caso dell'arresto di un soldato inquadrato in una compagnia formata da "gente veneta" ma ritenuto un militare papalino, Cavallerini scrive al duca rimettendosi unicamente alla sua volontà, come pure in occasione della cattura, presso Piumazzo, di otto soldati delle truppe pontificie ¹⁸⁸.

Nell'estate 1643 l'Auditore Generale è spesso direttamente presente sul luogo ove vengono presi prigionieri i militari nemici o sospettati di essere tali, come avviene a Piumazzo, nell'alta pianura vicino al confine con il Bolognese, e al Finale, al limite nord-orientale del ducato in direzione del Po e di Ferrara ¹⁸⁹. Da qui il 18 agosto, a pochi giorni dallo scontro con le truppe pontificie presso S. Pietro in Casale, pochi chilometri a oriente in territorio bolognese, egli condanna il soldato Nicolò Capelletto "alla pena della forca e poi all'esecuzione di quella" informando previamente il duca e attendendo il suo consenso a procedere ¹⁹⁰. In altri casi l'Auditore risiede invece a Modena, all'epoca ben presidiata da truppe forestiere ¹⁹¹, e anche direttamente "nel

¹⁸⁷ C. Campori, *Raimondo Montecucoli, la sua famiglia e i suoi tempi*, Firenze 1876, cap. IV, p. 140 ss.; Rossi, *Raimondo Montecucoli*, cit., p. 158 ss., G. Brunelli, voce *Montecucoli Raimondo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 76, Roma 2012, pp. 22-30, a p. 24. Un dettagliato ritratto di Montecucoli anche in Cardini, *Il turco a Vienna*, cit., pp. 146 ss. e 149 s. per il suo servizio agli ordini di Francesco I "presso l'arcigna corte estense di Modena" (giudizio piuttosto viene riferito al tempo del nonno Cesare d'Este). Nel corso del suo soggiorno modenese, protrattosi con limitate interruzioni dagli inizi del 1643 alla primavera dell'anno seguente, Montecucoli ebbe anche modo di stendere un minuzioso progetto per l'organizzazione di una milizia estense a cavallo: R. Luraghi-A. Testa (curr.), *Le opere di Raimondo Montecucoli*, III. *Opere minori d'argomento militare e politico. Diari di viaggio e memorie*, Roma 2000, III, p. 78 ss.

¹⁸⁸ ASMò, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettere/relazioni del 12 agosto e del 2 luglio 1643 rispettivamente.

¹⁸⁹ Ivi, lettere/relazioni datate 2 luglio, 31 luglio e 12 agosto 1643.

¹⁹⁰ Ivi, lettera/relazione del 18 agosto 1643.

¹⁹¹ Sullo scorcio del 1646 la "soldatesca pagata" da Francesco I sarebbe composta da 1.300 "fanti forastieri di presidio della fortezza", ossia la nuova cittadella militare eretta sul bordo nord-occidentale della città, da 4 o 500 svizzeri e da 150 cavalieri "distribuiti in più luoghi dello stato" (Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, cit., p. 284, relazione del 9/12/1646).

pallazzo” – probabilmente la residenza ducale – ove si trattiene “per esaminare certi prigionieri”, ovvero interrogare alcuni prigionieri papalini catturati “nella battaglia”¹⁹².

Al di fuori della capitale il controllo disciplinare delle truppe può invece trovare la concorrenza dei giudicanti locali. Lo stesso Montecuccoli, nominato nell’aprile 1643 maestro di campo, ossia comandante in capo delle truppe estensi, ha occasione di protestare fermamente con il Capitano di Giustizia di Nonantola per il fatto che questi procede contro uomini, cioè militari, che si rivendicano esclusi dalla sua giurisdizione¹⁹³. Protesta comprensibile dal punto di vista della gerarchia militare e della volontà di assorbire il controllo dei propri sottoposti per tutte le loro azioni, ma del tutto vana rispetto alla normativa vigente, giacché neppure vent’anni prima il duca Cesare, riordinando le funzioni del Collaterale, aveva sancito il diritto dei magistrati locali operanti al di fuori della città capitale di giudicare i militari dei corpi stipendiati, con eccezione degli ufficiali¹⁹⁴.

Cinque anni più tardi le sole due missive superstiti indirizzate al duca dall’Uditore Generale Giulio Cavazza provengono da Casalmaggiore, nell’odierna provincia di Cremona, teatro delle operazioni delle truppe estensi guidate personalmente da Francesco I durante una faticosa quanto inutile campagna invernale contro il ducato di Milano in ossequio a una fase temporanea di riavvicinamento alla Francia di Mazzarino maturata dal 1647 e di conseguente alleanza con quest’ultima in funzione antispagnola¹⁹⁵.

Alla missiva indirizzata alla “Serenissima Altezza” il 22 marzo 1648 da Casalmaggiore l’Uditore Generale allega due memoriali in cui riferisce di situazioni che nulla hanno a vedere con la disciplina delle truppe o la commissione di reati militari, quanto piuttosto con il trattamento della popolazione civile, che ugualmente gli *Ordini di giustizia militare* emanati sei anni prima cercano di tutelare prevedendo sanzioni pesanti a carico di chi si

¹⁹² ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettere/relazioni datate 30 giugno e 22 luglio 1643, che contiene una seconda missiva in pari data; da questi due testi sono tratte le citazioni. La battaglia cui si fa riferimento è quella combattuta il 20 luglio presso Nonantola: v. nota 186 e t.c. È probabilmente data da Modena anche la lettera/relazione del 10 luglio relativa a soldati già sfuggiti a una prima ricerca condotta da un drappello di militari a cavallo, uno dei quali si è rifugiato nella chiesa della Madonna di Loreto fuori dalla città, ma catturati presso Campogalliano, pochi chilometri a nord-ovest della capitale.

¹⁹³ Campori, *Raimondo Montecuccoli*, cit., p. 147.

¹⁹⁴ V. nota 127 e t.c.

¹⁹⁵ Spagnoletti, *Le dinastie italiane*, cit., p. 64 s. Al novembre dell’anno successivo risalgono alcune disposizioni emanate da Francesco I nelle funzioni di “generale di sua maestà christianissima” per alloggiare per l’inverno “i reggimenti tanto di cavalleria quanto d’infanteria dell’armata di Lombardia” posti sotto il suo comando presso diverse comunità del ducato nell’odierna pianura reggiana e modenese (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 493, 13 novembre 1648, da cui la citazione (ASLA, Gridario, b. 3), e n. 494, in pari data, contenente il tariffario relativo a tutti i beni di consumo, alimentari e non, destinati al mantenimento di soldati e animali).

macchi di reati e violenze particolarmente gravi¹⁹⁶.

Nel primo di essi Cavazza, rammentando il caso di Marco Poli da Casalbelotto, mezzadro, e dei due figli, tutti fatti prigionieri “da soldati svizzeri di questo essercito ch’erano fuori in partita” e condotti in Casalmaggiore, chiede al duca che vengano rilasciati non avendo commesso “errore alcuno” e dato anche che per il loro evidente stato di indigenza non potrebbero pagare alcuna “quantità de denari ch’à loro poverelli è impossibile et è anche contro la mente di S.A.S., che la comanda sotto gravissime pene che a paesani mentre non sono trovati con arme non sii fatta molestia alcuna, ma siino lasciati lavorare li suoi terreni”. Teso a sollecitare la clemenza ducale nei confronti di alcuni rustici indebitamente presi prigionieri da truppe estensi è pure il secondo memoriale relativo a Francesco Gualtieri da Casalmaggiore e ai figli Giulio e Stefano, detenuti da 15 giorni “nelle forze del signor sargente maggiore di battaglia” dopo essere stati arrestati nel territorio di Sabbioneta mentre si recavano a lavorare propri terreni. L’uditore chiede l’intervento del duca affinché essi vengano rilasciati, dal momento che non hanno commesso alcun reato né possono “ritrovar la quantità de’ denari pretesi dal detto signor sargente maggiore, stando la calamità de’ tempi per esser riddotti gli habitanti a miseria indicibile” e per il rischio che i due giovani “muoiano dalla fame et patimenti, cosa che veramente si credde esser contro la mente et dispositione di detta Altezza Serenissima stando li proclami fatti et publicati, massime non constando né contro essi potendo constare alcun dolo né mancanza”¹⁹⁷.

Non si conoscono le risposte del duca alle richieste inoltrate dall’Uditore, ma si può rilevare l’attenzione al rispetto, anche nei confronti della popolazione locale, della disciplina prevista per le truppe tentando di ridurre e contrastare gli abusi commessi dai soldati anche tramite l’arbitraria detenzione dei civili, abitanti delle campagne martoriate dal passaggio degli eserciti e dagli acquartieramenti militari persistenti per tempi più o meno lunghi su un medesimo territorio. Dalla testimonianza dell’Uditore trapelano i veri obiettivi del fermo dei rustici e del loro trattenimento presso gli accampamenti, avallato e anzi favorito dagli stessi ufficiali, responsabili in via diretta dell’inquadramento della truppa, al fine di perpetrare delle vere e proprie estorsioni ai danni dei residenti e così sfruttare, per scopi e benefici del tutto personali, tutte le risorse in natura e in denaro che potevano essere razziate nei

¹⁹⁶ *Ordini di giustizia militare* 1642, capo VI, *Delle violenze d’ogni sorte*, art. 2 (“Qualunque ardirà violentemente commettere adulterj, svergineamenti, stupri, incesti, falsità o altri delitti enormi, ancorché in paese straniero, sia castigato con la morte”); art. 3 (“Qualunque tratterà male le genti del paese nella persona o nell’avere, mentre non siano dichiarati ribelli o inimici, possa esser punito fino alla morte inclusive secondo la qualità e circostanze de’ casi e delle persone”); art. 4 (“Nissuno ufficiale o soldato possa torre cosa alcuna con violenza o sia in strada pubblica o nel marchiare o nel campo o nelle fortezze, città o villaggi sotto pena della vita”).

¹⁹⁷ ASMo, AME, Auditorato, b. 126/V1: lettera/relazione del 22 marzo 1648.

territori occupati. Estorsioni che pure “molti ufficiali e capi di militia così a piedi come a cavallo” sono soliti commettere nei confronti dei sottoposti, che versano a loro contribuzioni in denaro o in natura per essere esentati dal servizio o per non essere registrati nei ruoli della milizia territoriale¹⁹⁸.

Se le fonti non permettono di seguire l'intera corrispondenza intercorsa tra l'Auditore e il governo centrale allo scopo di conoscere contenuti e modalità d'attuazione delle disposizioni impartite dall'autorità ducale nei casi sopra esposti, esse comunque attestano con evidenza alcune delle forme di coinvolgimento dei civili in seguito alle operazioni militari che infestano molti territori dell'Italia settentrionale come la Lombardia spagnola nel corso, soprattutto, della prima metà del Seicento. Le lunghe fasi di conflitto che affliggono gran parte dell'Europa e della Penisola tradizionalmente riunite sotto la denominazione di guerra dei Trent'anni e il prolungamento nel duello franco-spagnolo che trova soluzione con la pace dei Pirenei (1659) determinano gravissime conseguenze su larga parte della popolazione continentale e pure su quella di varie regioni italiane non soltanto per i movimenti di truppe e gli effetti diretti degli scontri, ma ancor più perché ne compromettono le stesse basi di sopravvivenza a causa del crescente prelievo fiscale a sostegno degli apparati militari e delle razzie di animali e rifornimenti alimentari, prelevati dalle truppe sia in movimento sia acquisite a livello locale per periodi più o meno lunghi, soprattutto durante i mesi invernali. A ciò si aggiungano le devastazioni nelle campagne e nelle reti di canali compiute dagli eserciti in funzione di ostacolo e danno ai nemici unitamente a varie forme di abusi – come conferma la documentazione estense – perpetrati nei confronti della popolazione rurale che viene fortemente condizionata nello svolgimento degli ordinari lavori agricoli¹⁹⁹.

7. Bastone e carota: l'endemica piaga delle diserzioni

Nel contesto del funzionamento degli eserciti di età moderna un problema ricorrente, che tormenta l'assetto e la dotazione di tutte le formazioni militari,

¹⁹⁸ ASMo, CD, GS, vol. C, n. 313, 17-18 maggio 1636; ASLA, Gridario, b. 2.

¹⁹⁹ Lo studio della guerra in età moderna nello specchio della società non militare, che rimane pesantemente condizionata sia dai sistemi di reclutamento e dall'organizzazione degli apparati bellici statali, sia dagli effetti dei conflitti sul campo, caratterizza un filone storiografico in via di crescita significativa negli ultimi decenni. Oltre a G. Hale, *Guerra e società nell'Italia del Rinascimento (1450-1629)*, Roma-Bari 1987 (ed. orig. London 1985), p. 197 ss., per il periodo qui considerato v. almeno P.H. Wilson, *Was the Thirty Years War a "Total War"?*, in E. Charters-E. Rosenhaft-H. Smith (edd.), *Civilians and War in Europe, 1618-1815*, Liverpool 2012, pp. 21-35; M. Meumann, *Civilians, The French Army and Military Justice during the Reign of Louis XIV, circa 1640-1715*, ivi, pp. 100-117; G. Lind, *Genesis of the Civilian in the Western World, 1500-2000*, in G. Lind (ed.), *Civilians at War. From the Fifteenth Century to the Present*, Copenhagen 2014, pp. 47-82, a p. 57 ss.

è costituito dalla piaga delle diserzioni, favorite da un vario fascio di motivi non ultimi dei quali sono la ricerca di nuovi ingaggi, allo scopo di massimizzare il profitto assicurato dallo svolgimento del servizio armato, e l'abbandono dei reparti inviati in zone di guerra, al fine di scampare situazioni divenute eccessivamente rischiose e tali da allontanare per troppo tempo i soldati dalle rispettive zone di origine e dalle attività lavorative indispensabili al sostentamento familiare, in primo luogo nelle campagne ²⁰⁰.

Nell'esperienza del ducato estense, ove il problema emerge con forza già nei primi decenni del Seicento in conseguenza della fornitura di un contingente locale in appoggio alle truppe spagnole dislocate in Lombardia, esso viene affrontato ricorrendo a due strumenti prevalenti. Da un lato, e in via quasi esclusiva nel corso del secolo XVII, con l'emanazione di specifiche Grida destinate, nella mente sovrana, a contrastare il fenomeno alternando la minaccia di pene severissime a dilazioni dei termini della loro applicazione e alla determinazione di requisiti particolari per beneficiare della sostanziale cancellazione della pena prevista. Dall'altro lato, in un contesto più maturo di rapporti tra il ducato e gli stati esteri, tramite la conclusione di una serie di trattati internazionali, che caratterizzano in particolare il secolo successivo seguendo un modello già collaudato in altri contesti come, ad esempio, nella Lombardia spagnola del tardo Cinquecento ²⁰¹, grazie ai quali l'autorità ducale fissa accordi bilaterali con diversi stati limitrofi allo scopo di definire la reciproca disciplina relativa al trattamento dei criminali comuni e dei disertori che cercano rifugio al di là delle frontiere.

Quest'ultimo aspetto non vuole essere oggetto specifico del presente saggio, quanto piuttosto della sua prosecuzione tematica e cronologica lungo il secolo XVIII, ma si può già osservare in questa sede come dalla metà del Settecento la fuga di banditi, malviventi e disertori verso l'estero non sia più considerato un problema esclusivamente 'interno', affrontato con provvedimenti applicabili nello spazio dei soli stati estensi, ma venga condiviso con i governi di quelli confinanti – ad eccezione del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla ²⁰² nonché degli stati pontifici – allo scopo di definire una normativa tendenzialmente omogenea e applicabile in forme di

²⁰⁰ Maffi, *Dal controllo della disciplina al controllo del territorio*, cit., p. 112 s.

²⁰¹ Per contrastare la fuga oltre i confini dello stato di Milano di malviventi e di bande di grassatori operanti nelle zone montane sia settentrionali che meridionali, formate in buona parte da disertori che abbandonavano i reparti inviati nelle zone di guerra, il governo spagnolo negli ultimi decenni del secolo XVI stipula una serie di trattati con alcuni tra gli stati limitrofi: ivi, p. 110 s.

²⁰² Le convenzioni stipulate con il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla sono dedicate all'arresto dei soli "banditi e malviventi" senza fare mai cenno alle posizioni dei disertori: ASMò, CD, GS, vol. Z, n. 495, a. 1750; vol. BB, n. 719, a. 1755; BEUMò, Gridari, aa. 1751-66, n. 60 (A.94.P.15) e ASMò, CD, GS, vol. DD, n. 921, a. 1760; vol. FF, n. 1124, a. 1765; vol. II, n. 1456, a. 1770. Non si conoscono invece convenzioni dedicate alle stesse materie siglate con gli stati pontifici.

stabile reciprocità e di continuità temporale, dal momento che, di norma, se ne prevede il rinnovo a scadenze triennali oppure, più spesso, quinquennali. Per raggiungere tali obiettivi sono siglate *Convenzioni*, definite altrimenti *Concordati*, con il Granducato di Toscana, una prima volta nel 1756 e quindi nel 1761 e 1767²⁰³; con la Lombardia austriaca, prevedendo nei primi due accordi del 1750 e 1755 l'intervento nei confronti di soli banditi e malviventi poi esteso ai disertori nelle riconferme datate 1760, 1764 e 1767²⁰⁴; e con la piccola Repubblica di Lucca, con la quale già almeno dal 1739 vengono sottoscritte *Convenzioni* inerenti il trattamento reciproco della sola categoria dei disertori successivamente allargate ai responsabili di una più vasta gamma di reati²⁰⁵. Indice del rilievo normativo di questi trattati bilaterali è confermato dal fatto che quelli datati fino al 1756 sono riuniti all'interno di una prima consolidazione licenziata dal duca Francesco III nel luglio 1755, ma integrata con alcuni provvedimenti finali assunti nell'anno seguente, che anticipa, con criteri compilativi notevolmente differenti, la successiva e più organica riforma del diritto statale varata nel 1771 e generalmente nota come "Codice estense"²⁰⁶.

²⁰³ Nell'ordine: ASMo, CD, GS, vol. CC, n. 779; ivi, vol. DD, n. 972; BEUMo, Gridari, aa. 1767-68, nn. 9 e 14 (A.94.P.16) e ASMo, CD, GS, vol. GG, n. 1212. Quest'ultima – leggibile anche in de Martens, *Recueil des principaux traités d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité, de commerce, de limites, d'échange etc. conclus par les Puissances de l'Europe [...] depuis 1761 jusqu'à présent*, VII, Gottingue, dans la librairie de Dieterich, 1801, pp. 23-27 e in *Legislazione toscana raccolta e illustrata dall'avvocato Lorenzo Cantini socio di varie Accademie*, XXVIII, Firenze, nella stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo, 1807, pp. 335-339 (data in Firenze il 2 aprile 1767) – rinnova l'analoga convenzione risalente al 1756 e pubblicata nella capitale toscana il 24 maggio di quell'anno (ivi, XXVII, p. 97). Di essa, che ha durata quinquennale e prevede il tacito rinnovo ogni cinque anni in assenza di disdetta unilaterale, danno notizia anche gli *Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi*, I. *Dal 1750 al 1795*, Roma 1848, p. 76.

²⁰⁴ Nell'ordine: ASMo, CD, GS, vol. Z, n. 482; vol. BB, n. 734; BEUMo, Gridari, aa. 1751-66, n. 63 (A.94.P.15) e ASMo, CD, GS, vol. DD, n. 944; ivi, vol. EE, n. 1067; BEUMo, Gridari, aa. 1767-68, n. 7 (A.94.P.16) e ASMo, CD, GS, vol. GG, n. 1209. Di quest'ultima convenzione è noto anche il testo corrispondente alla pubblicazione fatta in Milano il 30 marzo 1767, successiva a quella fatta in Modena l'11 dello stesso mese, nel nome di "Maria Theresia, Dei gratia Romanorum imperatrix, Regina Hungariae, Bohemiae etc., Archidux Austriae etc., Dux Mediolani etc. etc. etc."

²⁰⁵ ASMo, CD, GS, vol. T, n. 73, a. 1739 (si tratta di una *Notificazione* emanata per rendere pubblici il contenuto delle "convenzioni già fermate e stabilite coll'eccellentissimo Consiglio de' Signori Anziani e Gonfaloniero di Lucca perché da i sudditi dell'uno e dell'altro stato vengano reciprocamente arrestati i soldati che disertassero dal servizio militare sì da una parte come dall'altra"); ivi, vol. DD, n. 975, a. 1761; vol. KK, n. 1578, a. 1772.

²⁰⁶ La *Convenzione* stipulata con la Toscana nel 1750, quella con il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla dello stesso anno e quella siglata ancora con la Toscana nel 1756, della quale si prevede il rinnovo quinquennale al pari delle precedenti, sono incluse tra le *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di S.A.S.*, Modena, Soliani 1755, n. XI, pp. 60-65; n. XII, pp. 66-71; n. LVII, pp. 251-55. Su tale raccolta normativa v. B. Donati, *Il precedente legislativo del Codice Estense. Il gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenesi Domenico Maria Giacobazzi e Carlo Ricci*, in "Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena", s. IV, 2 (1929), pp. 3-33. Lo definisce "il primo, approssimativo incunabolo di un codice normativo messo a punto solo nel

Il lessico militare del XVII secolo utilizza assai raramente il termine ‘disertore’ né identifica il reato di ‘diserzione’ tramite questa moderna denominazione²⁰⁷. Rispecchiando comunque l’analogo nucleo concettuale, preferisce fare riferimento ai fuggitivi che abbandonano i reparti senza adeguato permesso (patente, passaporto) rilasciato dai rispettivi ufficiali responsabili, nella costante oscillazione tra il richiamo alla tassativa severità delle sanzioni e le ampie deroghe e dilazioni frequentemente previste per mitigarne l’effettiva applicazione²⁰⁸.

Non sussistendo una normativa già destinata a configurare e sanzionare in via generale il reato di diserzione in capo ai membri delle truppe regolari del ducato, quest’ultimo è oggetto di provvedimenti contingenti, emanati nella forma di Grida in occasione delle singole campagne militari partecipate oppure guidate in prima persona dai duchi estensi nel corso del Seicento. Una prima occasione si presenta alla metà degli anni Venti, quando il duca Cesare, dando seguito alla promessa fatta già nel 1610 al governatore di Milano di mettere a sua disposizione i sudditi del ducato per eventuali arruolamenti²⁰⁹, fornisce un *Terzo* a rinforzo delle truppe spagnole dislocate nello stato di Milano, che tuttavia inizia ad assottigliarsi a causa della fuga di alcuni soldati dalle rispettive compagnie al fine di ritornare “alle case loro”. Per arginare il fenomeno, che tende ad assumere proporzioni crescenti, è comminata in un primo tempo la galera e quindi direttamente la forca a quanti si sono allontanati oppure si allontaneranno dai reparti senza i dovuti permessi rilasciati dagli ufficiali superiori. I trasgressori di tali disposizioni saranno perseguibili *ex officio* e in ogni altro modo ritenuto opportuno dall’autorità giudiziaria, che potrà procedere basandosi sulla deposizione di un solo

1771” E. Tavilla, *La sovranità fiscale. Politica e legislazione giurisdizionalista negli anni del riformismo estense*, in D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015, pp. 215-238, a p. 223.

²⁰⁷ Si tratta del reato militare compiuto da chi, in servizio nei corpi armati, se ne allontana senza autorizzazione ovvero, trovandosi legittimamente assente, non si presenta senza giusto motivo al reparto cui appartiene entro il termine prefissato. Nell’ordinamento italiano esso è inquadrato nella categoria dei reati contro il servizio militare ed è attualmente disciplinato dalle norme riunite nel Titolo *Della diserzione* all’interno del Codice penale militare di pace, in specie artt. 148 e 150, e dagli artt. 143-150 riuniti nel l. III, tit. III, capo VIII, sez. I *Della diserzione* del Codice penale militare di guerra, che distingue tra diserzione al nemico, diserzione in presenza del nemico e diserzione fuori dalla presenza del nemico. Per una esposizione analitica si rinvia a D. Brunelli, G. Mazzi, *Diritto penale militare*, Milano 2007⁴, p. 238 ss.

²⁰⁸ Metodi impiegati nel contesto anche di altri ordinamenti, come è stato accertato per l’esperienza dei territori italiani caduti sotto la dominazione francese dal tardo secolo XVIII, consistenti in periodiche amnistie, letture pubbliche alle truppe delle sanzioni previste per la diserzione, incentivi alla delazione e all’arresto dei disertori: V. Ilari, *Giustizia militare e diserzione dalla Cisalpina al Regno italico (1797-1814)*, in N. Labanca-P.P. Rivello (curr.), *Fonti e problemi per la storia delle giustizia militare*, Torino 2004, pp. 1-44, a p. 19 ss.

²⁰⁹ De Rosa, *Le relazioni politico-diplomatiche tra Spagna e ducato estense* cit., p. 71.

“testimonio degno di fede”²¹⁰.

Non viene qui specificato l'organo giudicante cui saranno deferiti i fuggitivi e si preferisce rinviare in modo generico – con una formula peraltro comune ad altri provvedimenti normativi variamente emanati nel corso del secolo XVII²¹¹ – alle modalità procedurali ritenute più adatte e opportune, tanto più in considerazione dello scenario in cui si trovano ad operare i reparti estensi presenti sul teatro di operazioni in territorio lombardo. Analoga formula verrà ripresa in provvedimenti assunti da Francesco I nel 1644 e nel 1648 sempre attinenti ai soldati fuggitivi in periodi di mobilitazione militare, con particolare riguardo al commercio illecito delle armi in loro dotazione, di cui essi cercano di sbarazzarsi dopo avere abbandonato i reparti, e al tentativo di richiamarli in servizio dietro promessa di indulto²¹².

Ma neppure l'inasprimento delle sanzioni contribuisce ad arginare l'aumento dei fuggitivi, nonostante che si sia riusciti “rigorosamente [a] castigarne alcuni, che sono pervenuti nelle forze della giustizia”, e a breve giro l'autorità ducale sostituisce la clemenza all'inflessibilità prevedendo l'indulto per coloro che, fuggiti dai reparti dopo l'emanazione delle precedenti Gride, vi faranno ritorno entro 15 giorni, tre dei quali potranno anche trascorrere “liberamente alle case loro e nello stato senza pericolo d'alcuna molestia per provedersi delle cose necessarie”²¹³. La Grida – definita anche Editto –, pur auspicando di avere “forza di rimedio efficace” conferma la pena della forza

²¹⁰ ASMo, CD, GS, vol. B, n. 143, 1-2 marzo 1625, ove si prevede la condanna alla galera nei casi in cui i fuggiaschi non facciano ritorno ai reparti entro sei giorni dalla pubblicazione della Grida: “[...] Et acciò che questa sua mente sia con ogni rigore osservata vuole l'A. S. che contro li trasgressori si proceda a denontia ex officio e in ogni altro miglior modo alla corte più espediente e che s'intenda pienamente provata la trasgressione quando, con la notitia che n'haverà la corte, vi concorra un testimonio degno di fede”. Ivi, n. 146, 4-5 giugno 1625, ove ugualmente si dispone di procedere contro i trasgressori “a querela denontia ex offitio & in ogn'altro miglior modo alla corte più ispediente”.

²¹¹ Basti per confronto il rinvio a *Statuti e leggi per il marchesato di Vignola*, Vignola (MO) 1980 (ed. orig. 1877), p. 139 (grida sopra le monete, a. 1629); p. 150 (grida sopra i lardaroli, a. 1659), p. 152 (grida sopra il non potersi alloggiar forastieri, a. 1689), p. 153 (grida sopra i bottegai, a. 1695).

²¹² ASMo, CD, GS, vol. D, n. 440, 3-4 gennaio 1644 (ASLA, Gridario, b. 3) e n. 492, 31 agosto 1648.

²¹³ Ivi, vol. B, n. 148, 3-4 luglio 1625. Una quarta grida appartenente a questa breve serie (per le altre vedi nota 209) viene emanata il 21 agosto dello stesso anno per sanzionare l'abusiva alienazione delle armi individuali da parte di coloro che fuggono dal *Terzo* fornito al re di Spagna: “Ordina e comanda S. A. che nissuno di quelli [che] saranno descritti al ruolo de' capurioni ardischi di vendere, donare o in qual si voglia modo alienare o impegnare armi, che come soldati devono tenere per servirsene all'occasioni, sotto pena di 25 scudi oltre la nullità de' contratti di esse fatti, non volendo che mai si possa trasferire il dominio in altre persone, e nella medesima pena dichiara e vuole che incorrino quelli che scientemente l'accettassero o contrattassero. Dichiarando che la scienza s'intenderà provata quando il contrahente conoscerà e saprà probabilmente quel tale essere descritto nel numero de' capurioni ecc. Dat. in Castello questo dì 21 di agosto 1625” (ivi, n. 149; ASLA, Gridario, b. 1).

per quanti non ne rispetteranno le disposizioni ed estende in modo attento e minuzioso la portata delle sanzioni in ulteriori direzioni: prevede sempre la pena capitale per “tutti quelli che, moltiplicando gli eccessi, non contenti d’abbandonar il Terzo, saranno andati o andranno al soldo d’altri principi” e una multa di 200 scudi, surrogata, in caso di inadempienza, da due anni di galera, per quanti favoriranno in vario modo la fuga dei militari sia all’interno dello stato mediato che di quello immediato.

Una tendenza opposta emerge invece dai provvedimenti emanati una decina di anni dopo dal pur bellicoso ma ancora giovane Francesco I per affrontare il tenace problema della fuga dei “soldati che ultimamente furono mandati da S. A. nello Stato di Milano con Terzo concesso a S.M. Catholica”. In quella prima fase delle esperienze militari del duca prevale l’intenzione di favorire “una correctione et emenda piacevole dell’errore già commesso”, riconoscendo la cancellazione di qualsiasi sanzione ai militari che fossero tornati ai reparti entro 15 giorni dalla pubblicazione delle rispettive Grida e piuttosto irrigidendo l’applicazione delle sanzioni già contemplate dalla normativa del suo predecessore nei confronti di quanti, tra i “molti soldati dell’armata” che risultano fuggitivi, perseverassero nelle proprie azioni rimanendo contumaci ²¹⁴.

Ben altra severità dimostra Francesco I in tempi di poco successivi verso i militari destinati al presidio della capitale e in ciò non scostandosi di molto dai più completi *Ordini [...] sopra il presidio di Modona* emanati dal padre Alfonso III nel 1629 ²¹⁵, quando i soldati presenti in città sembrano variare tra 500 e

²¹⁴ ASMo, CD, GS, vol. C, n. 302, 28-29 novembre 1635; n. 307, 11-12 febbraio 1636; n. 308, 20-21 febbraio 1636, ove il termine di 15 giorni è sostituito dall’ordine di rientrare ai reparti “senza dilazione” e dalla previsione, per i contumaci, di procedere “contro di loro in conformità degli ordini sopra ciò publicati, come in effetto l’Altezza Sua ordina con la presente che tutti gli ufficiali debbano procedere e castigare i delinquenti”. Copie delle tre grida anche in ASLA, Gridario, b. 2. La sostanza di tali provvedimenti (rientro dei soldati ai reparti entro 15 giorni dalla pubblicazione della nuova grida “senza pericolo d’essere arrestati o di patirne alcun altro pregiudizio” procedendo invece “contro i contumaci e disubidienti con ogni dovuto termine di rigorosa giustizia”) è ribadita nell’estate 1637 nei confronti dei componenti il *terzo* inviato nel Milanese al comando del giovane principe Rinaldo, fratello minore di Francesco I, riproducendo con minime varianti la grida data 28-29 novembre 1635 (ASLA, Gridario, b. 2).

²¹⁵ Ordini 1629, art. 46: “Niuno soldato ardisca partirsi dopo presa la paga senza licenza sottoscritta dal generale, né fuggirsi dal presidio sotto pena della galera e sino alla vita ad arbitrio di S. A. secondo la qualità della fuga, e perciò s’incarica alli capitani & altri uffiziali, che saranno di guardia alle porte, che alcuno non esca senza il suo passaporto o licenza come come sopra & alli caporali di guardia e sentinelle, che ivi saranno a guardia de’ rastelli nell’ora della fuga, a non permetterlo, sotto pena della privazione della carica e piazza e della galera ad arbitrio di Sua Altezza; e giustificandosi che sia stata permessa da essi la fuga scientemente, incorreranno nella pena della vita”. V. pure nota 125 e t.c. Il breve governo di Alfonso III si colloca tra la morte del padre Cesare, avvenuta l’11 dicembre 1628, e la designazione a proprio successore del figlio primogenito Francesco, stabilita con atto del 24 luglio 1629. E nel settore militare il nuovo duca interviene già con due grida nell’ottobre successivo destinata, la prima, a contrastare la pratica “di vendere, comperare, cambiare, dar o pigliar in pegno alcuna sorte dell’armi” consegnate ai membri del presidio della

800 unità ²¹⁶. Essi dovranno essere puniti con la morte in tutti i casi di allontanamento dai rispettivi quartieri nelle fasce orarie in cui ciò è proibito, “eccetto quando fosse per actual servizio di Sua Altezza”, e analoga sanzione è prevista per i soldati considerati fuggitivi, ossia trovati al di fuori delle porte della città “senza licenza in scritto del suo Generale” ²¹⁷.

Nei pochi anni della guerra di Castro, accanto ai più organici *Ordini di giustizia militare* varati nel 1642, nei quali ai soldati fuggitivi e vagabondi è riservato un Titolo autonomo ²¹⁸, si osserva l’emanazione di una rinnovata serie di Gride allo scopo prevalente di reiterare provvedimenti e sanzioni che, nei fatti, “riescono infruttuose e di niun momento” per contrastare soprattutto il fenomeno endemico dei soldati che abbandonano i reparti, passando sotto altre bandiere o semplicemente lasciando i territori estensi ²¹⁹.

Anche in considerazione dello stato di guerra contingente la normativa che

capitale, i quali, se renitenti, sono comandati di recarsi entro otto giorni dai rispettivi ufficiali per riceverle a pena di essere “indifferentemente gravati nel prezzo di dette armi”, e la seconda a reprimere il passaggio di sudditi estensi “al soldo d’altro principe [...] in questo stato così mediato, come immediato” (ASMo, CD, GS, vol. B, n. 190, 11-12 ottobre, e n. 192, 23-24 ottobre 1629; anche in ASLA, Gridario, b. 1).

²¹⁶ Nel marzo 1629 l’inviato del governo lucchese afferma che il duca “tiene in Modena 800 fanti delle sue milizie ordinarie repartiti in diversi corpi di guardia e la notte tiene sentinelle sulla muraglia e guarda le porte” della città, che appare “incirca dell’istessa grandezza di Lucca e dicono che faccia 30 mila anime”, ma tuttavia “per se stessa è debbole, poiché, se bene è circondata di muraglia, non val niente” (Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi* cit., p. 275, relazione del 18 marzo 1629). Mentre nell’autunno successivo un altro inviato lucchese valuta in 500 i soldati presenti a Modena e “pagati, i quali furono introdotti in essa dal sig. Duca Alfonso, et pare che ci sia pensiero di tenerceli continuamente” (ivi, p. 276 s., relazione datata 9/11/1629).

²¹⁷ ASMo, CD, GS, vol. B, n. 299, 3-5 ottobre 1635 e n. 305, 18-19 gennaio 1636 (la prima delle due grida anche in ASLA, Gridario, b. 2). In calce alla prima delle due gride viene specificata l’ora “doppo la quale non potranno uscire i soldati dal quartiere”, che cambia in rapporto alle diverse fasi dell’anno (ne vengono previste quattro distinte) ed è indicata secondo l’uso della cosiddetta ora italica, basata sulla suddivisione del giorno in 24 periodi di eguale durata a partire dal tramonto, costantemente variabile a seconda delle stagioni. Disposizioni analoghe, relative all’obbligo per tutti “i soldati del presidio pagato e non pagato tanto a piedi quanto a cavallo” di uscire la notte dai rispettivi alloggiamenti sono ribadite da Francesco I nel 1642 (ivi, vol. D, n. 376, 24-25 luglio 1642; ASLA, Gridario, b. 3).

²¹⁸ Ordini 1642, capo IV, in sette articoli: è prevista la pena capitale per fuggitivi e disertori nel campo nemico (art. 1), per quanti si allontanano dalle insegne del proprio reparto e non si impegnano strenuamente nella loro difesa (art. 3) e per chi fugge dal carcere (art. 5), mentre si prevedono sanzioni arbitrarie – da parte degli ufficiali superiori – per quanti non rientrano al campo dopo la scadenza dei termini della licenza (art. 6) e per i vagabondi e gli oziosi che si mescolano alle truppe senza essere “servitor di soldato o di persona ben conosciuta” e senza svolgere alcuna mansione specifica al loro seguito (art. 7). La decimazione, assieme ad altre punizioni, è invece prevista per coloro che abbandonano le rispettive insegne: “Se i comandanti e i soldati ordinari unitamente abbandonassero l’insegna come sopra, la pena de’ comandanti sia sempre la morte e de’ soldati sempre il decimo cavato a sorte impiccato e gli altri siano castigati arbitrariamente”.

²¹⁹ Citazione da ASMo, CD, GS, vol. D, n. 381, 17-18 settembre 1642, da cui sono tratte anche quelle successive; altri due esemplari in ASLA, Gridario, b. 3.

prende avvio nella tarda estate del 1642 al fine di “provvedere alla fuga de’ soldati” si ritiene estesa a tutti i corpi della “Militia così a piedi come a cavallo pagata e non pagata”, ai quali licenze e passaporti per lasciare i reparti, quand’anche per legittimo motivo, non dovranno più essere firmati dai rispettivi superiori, ma direttamente dal duca oppure dai principi Luigi (1594-1664) o Borso (1605-57), zii di Francesco I in quanto figli del nonno Cesare d’Este. Le condizioni di emergenza in cui si trova il ducato, interessato in via diretta al conflitto che tocca i confini del suo stesso territorio, impongono una centralizzazione del controllo della disciplina militare in ordine alla compattezza dei reparti e alla verifica ancora più attenta delle modalità con cui i soldati possono allontanarsene. L’inosservanza di tali ordini verrà punita, nei confronti dei comandanti, con la privazione del grado o con altra maggiore ad arbitrio ducale, mentre i semplici militari “s’intenderanno incorsi nelle pene delle Gride pubblicate contra li fuggitivi”, procedendo nei confronti di tutti “con ogni rigore a querella, per inquisitione & in ogn’altro miglior modo”. Tra le Gride qui genericamente richiamate assume rilievo soprattutto quella emanata nell’ottobre del 1635 allo scopo di sanzionare la fuga dei militari componenti il presidio della città capitale, il cui dispositivo è ampliato prevedendo la pena della forca sia per coloro che “dopo havere ricevuto donativo o prestanza da capitani, offitiali o altri a nome loro piglieranno la fuga, ancorché non sieno stati rollati al soldo dell’Altezza Sua”, sia per i soldati che, già “entrati dentro del primo rastello” della cinta urbana, cercheranno di allontanarsi in via definitiva senza avere passaporti o licenze rilasciate sempre dai famigliari del duca ²²⁰. Si vuole così sanzionare il malcostume, praticato da alcuni ufficiali, di offrire compensi e donativi alle reclute per rimpolpare i reparti al fine di assicurarsi le paghe corrispondenti agli organici registrati nei ruoli militari scoraggiando, insieme, l’allontanamento dei militari dai rispettivi quartieri posti all’interno della capitale.

Nel corso del conflitto in atto direttamente sulle frontiere, soprattutto orientali, del ducato acquista particolare rilievo non soltanto la fuga dei soldati dai reparti, ma soprattutto il loro diretto passaggio “al soldo d’altro prencipe”. Pratica che viene fatta oggetto di radicali divieti estesi a quanti svolgano attività di reclutamento di sudditi, estensi e non, tanto nei territori immediati che in quelli feudali, ordinando nel contempo a “ciascuno che si trovi al servitio come sopra” di “ritornarsene a casa in termine di tre mesi rispetto a quelli che sono in Italia e di sei a quelli che sono fuori da incominciarsi dal dì della publicatione della presente grida” ²²¹. È invece assecondato in modo

²²⁰ Alla “Grida publicata dell’anno 1635 contro ali soldati fuggitivi”, come a ogni altra pubblicata in materia, rinvia la *Grida sopra la fuga di soldati* datata 18-19 settembre 1642 (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 383; ASLA, Gridario, b. 3).

²²¹ ASMo, CD, GS, vol. D, n. 395, 23-24 ottobre 1642; ASLA, Gridario, b. 3 (riprodotta pure in calce alla Grida, di analogo contenuto, del 24 e 28 luglio 1708 = ASMo, CD, GS, vol. L, n. 346).

esplicito – come prevedibile – il fenomeno opposto, ossia il passaggio di soldati nemici nei territori ducali al fine di arrendersi, prevedendo sanzioni pecuniarie e corporali per quanti osino molestarli od ostacolarli e disponendone l'invio nella capitale “con ogni aiuto e assistenza” per “sommministrare [loro] prontamente denari in dono e altre cose necessarie”, nonché favorirli di passaporti nel caso in cui volessero “seguitare il loro viaggio”²²².

Altre fasi delle tormentate campagne militari alle quali partecipa ripetutamente Francesco I sono contrassegnate dall'emorragia di militari che lasciano i reparti, ma la necessità di blandire e incentivare le forze a disposizione del duca sul teatro di operazioni orienta in modo vistoso il tenore dei provvedimenti. Nel corso del 1648, quando l'esercito è duramente impegnato in Lombardia a sostegno della Francia, è denunciata la fuga dal servizio senza licenza di “molti soldati di fortuna [...] ascritti al ruolo & al soldo”, trattati comunque benignamente tramite il condono di ogni sanzione a patto di rientrare nei ranghi “nel termine di un mese”²²³. Termine che diventa più elastico e soggettivo, benché perentorio, in una grida successiva con cui si richiamano ai reparti fanti e cavalieri dell'armata estense che se ne sono allontanati sia con licenza che senza prevedendo sanzioni pesanti, da cento scudi d'oro sino alla condanna alla galera, per coloro che favorissero i soldati fuggitivi o non provvedessero a denunciarli “subito all'offitio del luogo ove si trovassero”²²⁴.

Viene modificata in senso più rigido la normativa in materia, prevedendone adesso l'applicazione nei confronti degli uomini della milizia territoriale, al momento di fronteggiare la concreta minaccia di invasione del ducato da parte delle truppe guidate dal governatore di Milano, marchese di Caracena, accampate sul Po e in procinto di svolgere una vera e propria “azione punitiva” nei confronti di Francesco I in seguito al suo passaggio al fronte antispagnolo²²⁵. L'attacco ai territori estensi scatenato nell'aprile 1655 porta all'occupazione della fortezza di Brescello e di alcune fasce del Modenese e del

²²² ASMo, CD, GS, vol. D, n. 417, 30 giugno 1643; ASLA, Gridario, b. 3. Nella sua sostanza il provvedimento è reiterato con la “Grida che richiama tutti i sudditi abitanti fuori dello Stato” pubblicata il 7-8 maggio 1644 (ASMo, CD, GS, vol. D, n. 447), al cui interno, oltre a quella emanata nel 1642 (vedi nota precedente), sono richiamate pure altre due gride risalenti al 1629 e al 1631 inerenti i reiterati divieti, per i sudditi estensi, di uscire dai confini del ducato privi di apposite licenze scritte.

²²³ Ivi, n. 488, 12-13 febbraio 1648 (ASLA, Gridario, b. 3).

²²⁴ Ivi, n. 492, 31 agosto 1648: se il termine per il rientro dei militari che si sono assentati dai reparti viene fatto coincidere con lo “spatio di tempo nel quale possano arrivarvi”, le sanzioni previste per i favoreggiatori saranno comminate, secondo una procedura collaudata, “ad arbitrio di S.A.S. attesa la qualità del fatto & delle persone, contro quali si procederà a querella, ex officio & in ogn'altro miglior modo alla corte più espediente”: v. nota 209 e t.c.

²²⁵ Signorotto, *Milano spagnola*, cit., p. 21 e p. 242.

Reggiano. Soltanto il mese precedente, “Inherendo S.A.S. alle Gride altre volte pubblicate in materia dei soldati che abbandonano il serviggio”, era stato intimato ai “soldati di militia si a piedi come a cavallo” che avevano abbandonato il servizio di rientrare speditamente alle rispettive compagnie entro soli tre giorni sotto pena di condanna a morte; e tutti indistintamente “debbono prontamente ubedire & andare ove li sarà ordinato, sotto pena arbitraria di S.A. si afflittiva come pecuniaria. Rimettendosi dall’A.S. per effetto della sua solita benignità & clemenza a ciascuno che ritornerà nel tempo sudetto le pene incorse per la fuga presa & serviggio abbandonato”²²⁶.

Ma ci si avvicina al crepuscolo delle imprese militari di Francesco I. Agli altalenanti successi conseguiti negli anni seguenti in terra lombarda sempre al fianco della Francia fa seguito il fallimentare assedio di Trino e Mortara e l'imprevista morte del duca sopravvenuta nell'ottobre 1658. Per l'emanazione di altra normativa inerente sia il profilo particolare di fuggitivi e disertori, sia la più generale organizzazione della milizia e di altri corpi armati delle truppe estensi si dovranno aspettare i primi anni del secolo successivo, quando le pesanti ripercussioni della Guerra di Successione spagnola sui territori del ducato e direttamente sul governo di Rinaldo determineranno una rinnovata attenzione verso la materia specifica, che sarà oggetto delle rilevanti riforme, soprattutto nell'ambito della giustizia militare, promosse dall'erede e successore Francesco III²²⁷.

8. *Un profilo di sintesi*

La ricostruzione, almeno per linee essenziali, dell'assetto degli apparati militari estensi nella prima età moderna porta a distinguere con chiarezza i due differenti ambiti costituiti dalle milizie territoriali e dalle truppe assoldate, entrambi progressivamente dotati di propri Ordini, Capitoli e Privilegi e di altrettanti organi deputati all'amministrazione della giustizia, le cui prerogative e il cui modello organizzativo risultano caratterizzate da analogie non trascurabili. La normativa ducale che prende corpo nell'arco di un secolo a partire dagli anni Sessanta del Cinquecento punta a individuare gli ufficiali competenti di tali funzioni, ma in entrambi i casi quelle giurisdizionali

²²⁶ ASMo, CD, GS, vol. E, n. 552, 27-29 marzo 1655.

²²⁷ Per i brevi accenni al governo di Rinaldo nei primi anni del Settecento si rinvia a M. Al Kalak, voce *Rinaldo I d'Este*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 87, Roma 2016 (on line alla URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/rinaldo-i-d-este-duca-di-modena-e-reggio_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/rinaldo-i-d-este-duca-di-modena-e-reggio_(Dizionario-Biografico))); da integrare con Menziani, *L'organizzazione militare del ducato di Modena all'epoca dell'invasione francese*, cit. L'analisi dell'evoluzione della normativa militare estense e delle importanti riforme nello specifico ambito giurisdizionale nel corso del secolo XVIII sarà oggetto di un prossimo contributo.

vengono cumulate ad altre preesistenti e del tutto estranee all'ambito specifico. Non si risolvono neppure gli intrecci di competenze sia tra gli stessi organi deputati all'amministrazione della giustizia civile e penale nei confronti dei membri dei distinti corpi armati, sia tra essi e le magistrature ordinarie, soprattutto quelle insediate nelle località del ducato differenti dalla capitale ove è invece attiva la presenza, e quindi il concreto esercizio delle giurisdizione, del Commissario delle Battaglie, competente delle milizie territoriali, e del Collaterale, al quale sono sottoposti i militari arruolati nei reparti stipendiati. Ma si tratta di distinzioni che si rivelano di portata assai generica e sfumata dal momento che, nel vivo dei regolamenti e in molti casi di prassi accertate, esse risultano condizionate da permanenti eccezioni, frammentazioni di competenze e sovrapposizioni il cui effetto è quello di rendere anche l'apparato della giustizia nei confronti dei militari un sistema intricato e disomogeneo.

Le prime disposizioni note emanate da Alfonso II negli anni Sessanta del secolo XVI definiscono i lineamenti generali del funzionamento delle milizie territoriali (le *Ordinanze*) individuando nel sistema del privilegio – a livello fiscale e giudiziario e nel porto d'armi – la chiave di volta del rapporto tra autorità ducale e i membri di tali corpi armati. Se la competenza in merito a infrazioni e inadempienze legate alla prestazione del servizio è riservata ai rispettivi ufficiali, con una gamma di sanzioni variabili dai tratti di corda alla pena capitale, il coinvolgimento dei milizioti in cause tanto civili quanto penali, sia come parti attive sia come convenuti, si connette indissolubilmente alla conservazione, da parte di questi ultimi, della fondamentale condizione di sudditi e pertanto vengono sottoposti alla magistratura ordinaria, benché sempre nel rispetto di una serie di eccezioni e trattamenti particolari che anche su questo piano riflettono lo *status* comunque privilegiato attribuito ai componenti la milizia.

Con i nuovi provvedimenti assunti sullo scorcio del secolo sempre da Alfonso II si assiste all'ulteriore espansione dell'area del privilegio mediante la creazione di un vero e proprio foro particolare riservato a quanti sono arruolati nelle milizie territoriali che viene incardinato nell'ufficio dell'Uditore Generale della Milizia. Un ufficio nuovo, al quale tuttavia non è applicato un magistrato tecnicamente qualificato, ma viene attribuito alla collaudata figura del Commissario delle Battaglie (o delle Milizie), già responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei ruoli e dell'organizzazione più generale dei corpi armati territoriali, incluso lo svolgimento periodico delle mostre. Le sue competenze giurisdizionali ineriscono cause civili e penali in cui sono coinvolti i milizioti, alla luce di un sistema di eccezioni e deroghe che, di fatto, ne circoscrive l'azione allo spazio della città capitale (allora, ma ancora per poco, Ferrara) e dei luoghi in cui egli verrà materialmente a trovarsi,

subendo in tutti gli altri casi la concorrenza dei magistrati locali e i limiti imposti anche dall'intervento, per alcune fasi della procedura, di colonnelli e capitani cui sono gerarchicamente sottoposti i membri della milizia. La normativa applicata a questi ultimi viene aggiornata dal duca Cesare nel 1613 ampliando ulteriormente i trattamenti privilegiati per quanto concerne, in particolare, il libero porto d'armi e l'immunità dall'arresto nei giorni delle mostre, e nel contempo viene modificato il regime delle sportule cui sono soggetti i milizioti in caso di procedimenti giudiziari.

Risale agli ultimi anni del governo di Cesare d'Este un'articolata riflessione in merito alla regolamentazione di un organo giurisdizionale competente dei soldati inquadrati nei corpi armati stipendiati, riflessione che punta anzitutto ad accertare la latitudine di funzioni svolte sino ad allora, nella concreta prassi operativa, dal Collaterale, titolare dell'ufficio cui è attribuita la gestione della cassa militare, e quindi la distribuzione delle paghe ai vari reparti, e l'esecuzione dei mandati di natura economico-finanziaria a lui indirizzati dai Fattori Generali o direttamente dall'autorità ducale. Non era tuttavia estraneo al Collaterale – con sicurezza già nei decenni a cavallo tra Cinque e Seicento – anche l'esercizio di funzioni giurisdizionali nei confronti dei soldati stipendiati, benché variamente sottoposte alla concorrenza sia di funzionari centrali, come i Fattori Generali, sia di magistrature locali, come i giudici ferraresi e modenese in occasione di cause miste tra militari e non militari.

Con gli Ordini sopra la carica del Colaterale licenziati nel dicembre 1626 l'autorità ducale tenta di mettere ordine nella disciplina delle truppe stipendiate attraverso la prima e organica definizione delle competenze di questo ufficiale volta a precisarne le prerogative anche sul piano dell'amministrazione della giustizia nei loro confronti e della sorveglianza sui corpi di polizia locale formate da bargelli ed esecutori, ma sempre alla luce di una rete di deroghe, eccezioni e trattamenti particolari che ne condizionano in misura significativa l'autonomia d'azione. Ora l'ufficio viene provvisto di un proprio organico costituito da un cancelliere e da un agente pagatore e soprattutto è professionalizzato dotandolo di un dottore in leggi e di un notaio preposto alla redazione degli atti, ma essi sono chiamati di fatto a operare soltanto nei luoghi in cui è fisicamente presente il Collaterale, altrimenti diviene competente dei procedimenti il magistrato locale. Altra concorrenza si registra nei confronti del Commissario delle Battaglie: al foro del Collaterale sono sottoposti i milizioti quando impiegati come stipendiati o comunque pagati mediante le finanze ducali, ma essi ricadono sotto la giurisdizione del Commissario se vengono spesi grazie a mezzi di sostentamento materiale senza corresponsione diretta di denaro. Entrambi gli ufficiali sono poi chiamati a unificare le rispettive giurisdizioni di fronte a cause miste, in cui risultano coinvolti militari di entrambi i corpi per avere

commesso “delitti nel loro ufficio o in luogo privilegiato”, mentre al solo Commissario devono rispondere altri corpi militari particolari, come quelli posti a presidio delle porte della città capitale.

A causa del fitto intreccio di competenze le occasioni di conflitto tra giurisdizioni speciali e ordinarie non mancano e neppure ulteriori disposizioni emanate nel dicembre 1662 da Laura Martinozzi, reggente per conto del figlio ed erede Francesco II, allora di appena due anni, contribuiscono in maniera efficace a semplificare i meccanismi di amministrazione della giustizia nei confronti dei militari. In linea generale viene potenziata la giurisdizione esercitata dal Commissario delle Battaglie – nelle cause criminali che vedono implicati i soldati stipendiati ma pure questi ultimi assieme a milizioti o civili e anche per reati commessi in ambiti privilegiati esclusi dalla competenza dei giudici ordinari – ma in ogni caso i reati perpetrati in località del ducato ove egli non sia presente rimangono di spettanza dei magistrati locali. Non trova soluzione la permanente vischiosità dei particolarismi che segnano anche l'esercizio della giurisdizione militare e inducono a frantumare le competenze tra uffici e poteri esistenti, centrali e locali, in un perenne e faticoso gioco di equilibri la cui posta assume rilevanza anche sotto il profilo economico in quanto valorizzata dai proventi di sportule e diritti assicurati dall'attrazione dei processi sotto i rispettivi tribunali.

È soltanto con Francesco I e con l'intensificazione delle iniziative militari in cui sono coinvolti gli eserciti ducali tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Seicento, sia all'interno delle frontiere degli Stati estensi che al di fuori di esse, che si tenta di formulare un'organica normativa destinata alle truppe assoldate, nei cui confronti i titolari della giurisdizione sono individuati con precisione nel Commissario delle Battaglie e nell'Auditore del Campo. Se il primo è un ufficiale dalla collaudata presenza nell'amministrazione militare estense, già titolare di alcune competenze giurisdizionali nei confronti anche delle truppe assoldate, il secondo risponde a una creazione originale, conseguente alla necessità del tutto operativa di seguire i corpi armati direttamente sul teatro di guerra ovvero all'interno degli acquartieramenti delle truppe via via predisposti anche in tempo di pace.

Anche in base alla differente modalità pratica di esercitare le rispettive funzioni, che trova conferma nella prassi attestata dalla documentazione archivistica, le competenze vengono differenziate prevedendo che i due ufficiali debbano amministrare la giustizia “secondo le leggi civili e de' presenti capitoli”: il Commissario – come si può inferire – destinato a giudicare cause civili e penali in cui siano coinvolti i soldati, l'Auditore competente invece dei reati militari disciplinati dagli stessi *Ordini* ducali e di tutte le attribuzioni connesse alla generale sorveglianza della disciplina, inclusa la registrazione, il trattamento e la detenzione dei prigionieri, sia appartenenti a truppe nemiche

che alla popolazione civile. Le funzioni riconosciute all'Auditore del Campo hanno l'obiettivo di rendere la sua azione il più possibile pronta ed efficace nei confronti dei membri dei reparti militari e degli organi di polizia, ma non quello di surrogare integralmente i compiti del Collaterale, il quale – a tenore della superstita documentazione archivistica relativa agli anni centrali del Seicento – pare conservare un ruolo di supervisore generale e di terminale, a livello di uffici centrali, della documentazione prodotta dall'Auditore nell'espletamento delle proprie funzioni.

In stretta attinenza con le fasi di più intenso coinvolgimento militare delle truppe estensi sia fuori dai confini del ducato che al loro interno, tra gli anni Venti e Cinquanta del secolo XVII, si registra anche la produzione di una normativa *ad hoc* in forma di Grida destinata a contrastare – nelle migliori intenzioni dell'autorità ducale – il ricorrente fenomeno dei fuggitivi, militari che abbandonano i reparti non necessariamente per passare al nemico, ma in larga misura per sottrarsi a rischi e fatiche della guerra e per accelerare il rientro, quando possibile, ai propri luoghi di origine. Si comprende, di conseguenza, la necessità di rinnovare frequentemente tali provvedimenti, benché la loro puntuale reiterazione in attinenza a specifiche iniziative belliche e a campagne militari rende evidente la cronicità del fenomeno e la sostanziale inadeguatezza delle gerarchie e della complessiva organizzazione militare a debellarlo.

Muta invece in misura considerevole la produzione normativa destinata sia al settore militare nel suo complesso, sia all'ambito particolare della giurisdizione militare nei decenni successivi alla morte di Francesco I, segnati dal brevissimo governo di Alfonso IV (1658-62) e da quello assai più prolungato del figlio Francesco II (1674-94) e intervallati dalla reggenza della madre di quest'ultimo, Laura Martinuzzi (1662-74). Se ancora Alfonso è attento a riformare il sistema delle milizie territoriali e la disciplina del corpo dei *bombardieri*, cui fa seguito una brevissima serie di *Ordini e capitoli da osservarsi ne' delitti de' soldati stipendiati* emanati nel 1662 dalla consorte, impegnata in campo militare a sostenere lo sforzo veneziano nella difesa di Candia contro il Turco²²⁸, negli ultimi decenni del Seicento si registra un netto calo di attenzione del potere ducale nei confronti delle milizie e delle truppe regolari. Chiaro effetto dei mutati assetti geo-politici conseguenti al trattato di pace franco-spagnolo – noto come pace dei Pirenei, siglata il 7 novembre 1659 – che poneva fine al lungo conflitto tra le due potenze continentali e alle sue pesanti ripercussioni su altre regioni europee come l'Italia settentrionale

²²⁸ Uno sforzo che era costato la vita anche al giovane figlio cadetto di Francesco I, Almerico, posto al comando del corpo di spedizione francese inviato da Luigi XIV a Creta a sostegno di Venezia e morto di malattia nel novembre 1660: G. Poumarède, *Il Mediterraneo oltre le crociate. La guerra turca nel Cinquecento e nel Seicento tra leggende e realtà*, Torino 2011 (ed. orig. Paris 2004-2009), p. 344 ss.; R. Iotti, *Almerico. L'eroe di Casa d'Este*, Modena 2017, p. 193 ss.

fruttando ai duchi estensi almeno la definitiva investitura del principato di Correggio, concessa ad Alfonso IV nel 1660²²⁹. Il ventennale governo di Francesco II, fortemente orientato dal ruolo pervasivo svolto dal principe Cesare Ignazio, cugino più anziano del duca²³⁰, e ancor prima dalla tenace volontà della madre all'“esercizio monocratico del comando”, risulta immune dal coinvolgimento degli Stati estensi in attive imprese militari e soltanto dal 1691 gli effetti rovinosi della Guerra della grande alleanza – stretta tra Spagna, Impero e ducato sabauda – impongono agli Stati estensi, per quanto rimasti formalmente neutrali, il peso dei quartieri invernali, che si protraggono ancora nell'inverno successivo 1692-93, e delle relative pesanti contribuzioni in denaro e in natura per il mantenimento delle truppe imperiali²³¹. Un'emergenza tutta interna ai territori del ducato che Francesco II affronta istituendo un Magistrato supremo di guerra il “quale come capo di tutti dava gli ordini necessari a tutto ciò che occorreva” e che si distingue, pur svolgendo funzioni analoghe, dalla Congregazione (in seguito Magistrato) sopra gli alloggi, creata nello stesso anno dalla Comunità di Modena e “composta di cavalieri et gentilhuomini d'abilità e fede grande” per sovrintendere a tutte le necessità di obbligata sussistenza delle truppe occupanti nella città e nel suo distretto²³².

Ai più generali benché determinanti equilibri tra i maggiori stati europei che contribuiscono ad allentare anche il coinvolgimento militare dei territori estensi negli ultimi decenni del secolo si deve certamente sommare l'indole

²²⁹ A. Ghidini, *La Città e il Principato di Correggio nello Stato di Modena*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale*, cit., I, pp. 601-615. L'investitura provvisoria del feudo imperiale di Correggio era già stata ottenuta da Francesco I nell'autunno del 1635, dietro esborso alla Spagna della somma di 230.000 fiorini, e poi riconosciuta ancora nel 1649: Signorotto, *Modena e il mito della sovranità eroica*, cit., pp. 22, 39; Turchi, *Fra Modena e Parigi: i primi anni di cardinalato di Rinaldo d'Este*, cit., p. 267 ss.

²³⁰ Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, cit., p. 22: da Francesco II lo zio Cesare Ignazio è pure “fatto generale delle sue armi [...] con addossarli anche il maneggio tutto delle sue rendite camerali”.

²³¹ A. Cont, “*Sono nato principe libero. Tale voglio conservarmi*”: *Francesco II d'Este (1660-1694)*, in “Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena”, s. VIII, XII/II (2009), pp. 407-459, p. 415 e citazione precedente a p. 423. V. molte pagine dedicate a Francesco II e alle fasi diverse della sua minorità e del suo governo in Id., *Servizio al principe ed educazione cavalleresca: i paggi nelle corti italiane del Seicento. Parte prima*, in “Studi Secenteschi”, LII (2011), pp. 211-256; Id., *Sotto tutela: il sovrano bambino in Italia (1659-1714)*, in “Rivista Storica Italiana”, CXXIV/II (2012), pp. 537-581. Rimane importante lo studio di G. Beltrami, *Il Ducato di Modena tra Francia e Austria (Francesco II d'Este, 1674-1694)*, in AMDSPMo, s. VIII, IX (1957), pp. 100-142.

²³² Carandini, *Raccolta ed epitome da una collettanea di memorie pubbliche spettanti alla città e agli Stati di Modena*, cit., p. 24: le truppe d'occupazione fissano gli acquartieramenti in Modena, Carpi, ove è collocato il quartier generale, Correggio, Campogalliano, Soliera, Formigine, Spilamberto, Vignola e S. Cesario e ad esse “bisognò somministrare [...] pane, vino, carne, foraggio, legna e contante”; in riferimento all'occupazione militare tedesca il manoscritto è citato anche da Cont, “*Sono nato principe libero*”, cit., p. 416 (ma come *Memorie pubbliche della città di Modena, sec. XVIII*).

personale del duca, il quale, per quanto in anni giovanili, rammentando le imprese belliche del nonno Francesco I e gli scontri con la Spagna, che nel 1655 non era riuscita a impossessarsi di Reggio assediata dal marchese di Caracena, aveva dichiarato che egli “Quando ebbe il comando assoluto fece qualche cosa [...] Ma la guerra non è fatta per noi”²³³.

Soltanto gli effetti più pesanti, a livello locale, della guerra di successione spagnola nel primo decennio del Settecento indurranno lo zio e successore di Francesco II, il cardinale e poi duca Rinaldo, non appena rientrato nella capitale il 5 febbraio 1707 dopo quasi cinque anni di occupazione francese, a emanare entro lo stesso anno due raccolte normative destinate a consolidare i vigenti provvedimenti ducali destinati alle milizie territoriali e alle truppe stipendiate²³⁴, prime timidissime spie di un rinnovato interesse per l'organizzazione e la disciplina del settore che anticipano il più intenso e progressivo riformismo *sub specie militari* caratterizzante, tra altre rilevanti direttrici d'azione, il lungo governo dell'erede e successore Francesco III d'Este.

²³³ Osservazione che risale al viaggio a Lucca compiuto da Francesco II nel 1674: Pellegrini, *Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi*, cit., p. 298, relazione del 17/09/1674.

²³⁴ Con riferimento ai *Capitoli, ordini e privilegi* 1707 e agli *Ordini di giustizia militare* 1707.